

138.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	8641	BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467)	8641
Disegni di legge:		PRESIDENTE	8641
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	8694	ALMIRANTE	8642, 8694
<i>(Presentazione)</i>	8665	BIONDI	8682
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	8641	CERVONE	8657
Proposte di legge:		DI PRIMIO	8669
<i>(Annunzio)</i>	8641	GUIDI	8680
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	8694	LUZZATTO	8673
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	8641, 8694	MAMMÌ	8684
Proposte di legge (Discussione):		MORGANA	8665
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);		RUFFINI	8685
		Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio)	8695
		Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio (Modifica nella composizione)	8641
		Ordine del giorno della seduta di domani	8695

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 maggio 1969.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Belci, Cottone, Marocco, Napolitano Francesco, Savoldi, Scalfari e Vaghi.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

GUNNELLA e COMPAGNA: « Norme riguardanti la istituzione ed il mantenimento della Cassa nazionale di previdenza a favore degli esercenti le medie e piccole imprese industriali » (1523);

CRISTOFORI ed altri: « Regolamentazione dei succhi polposi di frutta » (1524);

ISGRÒ ed altri: « Riconoscimento dei servizi prestati dal personale sanitario negli ospedali della regione sarda ed immissione nei ruoli dell'ente ospedaliero » (1525);

SERVELLO ed altri: « Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra » (1526);

MICHELÌ PIETRO e ROGNONI: « Retribuzione agli insegnanti delle scuole secondarie per le ore di insegnamento eccedenti quelle prestate ad orario normale » (1527).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione permanente:

« Semplificazione delle procedure catastali » (1528).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. L'VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge dei senatori SPIGAROLI ed altri: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (approvata dalla VI Commissione del Senato) (1402), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Modifica nella composizione della Giunta
per le autorizzazioni a procedere in
giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio il deputato Valori, in sostituzione del deputato Damico.

Discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna, Spagnoli, Basso, Montanti, Ballardini, Iotti Leonilde, Luzzatto, Cariglia, Alini, Gullo, Lenoci, Craxi, Lami, Busetto, Lepre, Ceravolo Domenico, Guerrini Rodolfo, Levi Arian Giorgina, Damico, Massari, Avolio, Corti, Caldoro, Gastone, Pellicani, Passoni, Monsellato, Cattani, Averardi, Fregonese, Salvatore, Raffaelli, Libertini, Mosca, Macchiavelli, Mussa Ivaldi Vercelli, Usvardi, Servadei, Vianello, Lenti, Bemporad, Di Vagno, Napoli, Mariani, Cingari, Terraroli, Savoldi, Lizzero, Loperfido, Rossinovich, Re Giuseppina, Zanti Tondi Carmen, Bonifazi, Macciocchi Maria Antonietta, Polotti, Baldani Guerra, Guerrini Giorgio, Sgarbi Bompani Luciana, Frasca, Di Primio, Cacciatore, Lombardi Riccardo, Querci, Venturini, Sulotto, Caprara, D'Alema, Orilia, Matitalia e Gunnella: « Casi di scioglimento del matrimonio »;

e d'iniziativa dei deputati Baslini, Bozzi, Bonea, Alesi, Alessandrini, Alpino, Barzini, Biondi, Capua, Cassandro, Catella, Cocco Ortu, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Fulci, Marzotto, Monaco, Protti e Serrentino: « Disciplina dei casi di divorzio ».

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto mi corre l'obbligo nei confronti della Presidenza e dei colleghi di formulare correttamente la pregiudiziale che intendo svolgere. Io mi permetterò di svolgere una pregiudiziale, che ho già svolto due volte in Commissione affari costituzionali, circa l'improponibilità delle proposte di legge Fortuna e Baslini ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione.

Io credo che in primo luogo — e non appaia ozioso — si debba riesaminare il testo dell'articolo 7 della Costituzione. Direi che lo si deve riesaminare addirittura lessicalmente, perché l'articolo 7 della Costituzione è senza alcun dubbio, anche per la sua sinteticità, per le discussioni alle quali ha dato luogo all'Assemblea Costituente e successivamente fino ad oggi, l'articolo più noto e più sofferto della Carta costituzionale italiana, ma — come accade — forse anche per questo è probabilmente il meno conosciuto nei suoi effettivi significati; e lo dico, come ora dimostrerò, a prescindere da ogni polemica.

L'articolo 7 contiene tre proposizioni: 1) lo Stato e la Chiesa sono, nei loro ordini, indipendenti e sovrani; 2) i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai patti lateranensi; 3) la modificazione dei patti lateranensi, se bilateralmente accettata, non comporta procedura di revisione costituzionale.

Queste tre proposizioni — e soprattutto la terza, che è quella sulla quale maggiormente ci dobbiamo intrattenere — vengono, di norma, considerate disgiunte. Io penso che questo sia un grosso errore e che, per valutare la portata dell'intero articolo 7 ed in particolare della terza proposizione, si debbano considerare unitariamente le tre proposizioni, considerando anche e soprattutto le conseguenze che l'una importa sull'altra e viceversa, e considerando alcuni corollari che derivano da tutte e tre le proposizioni singolarmente e collettivamente prese. Facendo questo esame, che è un esame forse addirittura lessicale, io non ho da compiere alcuno sforzo di fantasia, nem-

meno in senso politico, perché mi riferirò, come udirete subito, ad interpretazioni che sono state date, dall'Assemblea Costituente in poi, da settori parlamentari che in questo momento stanno sostenendo le tesi opposte alle nostre.

Comincio con la prima proposizione: Stato e Chiesa indipendenti e sovrani. Ne deriva un corollario che, tanto per cominciare con le citazioni dei settori attualmente nostri avversari, all'Assemblea Costituente fu tratto, prima ancora che da deputati della democrazia cristiana, da illustri esponenti del partito liberale. Un esponente del partito liberale all'Assemblea Costituente, a proposito della prima proposizione, ebbe a rilevare che il dichiarare Stato e Chiesa indipendenti e sovrani significa dichiarare la loro originarietà; anzi venne usato un termine che normalmente non si usa se non nei testi costituzionali, « *esseità* » dell'ordinamento e dello Stato e della Chiesa; in particolare — così sostenne il partito liberale all'Assemblea Costituente — originarietà dell'ordinamento canonico, che è diritto perché emana da un potere sovrano. Questo primo corollario ha la sua importanza, e credo che su di esso dovremo tornare. Normalmente, viene del tutto trascurata questa interpretazione, d'altra parte ovvia e quasi banale, da coloro che si occupano polemicamente dello articolo 7 della Costituzione.

Seconda proposizione: i rapporti tra Chiesa e Stato sono regolati dai patti lateranensi. Ne derivano, a mio parere, tre corollari.

Primo corollario: poiché è stato detto nella prima proposizione che lo Stato e la Chiesa sono nei loro ordini indipendenti e sovrani e viene aggiunto nella seconda proposizione che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, ciò significa che l'Assemblea Costituente ha riconosciuto nei patti lateranensi una garanzia di indipendenza e di sovranità tanto per lo Stato quanto per la Chiesa. Credo che questa sia una osservazione di contenuto abbastanza importante, della quale normalmente ci si dimentica.

Il secondo corollario lo esporrò con una frase icastica che fu pronunciata all'Assemblea Costituente dall'onorevole Togliatti (un nome che mi occorrerà citare alcune volte in relazione a questo dibattito). L'onorevole Togliatti, commentando la seconda proposizione dell'articolo 7 della Costituzione ebbe testualmente a dire: « Ciò significa apporre sotto i patti lateranensi la firma della Repubblica ». Io penso che fare onore alla firma della Repubblica dovrebbe essere, a tanti anni di distanza, un impegno per i deputati di tutti i settori rappresentati all'Assemblea Costi-

tuate, ma penso, soprattutto, che fare onore alla firma della Repubblica dovrebbe rappresentare un impegno morale, politico e costituzionale per i deputati del settore al quale apparteneva l'onorevole Togliatti.

Vi è un terzo corollario che deriva dalla seconda proposizione dell'articolo 7, e cioè che i rapporti fra Stato e Chiesa — questo lo hanno riconosciuto tutti i costituzionalisti e, quindi, non ho bisogno di fare citazioni perché non vi sono controversie in dottrina, per quanto io abbia potuto appurare — debbono essere regolati da intese concordatarie. Cioè la tesi dell'assenza di una intesa concordataria in Italia fra Stato e Chiesa, quale che essa sia, non è concepibile ai sensi della nostra Carta costituzionale.

Più importante, ai fini che ci riguardano, è la terza proposizione, e cioè che le modificazioni accettate dalle parti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale. Il corollario è, in questo caso, evidentissimo e voglio esprimerlo con le stesse parole con cui esso è stato espresso nel commento alla Carta costituzionale che è il più noto a noi parlamentari essendo il commento pubblicato nel 1954 da tre funzionari — allora — del segretariato generale della Camera dei deputati e cioè da Vittorio Falzone, Filippo Palermo e Francesco Cosentino. In quel commento si dice: « La terza proposizione... ne presuppone e determina un'altra: " Le modificazioni dei patti, non accettate dalle due parti, richiedono procedimento di revisione costituzionale " ». Anzi, si aggiunge: « Che questo sia la necessaria conseguenza della terza proposizione fu unanimemente accettato: e in tale conseguenza sta soprattutto il contenuto normativo della proposizione ».

Mi sembra così che noi abbiamo cominciato a chiarire qualcosa, che dovrebbe stare a cuore di tutti i settori del Parlamento; abbiamo cioè dato luogo, se mi si permette l'immodestia, ad una interpretazione letterale, se vogliamo lessicale, terra terra, ma fedele dell'articolo 7 della Costituzione. Soprattutto ho tentato inizialmente di dare luogo, per potermi muovere su un terreno sgombro da pregiudiziali polemiche, ad una interpretazione non controversa, e non controvertibile, dell'articolo 7 della Costituzione, l'aspetto più importante e più rilevante della quale è, ai fini che ci proponiamo, indubbiamente, l'ultimo: e cioè quello che consiste nel ribadire, lapalissianamente, che non può darsi luogo a revisione dell'articolo 7 della Costituzione che non sia bilaterale, senza una legge di revisione costituzionale.

Sintetizzando questo primo giudizio, a cosa si arriva? Si arriva a stabilire, credo con chiarezza ed in maniera non controvertibile, che l'articolo 7 della Costituzione pone due riserve di legge. L'articolo 7 della Costituzione prevede per modificare i patti lateranensi o il ricorso ad una legge formale di approvazione di un trattato internazionale, di un nuovo concordato, perché non è ammissibile che un concordato non vi sia, o il ricorso ad una legge di revisione costituzionale. La sola ipotesi che l'articolo 7 non ammette, ed esclude mi pare in maniera tassativa (e questo anche secondo anche il riconoscimento unanime della dottrina e dei settori politici), è il ricorso alla legge ordinaria. Tale ricorso non è ammesso, tanto è vero che il successivo articolo 8, concernente le relazioni tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose in Italia, pone una riserva di legge ordinaria, per distinguersi immediatamente, con una *ratio legis* che non può essere discussa, e non può dare luogo a polemiche, dal precedente articolo 7.

Ci si domanda: l'articolo 7 ha dunque costituzionalizzato i patti lateranensi? Dopo quanto mi sono permesso di osservare, signor Presidente, onorevoli colleghi, questa domanda è perfino superflua; non ha alcuna importanza stabilire se l'articolo 7 abbia costituzionalizzato i patti lateranensi. Ed io dichiaro subito, senza il timore di cadere in contraddizione, o di indebolire le tesi che sto sostenendo, e che andrò a sostenere, che noi non riteniamo affatto che l'articolo 7 della Costituzione abbia costituzionalizzato i patti lateranensi, cioè che ogni singolo articolo o comma del trattato del concordato siano diventati norma costituzionale per il fatto che nella Costituzione è stato inserito, nel testo che mi sono permesso di commentare rapidamente, l'articolo 7.

Quando nostri avversari politici, sostenitori della tesi opposta alla nostra, ritengono di avvalersi di questo argomento per confortare la loro tesi, non posso che allargare le braccia desolatamente. Fin dalla Costituente infatti (mi sia consentito: è un giudizio politico, non vuole essere certamente un giudizio personale e morale nei confronti di illustri personaggi) solo i più sprovveduti fra i componenti della stessa Assemblea Costituente o coloro che, come nel caso dell'onorevole Calamandrei, non essendo affatto sprovveduti, sostenevano ed esasperavano ad arte talune tesi per drammatizzare in un certo senso la situazione e ottenere certi risultati politici, solo i più sprovveduti, dicevo, o, mi tocca

dirlo, come suggerisce l'onorevole Roberti, i più « callidi » (io stavo per dire i più in malafede) fra gli esponenti dell'Assemblea Costituente, sostennero, per forzare la tesi e per ottenere risultati politici che erano facilmente, allora, configurabili e immaginabili, che l'articolo 7 potesse costituzionalizzare ogni singola norma e comma dei patti lateranensi. Detto onestamente che non intendiamo affatto forzare la tesi e sostenere che l'articolo 7 abbia costituzionalizzato i patti lateranensi, debbo però, sia pure rapidamente, avvisare me stesso e i colleghi, che certo lo sanno (ma è un dovere esporre le tesi il più chiaramente possibile), che l'argomento è tutt'altro che chiuso anche in dottrina.

Se ne parla, infatti. Vi sono diverse tesi al riguardo, e vi sono costituzionalisti, certo non vicini a noi (perché ormai anche la dottrina, come persino la magistratura, lo abbiamo appreso dai risultati di recenti elezioni, si divide in correnti politiche), che hanno sostenuto e vanno sostenendo la tesi della costituzionalizzazione dei patti lateranensi attraverso l'articolo 7.

Mi sia permesso di esporre le tesi che, in dottrina, ho rilevato sussistere, poiché un esame delle tesi altrui corrobora la nostra che, apparendovi, così come è, la meno estremizzata, vi apparirà, spero, anche la più obiettiva tra le tesi sostenibili a questo riguardo.

Un gruppo di costituzionalisti — io vi cito Amorth in *La Costituzione italiana*, vi cito D'Avack sui rapporti tra Stato e Chiesa, vi cito Pergolesi in *Diritto costituzionale* — sostengono che gli articoli del concordato sono entrati a far parte integrante della nostra Carta costituzionale. E in fin dei conti perfino il presidente della « Commissione dei 75 » alla Costituente, Meuccio Ruini, non andò molto lontano da una tesi simile perché — cito con esattezza — egli affermò per iscritto, nella relazione della « Commissione dei 75 », che sulla base dell'articolo 7 della Costituzione, allora articolo 5 del progetto, i patti lateranensi acquisiscono un particolare valore costituzionale. Ora, particolare valore costituzionale e particolare dignità costituzionale sono terminologie — debbo dire — piuttosto generiche e magari non molto precise; ma quando un costituzionalista dell'importanza di Meuccio Ruini afferma — e lo affermò allora, nel momento in cui l'Assemblea Costituente esprimeva la sua volontà e la sua intenzione — che i patti lateranensi, attraverso l'articolo 7, acquisiscono un particolare valore costituzionale, indubbiamente egli si avvicina molto alla tesi della costituzionalizzazione di essi.

Un secondo gruppo di costituzionalisti — e in questo caso cito il Del Giudice in *Manuale costituzionale*, e cito soprattutto il Mortati, che fra i costituzionalisti vicini alla democrazia cristiana fu indubbiamente all'Assemblea Costituente il più attivo, il più capace e il più prestigioso — sostiene che la norma di cui all'articolo 7 si propone di determinare la procedura di modifica dei patti ed è quindi da considerare come una norma di produzione giuridica. Più esattamente, il Mortati, nelle sue *Istituzioni*, a pagina 994, sostiene che si è costituzionalizzato il principio della regolamentazione mediante concordato dei rapporti tra Stato e Chiesa. E una tesi perfettamente accettabile, che vorrei dire moderata, e che non pretende di recepire nella Carta costituzionale le singole norme del trattato e del concordato; ma è una tesi al di sotto della quale non si può andare, se si vuol dare un significato qualsiasi all'articolo 7 e in particolare al disposto del secondo comma dell'articolo 7, perché, se neppure in questo comma ci si trova di fronte ad una norma di produzione giuridica, né ad una norma intesa a stabilire una procedura, è difficile dire quale potesse essere l'intenzione giuridica, costituzionale e anche politica — ne parleremo — del Costituente.

Infine, un terzo gruppo di costituzionalisti — cito il Lener, vicino non a noi, ma ad altra parte politica; cito il Bellini nello scritto *Patti lateranensi e Costituzione* — sostengono una tesi abbastanza simile alla precedente, cioè che con l'articolo 7 sia istituita una procedura di adattamento automatico per le norme concordatarie; adattamento automatico nel senso che, ove le norme concordatarie risultino in contrasto con gli interessi dello Stato, con gli interessi della Chiesa o con altre norme costituzionali, l'articolo 7 stabilisce le procedure attraverso le quali si possono rivedere i patti lateranensi: con le intese bilaterali o con un procedimento di revisione costituzionale.

C'è poi la tesi del Virga. Ho citato il Virga che è un costituzionalista molto lontano dalla nostra parte politica, se non altro perché è uno dei più accesi fautori dell'ordinamento regionale ed è addirittura il configuratore, dal punto di vista costituzionale, di un tipo di Stato che io non esiterei a chiamare quasi più uno Stato federale che uno Stato regionale o una società pluralistica, come quella che la democrazia cristiana ha dimostrato in tante occasioni di concepire. Il Virga va al di là, e dichiara: « Il Costituente ha inteso elevare i principi informativi dei

patti a principi fondamentali, che si ponessero come limiti al legislatore ordinario ».

Quindi, mentre noi ci accontentiamo di stabilire che l'articolo 7 abbia inteso determinare una procedura per la revisione dei patti lateranensi, illustri costituzionalisti stabiliscono addirittura che l'articolo 7 abbia costituzionalizzato, se non altro, i principi fondamentali dei patti lateranensi. Non è facile identificare quali possano essere i principi fondamentali dei patti lateranensi sotto la specie costituzionale; è più facile individuare i principi fondamentali sotto la specie politica. Ma, sia che essi vengano individuati sotto la specie costituzionale, sia che vengano individuati sotto la specie politica, il principio di cui all'articolo 34 del concordato, e sotto la specie costituzionale e sotto la specie politica, non può che essere considerato uno dei principi fondamentali dei patti lateranensi. Non solo. Il Virga va oltre e dichiara: « Lo Stato conserva il potere di denunciare unilateralmente i patti, ma i principi fondamentali informatori dei patti, anche dopo l'eventuale denuncia di questi ultimi, continuano a costituire, finché rimarrà in vigore l'articolo 7 della Costituzione, limiti per il legislatore ordinario ». Cioè, anche ove lo Stato italiano decidesse unilateralmente, per motivi ritenuti validi in ipotesi dall'intero Parlamento, di denunciare i patti lateranensi, i principi informatori di tali patti resterebbero un limite invalicabile per il legislatore ordinario; cioè, ove in ipotesi l'unanimità del paese, dell'opinione pubblica, del Governo, del Parlamento, dei partiti, dei gruppi parlamentari ritenessero di dover procedere unilateralmente, in una situazione gravissima di scissione tra Stato e Chiesa, alla denuncia del trattato e del concordato, anche in quel caso i principi informatori fondamentali del trattato e del concordato sarebbero un limite invalicabile per il legislatore ordinario. È tesi sostenuta, non in termini politici, ma in termini costituzionali, da un giurista, ripeto, non certamente vicino a noi.

Comunque, anche per ricordare a taluni settori immemori della democrazia cristiana un loro collega che all'Assemblea costituente e nella prima legislatura fu da tutti molto stimato — io lo dico, sì, con antica estimazione nei suoi confronti, anche perché si tratta di un uomo che ha saputo andarsene — rammento l'onorevole Dossetti, il quale allora, colleghi di parte comunista, fu d'intesa con l'onorevole Togliatti: una intesa che, dal punto di vista giuridico e parlamentare e sotto

certi versi perfino politico, come dirò serenamente tra poco, li onorò entrambi.

L'onorevole Dossetti e l'onorevole Togliatti furono un poco i dioscuri dai quali, nella sede della I Sottocommissione dell'Assemblea costituente, venne fuori il testo dell'articolo 5 del progetto, ora articolo 7. Anzi, vi fu una cortese gara tra l'onorevole Dossetti e l'onorevole Togliatti per rivendicare ciascuno a sé medesimo e alla propria parte la primogenitura, l'ideazione del testo: e naturalmente prevalse, perché più abile e più intraprendente, l'onorevole Togliatti, il quale all'Assemblea Costituente, in una famosa occasione che ricorderò tra poco, il 25 marzo del 1947, attribuì a se stesso il merito della formulazione dell'articolo 7 della Carta costituzionale.

L'interpretazione che dell'articolo 7 diede l'onorevole Dossetti è da noi del tutto accettata in questo momento e mi piace rileggerla rapidamente nel testo delle dichiarazioni esplicative che, a nome del gruppo della democrazia cristiana, l'onorevole Dossetti fece all'Assemblea Costituente proprio in quella determinante seduta del 21 marzo 1947.

L'onorevole Dossetti rispose in quella occasione ad una domanda dell'onorevole Gian Carlo Pajetta, il quale si agitava, sembra, anche ai tempi dell'Assemblea Costituente, come ieri lo abbiamo visto agitarsi; si agitava però meno a vuoto, su temi di un maggiore contenuto, tanto che, commentando una frase della relazione dell'onorevole Ruini, l'onorevole Pajetta, che non aveva ancora ricevuto, evidentemente, dall'onorevole Togliatti alcuna istruzione e non sapeva ancora che poche ore dopo, nella stessa seduta, il gruppo parlamentare comunista avrebbe votato in favore dell'articolo 7 della Carta costituzionale, disse (determinando la replica dotta e precisa dell'onorevole Dossetti): « Ma insomma » (poverino! La sua ignoranza costituzionale era allora molto maggiore che non oggi) « queste norme ci sono o non ci sono nella Costituzione? Ditecelo, per carità! ».

A questo « per carità », che rispondeva ad un certo clima che l'onorevole Togliatti stava introducendo nella dialettica parlamentare tra comunisti e democristiani, l'onorevole Dossetti non si sottrasse ed ebbe la cortesia di dare all'onorevole Pajetta una spiegazione, che, venti anni dopo, attraverso le parole di un democristiano che non è più parlamentare, un « missino », che non era allora parlamentare (sono gli scherzi del destino), si permette di sottoporre alla cortese attenzione (se posso chiedere cortesia) dei colleghi della estrema sinistra: « Queste norme — rispose

Dossetti — non entrano affatto nella Costituzione. Per convincersene basta ricordare la distinzione tra norme materiali e norme strumentali: norme materiali, quelle che disciplinano un fatto o un rapporto, norme strumentali, e più precisamente, nel caso, norme sulla produzione giuridica, quelle che non disciplinano alcun fatto o rapporto, ma semplicemente definiscono attraverso quale *iter* debbano essere prodotte certe altre norme giuridiche, che potranno essere eventualmente le norme materiali regolatrici di un certo fatto o rapporto. Ora, la norma del secondo comma dell'articolo 5 » (l'attuale articolo 7) « non è una norma materiale, è una norma sulla produzione giuridica; non è una norma che abbia per oggetto i molti precetti contenuti nei 25 articoli del trattato e nei 45 articoli del concordato, ma è una norma che ha per oggetto un precetto solo e precisamente questo: che le eventuali norme dirette a modificare le norme contenute nel trattato e nel concordato debbono essere prodotte attraverso un determinato *iter*, cioè l'accordo bilaterale. Ed è tanto vero che le norme contenute nel trattato e nel concordato non vengono costituzionalizzate, restano cioè sul piano in cui si trovano ora, di norme puramente di legge e non di norme costituzionali, che esse potranno essere modificate, rispettato l'*iter* dell'accordo con la Chiesa, senza il procedimento di revisione costituzionale, come dice appunto l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 5. Sicché il significato ultimo di questa norma è semplicemente questo: stabilire quale sia il regime accolto dalla nostra Costituzione per le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica, e stabilire insieme a quali condizioni dal regime prescelto si possa passare ad un altro diverso. Dei vari regimi possibili per i rapporti tra Stato e Chiesa, lo Stato italiano adotta il sistema della distinzione delle due potestà e della loro coordinazione attraverso un atto bilaterale. Stabilisce inoltre che il passaggio da questo sistema al sistema della disciplina unilaterale delle relazioni con la Chiesa, cioè il passaggio dal concordato ad un sistema in tutto o in parte giurisdizionalistico, non possa avvenire altro che attraverso il procedimento di revisione costituzionale. Questa è la portata, questo è tutto il significato giuridico e politico della norma tanto contrastata dell'articolo 5: affermare esplicitamente quello che secondo le vostre dichiarazioni, onorevoli colleghi, nessuno vuole negare, cioè che per i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica vige il sistema concordatario, e che la modifica uni-

laterale da parte dello Stato della disciplina esistente non può avvenire che attraverso un procedimento di revisione costituzionale ».

Io ho notato con soddisfazione che la tesi sostenuta tanti anni or sono, il 21 marzo del 1947, dall'onorevole Dossetti all'Assemblea Costituente, e non contrastata in quella seduta dagli altri settori a cominciare da quello comunista, che votarono in favore dell'attuale formulazione dell'articolo 7, è stata integralmente ripresa dall'onorevole Gonella, quale presidente della Commissione — ne parleremo — per la eventuale revisione dei patti lateranensi nella seduta del 4 ottobre 1967, nel corso della quale prese la parola anche l'onorevole Antonino Tripodi (in particolare lo ricordo perché partecipò al dibattito con un magistrale intervento; così come devo ricordare il magistrale intervento pronunciato in quella seduta dal nostro compianto collega onorevole Galdo). Ebbene, l'onorevole Gonella, quando nella seduta del 4 ottobre del 1967, a venti anni di distanza, intervenne sullo stesso problema, non fece che riprendere puntualmente le argomentazioni svolte venti anni prima dall'onorevole Dossetti.

Ho voluto dare luogo a queste citazioni per tranquillizzare ogni settore della Camera e per dimostrare che, se ci muoviamo sul terreno delle considerazioni obiettive e pacate in ordine a questo articolo della Costituzione, forse possiamo giungere ad una interpretazione che non disonori il Parlamento e che non riapra in Italia questioni che sarebbe bene non riaprire.

Signor Presidente, poiché è chiaro che questo è un dibattito politico anche nelle sue premesse costituzionali, io, senza uscire dal tema della mia pregiudiziale di improponibilità, debbo fare anche delle valutazioni politiche prima di concludere la prima parte di questo mio intervento, relativo al significato dell'articolo 7. Finora vi ho parlato del significato costituzionale e del significato lessicale dell'articolo 7, ma vi fu una ragione politica per l'introduzione e, soprattutto, per la votazione di tale articolo. Onorevoli colleghi di ogni parte, vi fu una ragione politica persino clamorosa. Perché? Il perché sta tutto in quella frase di Togliatti che non a caso io ho citato prima. Si trattava — Togliatti lo disse con la sua solita lucida e spregiudicata intelligenza — di apporre la firma della Repubblica sotto i patti lateranensi, cioè di avalare con la firma della Repubblica antifascista la firma di Benito Mussolini. Questa fu la realtà politica del fatto. Gradita o sgradita che fosse, la ragione politica del fatto fu que-

sta, e il crocevia, la scelta, l'alternativa di fronte alla quale l'Assemblea Costituente nelle sue varie componenti venne a trovarsi fu esattamente questa: e di questo si discusse. Pur trattandosi di un'Assemblea che della Costituzione e di diritto costituzionale doveva discutere, non vi fu — lo sapete, molti di voi hanno la fortuna di ricordarlo — all'Assemblea Costituente dibattito più qualificato di quello dal punto di vista politico. Ed oso dire, a tanti anni di distanza, che è difficile immaginare un dibattito più qualificatamente politico dell'attuale dibattito. Anche se esso ha inizio — come doveva avere inizio — in chiave costituzionale, questo è un dibattito politico, è, direi, l'atto politico più qualificante non solo in senso occasionale, ma addirittura in senso storico che il Parlamento si accinga a compiere. Ed è politica — non lo dico per sminuire quanto i colleghi di ogni parte, a cominciare dalla mia, diranno poi nel merito — forse più questa prima fase di interpretazione costituzionale, cioè di assunzione di responsabilità costituzionale da parte di tutti i settori della Camera, che non la stessa parte di merito della quale, probabilmente a lungo, questo e l'altro ramo del Parlamento si dovranno occupare.

La discussione politica come si svolse sull'articolo 5 del progetto nella seduta del 25 marzo 1947? Prima di tutto, signor Presidente, dobbiamo dare atto ai nostri padri costituenti di aver saputo fare quello che noi non sappiamo fare quasi mai o mai addirittura. Fu un dibattito politicamente sintetico e stringato. In una rapida seduta si partì dalle premesse e si giunse alle conclusioni; nella seduta pomeridiana del 25 marzo fu detto tutto. Fu detto tutto perché il problema era maturo nella coscienza del paese? No, fu detto tutto perché il problema era maturo nelle decisioni dei partiti politici e perfino il fatto clamoroso, cioè il voltafaccia del partito comunista, era più o meno noto fin dall'inizio della seduta, anche se non erano certamente noti i termini nei quali poi si espresse l'onorevole Togliatti. Ed è proprio attraverso talune citazioni di quanto in quella seduta ebbe a dire l'onorevole Togliatti che io voglio andare a ravvisare la ragion politica di quella scelta. Badate, onorevoli colleghi (lo dico soprattutto ai colleghi dell'estrema sinistra, ai comunisti e ai socialisti che tennero in quella occasione atteggiamenti differenziati), io non ricorrerò, nella interpretazione politica di quella scelta comunista e della diversa scelta socialista del 1947, alla interpretazione certamente non del tutto errata alla quale fin da

allora si è fatto ricorso. Cioè non voglio sminuire nel ricordo l'importanza qualificante della scelta che ritennero di fare allora i comunisti. Io non voglio limitarmi a credere, immeschinando io stesso la questione, che i comunisti si siano comportati in quel modo il 25 marzo 1947 perché si era ormai sostanzialmente alla vigilia di una grossa scelta elettorale. Io non voglio pensare che questo elemento sia stato il dato determinante della scelta comunista di quel giorno, anche se, senza alcun dubbio (e non c'era nulla di male; i partiti debbono pure curare i loro rapporti con la pubblica opinione), il dato elettorale, o piuttosto preelettorale, ebbe la sua importanza. Io voglio piuttosto ricordare, onorevoli colleghi, quale era la situazione politica il 25 marzo 1947. De Gasperi proprio in quel momento aveva rotto il fronte « ciellenista » e partigiano; De Gasperi proprio in quei mesi, in quelle settimane aveva messo bruscamente, anzi diciamo pure brutalmente sotto la specie politica, alla porta i comunisti e i socialisti. Il Vaticano non era certamente il Vaticano conciliare o postconciliare dei nostri tempi, era — piacesse o non piacesse, comunque storicamente quegli atteggiamenti possano essere giudicati — il Vaticano della scomunica nei confronti dei comunisti e dei loro alleati. Si era ai ferri corti; la polemica era violentissima tra la parte comunista e la parte cattolica — o clericale, in genere — tra il partito e il gruppo comunista e il gruppo della democrazia cristiana. Non vi erano certamente i « colloqui sul pianerottolo » dell'onorevole Piccoli, e tanto meno gli incontri in alcova vaticinati da personaggi come l'onorevole Donat Cattin, o l'onorevole Galloni o l'onorevole De Mita. Non ci si accingeva, allora, a nuovi patti costituzionali: era già pesante la polemica sul patto costituzionale che si andava allora a stringere.

Ascoltate ciò che disse Togliatti in quella occasione, e poi chiediamoci quale fosse la ragion politica del suo atteggiamento. Togliatti (cito fedelmente alcune frasi) disse: « Non abbiamo avuto nessuna difficoltà ad approvare la prima parte dell'articolo; anzi, i colleghi della I Sottocommissione ricordano senza dubbio che questa formulazione è stata data da me stesso ». Ci teneva che lo si ricordasse; c'era un certo snobismo, direi commovente, da parte dell'onorevole Togliatti, che era, come me, un professore di lettere e non un giurista, non un costituzionalista; uno snobismo commovente financo nel dire (non lo citerò testualmente per non farvi perdere tempo, ma l'episodio è interessante dal punto di

vista psicologico) all'onorevole Dossetti: Lei ha frequentato i corsi di diritto canonico; ma sappia che mi sono addottorato anch'io in diritto canonico; e uscendo da quei corsi, ancor quasi ragazzo, mi incontravo con un altro personaggio di mia parte, che era Gramsci, e discutevamo sui rapporti tra Stato e Chiesa.

Sembra un dialogo leopardiano quello tra Togliatti e Dossetti, nell'atmosfera rarefatta dell'Assemblea Costituente di 22 anni fa.

Non solo, ma c'è una notazione ancor più divertente — nel senso simpatico del termine — una polemica a distanza tra Togliatti e Missiroli. Pensate: Missiroli! E quando ho detto Missiroli ho detto tutto, perché credo di abbracciare in lui tutti i settori dell'opinione pubblica italiana e di questo Parlamento. Togliatti polemizzava a distanza con Missiroli, il quale si era permesso di scrivere un articolo in cui accusava Togliatti di non avere coscienza etica dello Stato perché si accingeva a votare in favore dell'articolo 7. Togliatti allora reagisce dichiarando che egli ha coscienza etica dello Stato proprio perché vota in favore dell'articolo 7, vota perché la pace religiosa sia assicurata agli italiani; e al Missiroli dedica una battuta che è una spietata liquidazione: « Noi, lezioni di etica da un camaleonte non ne prendiamo ». Chi avesse detto allora a Palmiro Togliatti che avrebbero potuto essere accusati di camaleontismo tutti i suoi colleghi da noi, dopo 22 anni! Anche queste sono le allegre, ma significative e sintomatiche vendette della storia.

Ma ve ne sono altre, a questo riguardo. Allora, Togliatti non prendeva lezioni da un camaleonte come Missiroli, e soprattutto non accettava che si disgiungesse il senso etico dello Stato dalla ragion politica che lo muoveva a portare tutto il gruppo comunista sulle posizioni dell'articolo 7.

C'è qualcosa di ancor più divertente, perché riguarda stavolta personaggi di questa Camera e, più precisamente, socialisti e liberali. I socialisti, riottosi, ringhiosi, per bocca di Nenni avevano pronunciato un violento discorso antidegasperiano (anche in questo campo credo che tante cose siano state riviste) e anticlericale, uno di quei discorsi tribunizi che Nenni pronunciava nei suoi bei giorni, con i soliti giudizi pesantissimi e globali, come si dice oggi, secondo i quali era un'infamia e una vergogna sancire, con la firma della Repubblica, i patti infausti che la dittatura aveva voluto a proprio beneficio e a beneficio dei clericali. Togliatti si rivolse ad essi tutto gentile (io non lo ascoltai in quell'occasione, perché non potevo esserci, ma immagino la sua

voce flautata e leggermente ironica) e, come colui che la sa lunga, come colui che fa politica di fronte all'infantilismo (nessuna allusione, per carità, a certi attuali atteggiamenti socialisti: si trattava dei socialisti di allora; i socialisti di oggi sono diventati maturi e certi atteggiamenti infantili non sono loro propri), Togliatti, dicevo, rivolgendosi ai socialisti disse testualmente: « Qui la mia dichiarazione di voto potrebbe trasformarsi in un appello. Potrei rivolgermi ai colleghi socialisti invitandoli a votare come noi voteremo ». Egli non volle impegnarsi nel rivolgere l'appello, perché sapeva che in quel momento non gli avrebbero dato ascolto, ma vedeva alla lontana e immaginava, tanti anni prima, che 20 anni dopo quegli appelli, non più togliattiani, e in opposto senso, avrebbero avuto tanti ascoltatori in quest'aula, dai comunisti ai socialisti e ai liberali.

Quanto ai liberali, l'onorevole Togliatti li trattò con minore benignità, anche perché i liberali si divisero nel voto: una pattuglia fu per l'articolo 7 e una pattuglia più ridotta fu contro: non si sapeva bene quale fosse il loro atteggiamento politico, perché fecero anche dichiarazioni di voto differenziate. Togliatti disse (bella frase, letteraria, da professore!): « L'onorevole Benedetto Croce » (questo « onorevole Benedetto Croce » è bello) « è passato in quest'aula come un'ombra: l'ombra di un passato lontano ».

Nello stesso momento in cui Togliatti poneva la firma della Repubblica come avallo sotto quella di Mussolini (ombra di un passato vicino, ed egli ben lo sapeva), l'ombra di Benedetto Croce era « l'ombra di un passato lontano ». È una interpretazione comunista (noi l'accettiamo) del ruolo liberale nella società politica italiana, nello Stato moderno italiano. Vorremmo che i comunisti, e anche i liberali, qualche volta si ricordassero di queste acute impostazioni.

E, quanto alla parte impegnativa dell'intervento di Togliatti, cioè la ragion di Stato, la ragion politica del suo atteggiamento, Togliatti volle citare (e anche questo è importante, colleghi di parte comunista), proprio a smentire che si trattasse di un voltafaccia parlamentare, d'un atteggiamento occasionale e opportunistico, volle citare — dicevo — quanto un anno prima, all'inizio del 1946, egli aveva detto a Roma al V congresso del partito comunista. Cioè volle far pesare in quest'aula la voce del partito, come fa il comunista ortodosso, come faceva Togliatti quando si vestiva di autorità e faceva capire ai colleghi e ai compagni che, gentilezza a parte,

« così » si vota. Affermò Togliatti (cito anche qui testualmente) di avere esattamente ripreso questo concetto nel V congresso del partito comunista (badate: inizio del 1946, pochi mesi dopo, in sostanza, quella che voi chiamate la Liberazione): « Comprendiamo benissimo che il concordato non potrebbe essere riveduto se non per intesa bilaterale, salvo violazioni che portino l'una parte o l'altra a denunciarlo. Riteniamo che il concordato sia uno strumento bilaterale e che solo bilateralmente potrà essere riveduto ». E, a chiosa — sempre altamente politica — di queste affermazioni da lui trasferite dalla sede del partito alla sede dell'Assemblea Costituente, egli si rivolse alla democrazia cristiana con un'autorità che probabilmente i comunisti oggi non hanno, dicendo: « I colleghi di parte democristiana alle volte parlano presentandosi come unici difensori della libertà della coscienza religiosa delle masse cattoliche. Non credo che alcuno dei partiti di sinistra voglia lasciare loro la esclusività di questa funzione ».

Ora ho l'impressione che i partiti di sinistra e anche qualche partito di centro-sinistra abbiano inteso o tentato affidare alla democrazia cristiana la esclusività della rappresentanza della libertà religiosa delle masse cattoliche. Ma la democrazia cristiana di oggi è così gentile! Non vuole certe esclusività, non difende certe cause fino in fondo (e ne parleremo più avanti); sicché non si corre il pericolo, a tanti anni di distanza, che risorga per mano comunista e liberale quell'integralismo clericale e democristiano che potrebbe preoccupare tutte le altre parti politiche compresa la nostra.

In una recente trasmissione televisiva, il segretario nazionale della democrazia cristiana, onorevole Piccoli, si è violentemente scagliato contro un giornalista di mia parte, reo di aver ricordato benignamente qualche cosa di De Gasperi tanti anni dopo; all'onorevole Piccoli, che è esclusivista di tutto quello che, intorno a Trento per lo meno, si è fatto, si fa, o si farà, dispiacque che un giornalista « missino » osasse elogiare De Gasperi (ci è interdetta perfino la possibilità di elogio nei confronti di De Gasperi). Lo voglio elogiare anch'io che tante volte, dalla più modesta tribuna di quest'aula (quando eravamo in cinque) mi sono permesso allora di criticare il grande De Gasperi. Ebbene voglio dare atto a De Gasperi di qualche cosa di importante che egli disse in quella seduta e che avete dimenticato. Egli, per esempio, ricordò che l'articolo 44 del concordato afferma: Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà, la Santa

Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole revisione. Avete scoperto il cavallo 20 anni dopo! Avete mostrato di cedere agli altri gruppi del centro-sinistra, accettando dai repubblicani e dai socialisti il principio della possibilità di rivedere i patti imposti dalla dittatura; e la dittatura ha scritto, all'articolo 44 di un concordato che voi democristiani non avete letto, che si poteva procedere (era un trattato internazionale, non era una norma costituzionale) di comune accordo per una amichevole revisione dei patti. Voi state per arrivare ad una non amichevole revisione e vi vantate — ne parlerò più avanti — di avere introdotto nel nostro sistema questo principio della revisione; e ancora una volta avete apposto la firma della Repubblica alla vostra condanna, come avallo sotto la firma di Benito Mussolini. Ce ne dispiace per voi, ma *hic Rhodus, hic salta*, queste sono le forche caudine sotto le quali dovrete passare fino a quando esisterà un articolo 7 della Costituzione, fino a quando esisteranno nella storia d'Italia e nella riconoscenza — io penso — del popolo italiano e nella coscienza religiosa degli italiani i patti lateranensi.

E aggiunse De Gasperi rivolto ai socialisti, con la sua tipica durezza: « Si tratta della questione fondamentale. Se la Repubblica accetta l'apporto della pace religiosa che questo concordato offre, votando contro voi aprite in questo corpo dilaniato d'Italia una nuova ferita che io non so quando rimarginerà ». Rendetevi conto, colleghi, che nel 1947 queste erano parole coraggiose. Dire allora (questo concordato era, brutalmente, il concordato di Pio XI e di Mussolini, e lo era ancora più di oggi): bisogna accettare la pace religiosa che questo concordato offre all'Italia, altrimenti si spacca, si dilania il corpo già tanto martoriato della nostra patria, costituiva una posizione morale, coraggiosa, una posizione da uomo di Stato.

Oggi, ne parlerò a conclusione, siamo calati molto in basso. Oggi si vuole arrivare, ed è l'oggetto di merito del quale parleremo più avanti, ad accettare l'introduzione del principio del divorzio nella nostra legislazione. Ma, prima di tutto — ecco perché dicevo che il dibattito più importante o per lo meno quello più specificamente politico si svolge sugli aspetti costituzionali del problema — si vuole sopprimere, in pratica, l'articolo 7 della Costituzione. Questa è una vendetta di Nenni, e Nenni non ne ha alcuna colpa perché egli non vorrebbe vendicarsi, tutt'altro; non è più nemmeno vendicativo, l'onorevole Nen-

ni. Non ha più neppure quegli aspetti che potevano essere deprecabili, ma che potevano anche essere piacevoli e simpatici nel suo atteggiamento. L'onorevole Nenni deve stare, vuole stare, non vuole e non può più muoversi; non è più lui che si vuole vendicare, ma invece quel partito politico che, per fortuna d'Italia, non esiste più in quanto tale, ma che ai tempi dell'Assemblea Costituente rappresentò tanta parte della nostra disgraziata vicenda nazionale, in Parlamento e in piazza; e cioè il partito d'azione.

Gli «azionisti», dopo 20 anni, si vendicano e non attraverso l'introduzione del divorzio, ma si vendicano sopprimendo di fatto l'articolo 7 della Costituzione che ha rappresentato il più grosso schiaffo che al partito della faziosità congenita, dell'antifascismo più viscerale e, diciamo pure — me lo consenta l'onorevole Presidente — più cretino, sia stato dato. Si vendicano, ripeto, sopprimendo l'articolo 7 della Costituzione, in quanto a loro l'introduzione del principio del divorzio interessa assai meno, anche perché sono tanto vecchi (credo che in quest'aula a pochi interessi, fra coloro che hanno partecipato a più legislature, il merito di questa legge). Interessa loro quello che può interessare a dei «vecchietti» incalliti nell'odio e nella cattiveria: cancellare, togliere di mezzo l'articolo 7. E hanno scelto le due strade. La prima è quella della famosa revisione dei patti lateranensi attraverso l'ordine del giorno approvato nel 1967 (la commissione è già all'opera, ma non sappiamo cosa farà); e per poter imboccare quella strada i vecchietti cattivelli del centro-sinistra hanno scelto la copertura del centro-sinistra stesso, poiché sul terreno della revisione hanno trovato concordi, o per lo meno passivi, molti settori della democrazia cristiana. Sanno perfettamente che è una strada bloccata, sanno perfettamente che quella commissione non giungerà ad alcun risultato e che o proporrà alla controparte, al Vaticano, alcune modificazioni (come ricordava l'onorevole Tripodi in una recente seduta) di non rilevante portata (e allora la commissione sarà stata del tutto inutile, perché, ripeto, nel concordato è già indicata la procedura per l'amichevole revisione dei patti), o quella commissione porrà al Vaticano, e non credo che avrà la statura ed il coraggio necessari (penso comunque che il presidente di quella commissione, l'onorevole Gonnella, rifiuterà di farlo, ed eventualmente sarà necessaria una modifica della struttura della commissione), grandi problemi come questo: la modifica o l'annullamento dell'ar-

ticolo 34 del concordato. Ed allora si giungerà alla frattura, e vi si giungerà dopo che il Parlamento, non rispettando e cancellando per l'altra parte l'articolo 7 della Costituzione, avrà proceduto unilateralmente, con legge ordinaria, e non con legge costituzionale, alla revisione del concordato in una delle sue norme più importanti. Insomma, onorevoli colleghi del centro-sinistra, se avete costituito una commissione per la revisione del concordato, se ritenete che la revisione sia matura, se ritenete in buona fede (non voglio discutere della vostra buona fede o delle vostre buone intenzioni) che trattandosi di un documento vecchio ormai di molti anni, talune clausole, anche importanti, anche fondamentali, debbano essere modificate, e se, ritenendo ciò, avete pensato di dover seguire soltanto la strada che Mussolini e Gasparri vi avevano indicato con l'articolo 44 del concordato (e cioè la strada della revisione amichevole, della revisione concordata), se avete costituito una commissione, se essa è al lavoro, se dovrà necessariamente affrontare tra gli altri temi quello relativo al matrimonio concordatario, perché in altra guisa, senza trattative con l'altra parte, senza procedura costituzionale, con legge ordinaria, con un colpo di maggioranza, volete portare innanzi una violazione della Costituzione, una violazione dei patti? Perché volete giungere, ecco il vero intento, alla cancellazione dell'articolo 7, in quel significato che non De Gasperi gli attribui, ma che, con firme di avallo poste sotto la firma del fascismo, Togliatti e De Gasperi insieme riconobbero al concordato, inteso come garante della pace religiosa in Italia?

Voglio dirvi che non sto discutendo del divorzio, problema di merito del quale si parlerà più avanti. Il mio partito ha assunto le posizioni che ufficialmente ha reso già note e che noi sosterranno in quest'aula votando contro le proposte di legge Fortuna e Baslini. Non sto discutendo quindi del divorzio, sto tentando di ridiscutere di ciò di cui si discusse provvidenzialmente — non a caso uso questo avverbio — 22 anni fa in questa stessa aula. Sto cercando cioè di ricordare a me stesso, attraverso le mie modeste letture costituzionali e politiche, e ad alcuni di voi, come testimoni, che il problema è quello della pace religiosa.

Non è neppure quello del *referendum* o di altri strumenti che potranno o non potranno essere adottati, non è il problema dei voti che rifluiranno nell'una o nell'altra direzione in occasione delle prossime elezioni. Il pro-

blema è quello della pace religiosa, non già perché il divorzio in sé la turbi, ma perché turba il modo con cui si vuole procedere alla cancellazione dell'articolo 7 della nostra Carta costituzionale. La turba e la turberà il modo con cui si vuole arrivare a togliere di mezzo una garanzia che un altro regime aveva dato a questo regime che si chiama garantista, ma che di dare garanzie sta dimostrandosi incapace in tutti i settori e a tutti i livelli.

Che sia così lo dimostra persino l'ordine del giorno del centro-sinistra nel suo testo letterale, a proposito della revisione del concordato, là dove al punto 3 dice che «l'orientamento della revisione va prospettato in rapporto alla evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica; le direttive procedurali indicano nelle intese bilaterali previste dalla Costituzione la via da seguire per il procedimento di revisione del concordato».

Voi, onorevoli colleghi, con un ordine del giorno del centro-sinistra avallato dal Governo, ci dite che la via da seguire è quella delle intese bilaterali. Quando poi viene presentata una proposta di iniziativa parlamentare di questo rilievo, che intacca la possibilità di intese bilaterali, vi rifugiate dietro lo scudo (non crociato) del partito.

Si dice: questo non è problema di Governo. Ieri l'onorevole La Malfa, rispondendo ad una mia osservazione relativa alla verifica della maggioranza che in questi giorni si va compiendo (e non può non compiersi) ha risposto: onorevole Almirante, questo non è problema di Governo, non è incluso negli accordi di Governo.

Lo so che non è un problema di Governo; so però che è ignobile che si costituisca una coalizione di Governo la quale considera fondamentale la spartizione dei posti alla RAI-TV o nelle banche di Stato, e considera irrilevante, comunque superabile, comunque oggetto di una controversia non di fondo, un problema di questo peso e di questa importanza. Voi state seguendo la strada della non correttezza, della immoralità politica. E questo giudizio non riguarda le sinistre, le quali fanno il loro gioco — un gioco che io mi permetto di ritenere, ma certamente sbaglio, errato — ma questo nostro giudizio riguarda soprattutto il settore della democrazia cristiana e comunque i settori governativi. I partiti di Governo, i gruppi parlamentari che appoggiano il Governo hanno una veste particolare, non possono concedersi i lussi che le opposizioni forse si possono concedere. Voi, come Governo, non potete agire strumentalmente e soprattutto non potete permettervi

di agire strumentalmente come delegazioni dei vari gruppi o partiti al Governo, non potete divorziare la sera e sposarvi al mattino come certamente vi accingete a fare nei prossimi giorni; non potete barattare il divorzio con le regioni, perché tutto questo è vergogna, e ciò non importa, perché riguarderà voi; ma tutto questo è danno per lo Stato italiano, che non vi appartiene e che non potete trattare in questo modo. (*Applausi a destra*).

E adesso, onorevoli colleghi, vi chiedo scusa perché non ho finito e debbo tornare — dopo aver parlato della ragion politica dell'articolo 7 della Costituzione e quindi della ragion politica di questo problema — alle questioni costituzionali, perché debbo un pochino fare l'avvocato del diavolo e rispondere in anticipo alle obiezioni che facilmente possono essere mosse — e certamente con larga dottrina saranno mosse — dalle altre parti. Debbo occuparmi cioè dell'articolo 34 del concordato, perché la tesi di coloro i quali sostengono che con legge ordinaria si può procedere è non soltanto relativa alla valutazione dell'articolo 7 — e credo di averne parlato anche troppo ampiamente — ma è relativa alla valutazione dell'articolo 34 del concordato in rapporto con le proposte di legge Fortuna e Baslini.

L'onorevole Fortuna e l'onorevole Baslini, sostenitori nel merito e dal punto di vista costituzionale di questa proposta di legge, ritengono infatti (non voglio discutere la loro buona fede) che l'introduzione dell'istituto del divorzio non modifichi l'articolo 34 del concordato. Mi sarebbe molto facile, onorevole Fortuna, rispondere con una scrollata di spalle, con una battuta, naturalmente con tutto il riguardo per lei e per la sua fatica; polemicamente, mi sarebbe molto facile. Infatti, mi sarebbe molto facile rilevare che, se davvero l'introduzione dell'istituto del divorzio non modificasse il concordato, tutto il chiasso che la sua parte, ed ella in prima persona, avete fatto per anni e state facendo ancora oggi nei confronti della nefasta eredità, del nefasto regime che attraverso l'articolo 34 ha introdotto nella legislazione italiana la soggezione alla Chiesa in ordine al matrimonio, quella polemica non solo sarebbe strumentale, ma sarebbe ridicolmente controproducente.

Sono anni che le due polemiche vanno di pari passo: quella per l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione e quella contro l'articolo 34, cioè contro ciò che il fascismo avrebbe ceduto. Lo riconosciamo: si è trattato di un concordato; e forse l'articolo 34 ha costituito uno tra i riconoscimenti

— diciamo garbatamente — che la Chiesa più ambiva. Tutti sappiamo (lo ha ricordato l'onorevole Tripodi in recenti dibattiti, e lo ricorda anche il relatore per la maggioranza) che la Chiesa voleva di più e non ottenne quel « più » che voleva dal capo del regime fascista. Ma tutti sappiamo anche che la Chiesa teneva particolarmente all'articolo 34.

Sono anni — ripeto — che queste due polemiche (quella contro il concordato in generale e contro l'articolo 34 in particolare, e quella per il divorzio) procedono di pari passo. Vi siete accorti voi stessi di non potere logicamente condurre l'una senza l'altra. Il vostro bersaglio è l'articolo 34 in certe sue formulazioni, che ora ricorderò, e in certe sue interpretazioni, che ora pure ricorderò.

Quando vi si domanda se vogliate modificare l'articolo 34, rispondete: « Per carità! L'articolo 34 non c'entra, esso resta inalterato ». Onorevole Fortuna, ella mi darà atto che si tratta di una tesi dialetticamente (e dialetticamente tutto possiamo sostenere qui dentro e fuori di qui) anche abile; si tratta di « glissare » invece che affrontare un ostacolo. Ma sostenere che l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico non innovi sul testo dell'articolo 34 del concordato è assolutamente impossibile.

Potrei anche fermarmi qui, ma voglio motivare la mia affermazione, che potrebbe sembrare ai colleghi troppo drastica.

Sempre per fare il contraddittore di me stesso, in attesa dei validi contraddittori delle altre parti, ricordo a me stesso non ciò che è scritto nella relazione per la maggioranza, perché (lo dirò fra poco, e me ne dispiace) sia la relazione del collega Lenoci sia quella introduttiva del collega Baslini sono fortemente manchevoli sotto l'aspetto costituzionale: dicono assai poco e, anzi, la relazione Lenoci dice cose pesantemente contraddittorie le une nei confronti delle altre; mi riferirò a ciò che più validamente — devo osservare — il collega Ballardini in questa legislatura e il collega Martuscelli nella precedente legislatura hanno obiettato, in sede di Commissione affari costituzionali, alle tesi che mi sono permesso di sostenere. In particolare l'onorevole Martuscelli, socialista, nella scorsa legislatura mi invitò, con la serenità di cui era ed è senza dubbio capace, a considerare partitamente la prima parte dell'articolo 34 del concordato e la seconda parte; e mi invitò a pormi una domanda, in primo luogo: se la prima parte costituisca una norma di principio e di indirizzo oppure una norma giuridica. La prima parte dice: « Lo Stato italiano, volendo ridonare

all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Chiedono i colleghi del partito socialista se il primo comma dell'articolo 34, con questa formulazione in cui si parla di sacramento in un testo giuridico, sia una norma di principio e di indirizzo oppure una norma giuridica. Si può rispondere in due modi.

In primo luogo, ammettiamo che si tratti di una norma di indirizzo e di principio e non di una norma giuridica propriamente detta. In questo caso, la nostra tesi è ancora più valida perché, se si tratta di una norma di indirizzo e di principio, il modificarla sconvolge tutto il sistema; se si trattasse solo di una norma giuridica, il modificarla potrebbe non essere considerato uno sconvolgimento del sistema.

Ma, poi, faccio un'altra domanda: c'è qualcuno che sappia spiegare, in quest'aula o fuori di qui, la differenza, in termini giuridico-costituzionali, fra norma di indirizzo o di principio e norma giuridica vera e propria? Vorrei saperlo, così come vorrei sapere da tanti anni, e non ci sono ancora riuscito, la distinzione famosa tra le norme precettive e le norme direttive della nostra Carta costituzionale. Vorrei saperlo soprattutto dai colleghi di sinistra, perché, quando su altri argomenti, nelle interpretazioni costituzionali, qualcuno — magari il sottoscritto — tenta una timida distinzione fra norma precettiva e norma direttiva, sono proprio le sinistre, nel quadro della più avanzata interpretazione della Carta costituzionale italiana, a negare che si possa distinguere tra norma e norma; a negare che si possa attribuire validità cogente ad una certa norma e ad altra no; a negare che una norma abbia maggiore dignità costituzionale di un'altra, e anzi a ingiuriare come nemici della Costituzione, nella sua accezione più moderna e più valida, proprio coloro che tentano determinate differenziazioni.

Quindi, questa prima osservazione socialista non sembra convincente. E se non convince questa affermazione e se si mantiene all'articolo 34, primo comma, il significato giuridico e costituzionale che oggi esso acquista, non perché recepito nella Costituzione, ma perché, come ho detto prima, l'articolo 7 ha per lo meno stabilito come norma sulla produzione giuridica che per rivederlo si debba procedere in determinati modi, il discorso cade ancora una volta, perché la dizione è chiara: « Lo Stato italiano, volendo ridonare

all'istituzione del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Ma io debbo darvi, colleghi dell'estrema sinistra e di sinistra, e anche democristiani, un altro piccolo dispiacere. Ho davanti a me la relazione Rocco e la relazione Solmi al disegno di legge che fu ritenuto necessario — fatto significativo — dal governo fascista per dare attuazione alle norme del concordato sul matrimonio. Uscirono allora due disegni di legge: uno relativo all'attuazione delle norme concordatarie in genere ed uno specifico (uscirono lo stesso giorno, ma erano due disegni di legge diversi) relativo alla normativa sul matrimonio.

Debbo darvi qualche dispiacere, dicevo, perché ci avete imbottito il cranio nei giorni scorsi, a proposito della riforma del codice di procedura penale, con le vostre polemiche, spesso esagitate, alla Nenni vecchia maniera, vecchio stile, nei confronti dei codici Rocco. Ho qui dinanzi a me la relazione Rocco, che ci riguarda, perché è direttamente interpretativa della volontà del legislatore di allora, una relazione al cui valore interpretativo non si può sfuggire; ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, che ci comandano di interpretare una legge secondo la connessione delle parole e l'intenzione del legislatore. È una relazione alla quale non potete sfuggire, colleghi di tutte le parti variamente o variopintamente antifasciste, perché quando si è stabilito e sancito, oltre 20 anni fa, che la Repubblica ha posto la firma di avallo sotto il concordato stipulato dal pontefice di allora e dal capo del fascismo, se ne devono subire le conseguenze anche giuridiche.

Questa relazione è un elemento di interpretazione dal quale non si può decampare. Lo avete letto, per cortesia, colleghi che vi agitate per dimostrare l'inconsistenza delle nostre tesi costituzionali? Non mi permetterò certamente di leggervi per intero e neanche in parte queste due relazioni; mi permetterò soltanto di citare qualche passo, che è di notevole importanza.

A pagina 1 della relazione Rocco al disegno di legge di applicazione dell'articolo 34 si legge: « Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso consiglia innanzi tutto di ravvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso ». Rocco insiste su questo concetto di ravvicinamento. Riconosco io stesso che il concetto di ravvicinamento in

termini giuridici è un concetto un po' vago, e allora a pagina 3 il legislatore del tempo torna su questo concetto e dice: « il Governo del Re confida di aver raggiunto l'obiettivo di ravvicinare o addirittura unificare in punti di particolare interesse politico la disciplina del matrimonio civile e quella del matrimonio religioso », a smentita di tutti coloro che con molta leggerezza e senza aver letto né il disegno di legge, né soprattutto la relazione hanno dichiarato che, poiché la parola « sacramento » nel disegno di legge non compare — e non poteva comparire in un disegno di legge: oltre tutto sarebbe stato irriverente — vi sarebbe stato dall'articolo 34 del concordato al disegno di legge di attuazione un allontanamento, un rallentamento degli impegni, dei vincoli che erano stati assunti dal punto di vista giuridico.

È esattamente il contrario, e ve lo dimostrano altre due formulazioni ancora più chiare di questa, là dove si dice: « E poiché il concordato attribuisce ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulla nullità dei matrimoni regolati dal diritto canonico, necessità vuole che anche la valutazione preventiva delle cause che dovrebbero impedire il matrimonio sia fatta dalle autorità ecclesiastiche. Ciò non è stabilito espressamente dal concordato, il quale si occupa solo dei giudizi di nullità, ma l'applicazione franca e leale che lo Stato italiano intende di dare al concordato deve portare a questa logica conclusione ». Strani termini in una relazione governativa: « applicazione franca e leale »; termini certamente imprudenti se dovessero essere usati da un Governo democristiano o di centro-sinistra di oggi, termini, però, sufficientemente chiari per allora e per oggi se si vuole interpretare la volontà del legislatore di allora.

E c'è un'annotazione ancora più precisa a pagina 5 di questa relazione; e credo che il passo che sto per citare chiuda veramente, se i colleghi della maggioranza avranno la bontà di leggerlo e di commentarlo con serenità, ogni possibile polemica a questo riguardo. Ascoltate: « Non potrebbe quindi lo Stato » (parla dell'interdizione e delle sue conseguenze sul matrimonio o sulla nullità del matrimonio) « riconoscere effetti civili al matrimonio contratto dall'interdetto. Con ciò non si sottrae il matrimonio alle norme del diritto canonico, da cui deve essere regolato, giacché anche per il diritto canonico un infermo di mente non è ammesso a contrarre matrimonio ».

Quindi il legislatore fascista (un legislatore che faceva capo ad un Governo il quale,

nel corso delle trattative, aveva detto « no » quando gli era stato chiesto un impegno relativo alla futura attività legislativa), interpretava, però, lealmente le norme che aveva ritenuto di approvare; ed in una interpretazione chiara e leale dell'articolo 34 del concordato riconosceva le conseguenze letterali — vorrei dire lessicali — di tale articolo, che occorre modificare attraverso una procedura di revisione costituzionale o attraverso un'intesa bilaterale, se si vuole giungere alle conseguenze alle quali voi ritenete di dover giungere.

Trascuro di leggere qualche passo della relazione Solmi, la quale è ancora più avanzata, non essendo formulata dal Governo di allora; è ancora più avanzata — vorrei dire più lassista in qualche modo — e quindi darebbe ancora maggior torto alle vostre attuali tesi che non la relazione Rocco nei passi che io mi sono permesso di leggervi.

Ora, prima di avviarmi rapidamente alla conclusione, debbo fare qualche osservazione, come avevo preannunciato, sulle relazioni che i colleghi Baslini e Lenoci hanno presentato, e specificamente, come è ovvio, in questa sede, sulla parte costituzionale delle due relazioni. E ciò perché credo sia corretto da parte nostra dare prova che leggiamo i documenti delle altre parti politiche e che cerchiamo di meditarli e di rispondere.

Debbo rilevare — e non se ne dolgano i colleghi di parte liberale, per la verità quasi tutti assenti — che la relazione Baslini è particolarmente manchevole, poiché dedica due o tre capoversi agli aspetti costituzionali del problema. Mi sarei aspettato di più, perché quando, nella scorsa legislatura, venne l'onorevole professor Bozzi in Commissione affari costituzionali ci tenne un interessante, illuminante « doppio discorso ». Sennonché, era presente l'onorevole Ruffini del gruppo della democrazia cristiana, il quale, subito dopo l'intervento dell'onorevole Bozzi, lesse un testo di *Istituzioni di diritto pubblico*, pubblicato qualche anno prima dall'onorevole Bozzi, in cui erano state sostenute tesi esattamente contrarie. L'onorevole Ruffini ha fatto malissimo, perché, da quel giorno, abbiamo perso il concorso dell'onorevole Bozzi in Commissione affari costituzionali. Si è fatto sostituire, ed è veramente un peccato, non perché i colleghi che lo hanno sostituito non siano capaci, ma perché era simpatico per noi potere avere in Commissione affari costituzionali un professore di vario diritto, non *utriusque iuris*, ma di tutti i diritti costituzionali di questa terra e di questa Italia. Quindi mi

rendo conto dei motivi per i quali il gruppo liberale sia stato molto reticente in tema di diritto costituzionale, e sorvolo.

La relazione del collega Lenoci, invece, dedica un più ampio spazio ai problemi dei quali mi sto interessando, e mi permetto qualche osservazione. Dopo aver detto una cosa ovvia, che mi sono studiato di dimostrare essere lapalissiana all'inizio del mio intervento, e cioè che con l'articolo 7 non si intende operare una recezione dei patti lateranensi nella Carta costituzionale, l'onorevole Lenoci aggiunge questa motivazione stupefacente: « per la semplice considerazione che mai un trattato tra due Stati può trovare posto in una Costituzione » e poi fra parentesi ci mette Calamandrei. Oh bella ! Perché ? Ai sensi dell'articolo 7, il trattato e il concordato non hanno forse trovato posto nella nostra Costituzione ? Quale posto esso sia, lo giudicherà l'onorevole Lenoci; un posto di una notevole importanza, ha detto per primo l'onorevole Togliatti, che ha formulato (forse l'onorevole Lenoci non se lo ricorda o non lo sapeva) il testo dell'articolo 7 insieme con lo onorevole Dossetti. Ma come si possono dire queste cose, mettendoci poi tra parentesi Calamandrei ? State attenti colleghi dell'estrema sinistra o di altro settore nel citare il Calamandrei ! Io ho sempre pronto qui il Calamandrei « numero uno », come abbiamo pronti i « numeri uno » di altre estrazioni. Il Calamandrei « numero uno », all'Assemblea Costituente, il 23 aprile 1947 diceva: « Per esempio, la materia matrimoniale, che è quella sulla quale sopra tutto si è aggirata la discussione in questi ultimi giorni, è, in gran parte, per il novantanove per cento si può dire, già regolata dall'articolo 7 che, richiamando e mantenendo in vigore nella Costituzione l'articolo 34 del concordato, viene, per rinvio, a dare carattere di norma costituzionale a questo articolo che regola appunto la materia matrimoniale ». Questa tesi che nemmeno il più estremista tra i « missini » oggi sosterebbe, la sosteneva il Calamandrei.

ROBERTI. Il Calamandrei « numero uno » è quello dei codici.

ALMIRANTE. Il collega Lenoci non ha letto queste vecchie cose (rendo omaggio alla sua giovinezza, se non altro di idee), e cita Calamandrei, come se fosse una autorità in merito, quando è meglio non citare certi autori. E poi aggiunge che un trattato non può trovare posto in una Costituzione (tra parentesi, Calamandrei), perché i trattati sono tem-

poranei, modificabili e annullabili, dimenticando che l'articolo 7 prevede, proprio perché i trattati sono temporanei, come possano essere modificati i patti lateranensi. È molto serio scrivere queste cose in una relazione su un problema tanto importante, avendo detto di avere molto meditato, che il problema è maturo, che avete capito tutto. Studiate un pochino i testi costituzionali prima di redigere relazioni di questo genere. Si dice ancora (penso che sia sempre il Calamandrei l'ispiratore) che una « Costituzione è costituita » (è un po' brutto, ma non è colpa mia) « da un rapporto tra cittadini e Stato o tra cittadini e cittadini, mentre la sostanza di un trattato indica, al contrario, un rapporto tra Stato e Stato », cosicché il concordato, il trattato, i patti lateranensi sono un rapporto tra Stato e Stato, secondo il dotto estensore di questa illuminata relazione per la parte costituzionale.

Più avanti si fa un'altra citazione preziosa, che mi aspettavo: lo Jemolo! Anche qui, state attenti, perché lo Jemolo lo abbiamo in tutte le salse, ve lo possiamo cucinare anno per anno, qualche volta mese per mese, nei suoi diversi atteggiamenti. Siete tra Scilla e Cariddi, tra il Calamandrei e lo Jemolo; siete in una splendida compagnia di camaleonti, come diceva Togliatti a proposito del Missiroli nel 1947.

Si dice dunque, nella relazione Lenoci, che « si ritiene, con il Del Giudice e con lo Jemolo, che il principio, contenuto nel capoverso dell'articolo 7, sembra avere la portata di una norma sulla produzione giuridica, con cui si è inteso solo « stabilire il modo col quale possono essere modificati i patti in parola ». Ed io leggo questo « si ritiene che » in una relazione in cui si sostiene esattamente il contrario. Ma insomma, mentre prima accusavo — cordialmente — l'onorevole relatore per la maggioranza di un difetto di dottrina, lo accuso qui di un eccesso di dottrina: sa troppe cose, l'onorevole Lenoci, sa perfino quelle che gli danno torto! Egli le scrive nella relazione, e sostiene: « Siccome ho torto, mi dovete dare ragione ». Ma non basta il peso dei voti per ottenere ragione, quando si manifesta con le proprie stesse parole di avere torto.

E aggiunge anche: « Ma, in ogni caso quel principio » (cioè il principio ispiratore dell'articolo 7) « non poteva evidentemente imporre limitazioni maggiori di quelle previste negli stessi patti lateranensi ». Io ho già ricordato che i patti lateranensi (articolo 44) prevedono l'amichevole revisione del concor-

dato, così come di revisione amichevole oggi si parla, mentre si pratica invece una politica diversa. Ho ricordato che i patti lateranensi sono un'insieme di norme che quel regime non ritenne di costituzionalizzare, e che d'altra parte, in regime di costituzione non rigida, non si poteva neppure pensare di costituzionalizzare (assurdo sarebbe stato inserire nello Statuto albertino un articolo del tipo dell'articolo 7). Ho ricordato, cioè, che quel regime si comportò durante la trattativa nell'interesse dello Stato italiano e nell'interesse della Chiesa italiana, entro limiti di autorità e al tempo stesso di moderazione; e oggi si viene a dire, da parte di un relatore rigidamente antifascista e anticoncordatario, che non si possono imporre limitazioni maggiori di quelle previste nei patti lateranensi. Anche questo mi sembra un po' ridicolo.

Sono queste le osservazioni cortesi che volevo fare a proposito delle relazioni che mi sono trovato di fronte. Prima di giungere alla conclusione, vorrei fare una domanda un po' maliziosa: per qual motivo vi siete rifiutati, fin da quando questa polemica ha avuto inizio, di dar luogo, come noi abbiamo sempre chiesto, alla procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione? Voi sapete, colleghi dell'attuale maggioranza divorzista, che i conti, o con il *referendum* o con la Corte costituzionale, si dovranno fare. Ho la bontà di dirvi « si dovranno fare » e non « li dovete fare » perché il giorno in cui si arriverà ad una resa dei conti attraverso una sentenza della Corte costituzionale, o ancor più attraverso il *referendum*, arriveremo tutti alla resa dei conti, ci arriverà il popolo italiano, ci arriverà lo Stato. Non sono così ingeneroso da dire che ci arriverete; non mi auguro la sconfitta di alcuno, ma mi auguro la vittoria, o almeno la resistenza, di uno Stato italiano degno di essere chiamato tale.

Poiché alla resa dei conti ci arriveremo, poiché fatalmente, se la legge passerà, vi sarà qualche ricorso giudiziario che porterà dinanzi all'attenzione della Corte costituzionale la legge eventualmente approvata, o addirittura potrà esservi, come è stato preannunciato, un ricorso al *referendum ex* articolo 75 della Costituzione, vorrei sapere — la domanda è maliziosa, ma muove da una curiosità autentica — perché non avete accettato la procedura che noi suggeriamo. Non mi si dica che si sarebbe perso molto tempo, perché ormai penso non sia più questione di mesi. Abbiamo sperimentato la procedura di revisione costituzionale per altre norme: cito, tra le altre, una norma a noi particolarmente sgradita,

contro la quale facemmo un pesante ostruzionismo, contro la quale mi onoro di avere personalmente fatto un pesante ostruzionismo: la legge istitutiva della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. In prima lettura vi fu (per merito, dico io, per demerito, direte voi, del nostro gruppo parlamentare) una battaglia lunga e accanita; quando si tornò in seconda lettura per le procedure, non avemmo non dico la volontà (quella c'era), ma la possibilità di dar luogo ad alcuna battaglia costituzionale. Tre mesi dopo la legge scivolò via liscia, senza alcuna possibilità di ricorso per incostituzionalità, che in quel caso sarebbe stata una possibilità piuttosto vaga e generica, lo riconosco. In questo caso è una possibilità che nessun collega vorrà contestare essere invece concreta. E allora, cosa volete? Volete determinare uno stato d'animo di profonda inquietudine, di grosso turbamento, di contestazioni giuridiche e costituzionali che « dilacererebbero » (come diceva tanti anni fa De Gasperi) il corpo già tanto dilaniato della nostra patria?

Qual è il motivo per cui, potendo scegliere la strada dell'articolo 138 della Costituzione, scegliete invece quella che porta fatalmente alle forche caudine o di un giudizio della Corte costituzionale o ex articolo 75 della Costituzione? L'articolo 138, è bene lo si dica in quest'aula (perché la dottrina dei colleghi è profonda, ma — non dico la ignoranza — la minor dottrina dell'opinione pubblica è altrettanto acquisita); è bene dire in questa Camera che la procedura di revisione costituzionale da noi suggerita non richiede né in prima né in seconda lettura la maggioranza dei due terzi, come qualche giornale va stampando, chiede semplicemente la maggioranza dei componenti della Camera. Se vi è in seconda lettura la maggioranza dei due terzi non si fa ricorso al *referendum*; se non vi è in seconda lettura la maggioranza dei due terzi si può fare ricorso al *referendum*. Esattamente come per l'articolo 75? No. Per l'articolo 75 si può far ricorso al *referendum* se lo chiedono 500 mila elettori o 5 consigli regionali, per l'articolo 138 si può far ricorso al *referendum* anche se ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera. Questa è una clausola relativa solo all'articolo 138. Il che mi fa maliziosamente pensare che si preferisca la procedura dell'articolo 75 alla procedura dell'articolo 138 perché non si vuole facilitare un eventuale quinto dei componenti di questa Camera nella richiesta di un *referendum* che diventerebbe obbligatorio, ma che in quel caso non sarebbe (io ho l'obbligo morale di farvelo pre-

sente) un *referendum* dilacerante, perché un conto è il *referendum* abrogativo di una legge approvata dal Parlamento e un conto è quello di verifica ex articolo 138 della Costituzione di una legge approvata dal Parlamento. La differenza non è soltanto formale, è sostanziale; e la differenza non è giuridica, non è costituzionale: è politica, è morale. Comunque io mi auguro che i colleghi dell'attuale maggioranza ci vogliano dare qualche spiegazione.

Concludo, colleghi della democrazia cristiana, con una citazione. Mi è capitato fra le mani per caso (ognuno di noi ha il gusto di conservare vecchie carte) un fac-simile del titolo con cui *Il Popolo* uscì giovedì 24 aprile 1947, subito dopo l'accanita discussione che ebbe luogo all'Assemblea Costituente sull'articolo 29 della Costituzione e sulla indissolubilità del matrimonio. Prevalse allora una certa maggioranza la quale portò a non approvare la parola « indissolubile » dopo « matrimonio » e quindi aprì (si disse allora) la strada all'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento giuridico. Titolo de *Il Popolo*: « La coalizione dei socialcomunisti, rinforzata da saragattiani, repubblicani, azionisti e massoni, introduce nella Costituzione la minaccia del divorzio ». Ieri ripetevo questo titolo tra me e me, e dicevo: questa è l'onorata società — eccoli tutti! — insieme con la quale, colleghi della democrazia cristiana, da anni vi siete messi. Ci sono tutti: i socialcomunisti rinforzati da « saragattiani » (quindi anche loro sono rappresentati), repubblicani, azionisti (che sono tuttora numerosi qui dentro), e massoni (non vorrei che l'allusione fosse per il gruppo liberale, speriamo di no) introducono nella Costituzione la minaccia del divorzio. Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, questa — ripeto — è l'onorata società. Questi sono coloro ai quali globalmente Aldo Moro vuole dedicare la strategia dell'attenzione. E voi ne siete compensati, perché ricevete cortesi e garbate attenzioni dalla coalizione della onorata società insieme con la quale vi siete messi, contro la quale vi trovaste oltre 20 anni or sono e dalla quale siete stati mortificati ieri sera.

Ma la maggiore mortificazione non l'avete ricevuta voi. La maggiore mortificazione la riceve lo Stato italiano. Vedete: ai tempi di De Gasperi — mi sia consentito dirlo con tutta umiltà — questi problemi erano agitati come problemi di religione e poteva essere una posizione sbagliata, poteva essere ritenuta una posizione eccessiva, comunque era una posizione.

Successivamente questi problemi sono stati agitati come problemi di Stato; più avanti sono diventati problemi di Governo; oggi sono problemi di partito. E c'è un Governo — con tutto il riguardo, collega Dell'Andro — il quale diserta anche fisicamente le proprie responsabilità di fronte a problemi di questo genere. Non sono più nemmeno problemi di Governo: sono problemi di partito. E un partito come il vostro può far parte di una coalizione con l'onorata società nel momento stesso in cui l'onorata società ribalta contro di voi la guerra di religione che un tempo, in nome di antichi e spero non spenti ideali, voi ritenevate di potere condurre. Noi continuiamo quella battaglia, onorevoli colleghi. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

CERVONE. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE. Sembrerebbe, onorevoli colleghi, non soddisfacente il doversi chiudere nella trincea costituzionale per la difesa dell'istituto della famiglia quale nasce dal matrimonio indissolubile. Più bello, direi più eroico, sarebbe l'affrontare il problema nel merito e, in questa sede, convincere i colleghi della non saggezza politica del voto a favore del divorzio. Questo stato d'animo, non disgiunto da un pizzico di scetticismo sulle argomentazioni di natura costituzionale, avevo quando mi fu conferito l'incarico e l'onore di essere il relatore alla prima Commissione della Camera sulle proposte di legge Fortuna e Baslini. Ma questo stato d'animo, derivato indubbiamente da una superficialità di giudizio, è venuto via via trasformandosi in una persuasione ben radicata di diniego costituzionale all'istituto del divorzio, a mano a mano che si è avuto modo di entrare nell'intimo della lettera, dello spirito e della storia della Costituzione.

È stato, direi, un bel passaggio da quella che poteva essere una difesa d'ufficio, come alcuni possono pensare, alla maturata persuasione che porta ad affermare sicuramente che la Costituzione della Repubblica italiana è contro l'istituto del divorzio.

Non trattasi, è bene precisarlo, di opposizione derivante solo da un credo religioso o da una fede politica; ma, pur essendo questi i valori che legittimano ognuno di noi a combattere per quanto crede e per quanto afferma, tuttavia da uomini responsabili stiamo

valutando e dobbiamo valutare la nostra adesione od opposizione a queste due proposte di legge esclusivamente alla luce di quanto dispone la Costituzione repubblicana. Costituzione repubblicana che tutti abbiamo creato, e che, giustamente, si è voluto che disciplinasse la vita democratica del nostro paese.

Si tratta quindi non di confessionalismo di comodo, così anacronistico quanto spese volte sterile e controproducente, ma di un rispettoso omaggio alla Carta costituzionale del paese che, se si lasciasse logorare, creerebbe precedenti imprevedibili. Il che interessa, quindi, tutti coloro che questa Carta hanno voluto e hanno sottoscritto. Né fa velo su quanto andrò esprimendo la mia personale convinzione, la profonda fede nel credo religioso e l'appartenenza ad una parte politica particolarmente impegnata su questo tema. Tutto ciò è patrimonio spirituale e concettuale largamente acquisito dalla stessa maggioranza del popolo italiano, ed è pertanto tale da richiedere il rispetto degli altri, e un giustificato, maturo impegno che si espliciti secondo le leggi dello Stato e i regolamenti del Parlamento. Cosa direbbero i colleghi se noi non avessimo la forza e il coraggio di difendere le nostre idee? Non quindi ostruzionismi, ma convinzione di difendere la società italiana, così come noi l'intendiamo. Il matrimonio, in Italia, ha trovato riconoscimento costituzionale, all'articolo 29, quale fondamento della famiglia intesa come « società naturale ». Dice infatti detto articolo al comma primo: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». L'articolo 2 della stessa Costituzione afferma: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ». Da questi due articoli deriva la priorità e dell'uomo, nei suoi diritti inerenti alla persona, e della famiglia, come prima e fondamentale formazione sociale, che l'ordinamento riconosce, non crea, perché ad esso stesso preesistente, e che quindi si pone come ordinamento autonomo ed originario. Sicché, ove lo Stato intendesse interferire su di esso alterandolo, travalicherebbe i suoi compiti; i caratteri originari del matrimonio costituiscono infatti un limite ai poteri del legislatore. Proprio in base a tale visione il costituente fissò in modo armonico i principi inerenti all'articolo 2 ed all'articolo 29 della Costitu-

zione. Garantisce infatti il costituente, all'articolo 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo come singolo, e garantisce le formazioni sociali in cui egli svolge la propria personalità; all'articolo 29 individua la famiglia quale formazione sociale, definendola società naturale.

Il costituente infatti non solo ha stabilito la intangibilità di tali fondamentali diritti che ha dichiarato, appunto, inviolabili e quindi immutabili, ma ne ha assicurato la tutela imponendo allo Stato di svolgere rispetto ad essi un'azione di solidarietà politica, economica e sociale.

Per questo aspetto il nuovo Stato italiano trae la sua origine certamente dalla concezione giusnaturalistica, avendo assunto come principi indefettibili del suo ordinamento, valori propri dell'ordinamento naturale, che perciò per la loro immanenza non può mutare o trasformare senza trasformare anche se stesso; il che ovviamente è consentito soltanto attraverso una produzione giuridica dello stesso tipo di quella creatrice dell'ordinamento, e cioè attraverso una riforma costituzionale.

Quello della società naturale, d'altronde, non è un concetto astratto o privo di contenuto, ma trova rispondenza nel substrato dei valori morali, etici, religiosi, culturali, economici, sociali, tradizionali che fanno di un agglomerato umano una nazione, cioè un elemento essenziale di uno Stato.

Orbene, da tutta la Costituzione emerge in maniera evidente che la famiglia quale società naturale che il costituente aveva presente (e non poteva essere altrimenti) è quella che scaturisce da quella tradizione, da quella storia, da quei rapporti sociali che caratterizzano la nazione italiana, distinguendola dalle altre.

Dai lavori parlamentari risulta che non vi fu alcun costituente che abbia messo minimamente in dubbio che tra le componenti essenziali di un ordinamento naturale vi fosse anche l'elemento religioso, ben specificatamente individuato in quello cattolico. Non accettando d'altra parte questa impostazione e questa consequenzialità si dovrebbe affermare che la società naturale italiana affonda le radici e trae i suoi principi in una concezione illuministico-materialistica estranea alle nostre tradizioni e certamente non sentita e neppure ipotizzata dal costituente.

Ecco perché il concetto di indissolubilità del matrimonio è *in re ipsa* e fa parte quindi del tessuto connettivo della concezione della famiglia; e di ciò bisogna tener conto nello interpretare la Costituzione.

D'altra parte, quella parte dell'Assemblea Costituente che difese la necessità di una espressa previsione dell'indissolubilità del matrimonio, forse presagendo la possibilità di successivi dubbi interpretativi, che hanno determinato oggi questa discussione, insistette perché tale termine « indissolubile » fosse inserito nel dettato costituzionale, ma mai dubitò, come non dubitarono altri, che il principio della indissolubilità fosse stato accolto dall'articolo 2, dall'articolo 7, dallo stesso articolo 29 e poi dagli articoli 30 e 31 della Costituzione.

Chiaramente, l'onorevole Merlin definì il concetto di « naturale » e del perché di tale definizione, affermando che si era voluto all'articolo 23, oggi 29 della Costituzione, proprio adottare con le parole: « La famiglia è una società naturale », una definizione esatta della famiglia, che non può essere negata da nessuno, a qualunque scuola appartenga. Infatti l'onorevole Merlin disse che a parte lo stabilire quando sia sorto lo Stato, e quale Stato, ognuno comprende che la famiglia lo precede. Lo Stato è l'organizzazione giuridica della società; ma di quale organizzazione giuridica si tratta? si domandava l'onorevole Merlin. Non parliamo dello Stato moderno, che è recentissimo; ma anche a risalire nei secoli gli studiosi non scorgono una forma chiara di organizzazione statale, ma ritengono che l'unica forma di organizzazione, l'unico centro nel quale si afferma il principio di autorità è la famiglia, nella quale il capo è padre, legislatore e sovrano. Più tardi, più famiglie daranno vita alla tribù, e questa è la forma primordiale di Stato. Ma la famiglia ha preceduto questa organizzazione. Noi diciamo che questo concetto è affermato con le parole: la famiglia ha dei diritti primordiali propri, che lo Stato non deve concedere come una graziosa concessione, ma che deve semplicemente riconoscere perché preesistenti alla sua organizzazione.

E la onorevole Gallico Spano mentre accettava il principio secondo cui la famiglia esiste soltanto quando la sua costituzione è regolata dalla legge, quando è fondata sul vincolo del matrimonio, affermava però che « questo vincolo crea un organismo, un istituto che ha delle leggi naturali preesistenti alle leggi dello Stato ». E concludeva: « Accettiamo inoltre questa formulazione anche perché è la semplice constatazione di un fatto che genera però la ricerca dei rapporti tra questa società naturale, costituita dalla famiglia, e lo Stato ».

Forse è bene ricordare quanto l'onorevole Preti intuiva chiaramente, opponendosi alla tesi secondo cui il concetto di società naturale richiamerebbe quello dell'indissolubilità. Egli (forse è bene soffermarsi un po' su questo punto), riferendosi al concetto espresso dall'onorevole La Pira quando si discute sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, così si esprimeva: « La contrapposizione allo Stato di un altro ordinamento si propongono, dunque, i democratici cristiani, quando vogliono premettere al titolo II la dichiarazione che la famiglia è una società naturale. Questa definizione, già di per se stessa molto sospetta, in quanto è l'unica del testo costituzionale e non ha precedenti del genere in nessun'altra Costituzione, appare anche assolutamente impropria dal punto di vista giuridico, posto che in siffatti termini giusnaturalistici ci si poteva esprimere al massimo fino alla fine del secolo decimottavo. Se pertanto, nonostante ciò, si è così insistito su questa formulazione » — diceva l'onorevole Preti — « è chiaro che si intende attraverso di essa perseguire un preciso fine. Si voleva infatti affermare, per ricorrere all'espressione usata dall'onorevole Corsanego in sede di Commissione, e ieri riecheggiata » — diceva l'onorevole Preti — « dall'onorevole Merlin, che la famiglia ha dei diritti originari, preesistenti alla Costituzione dello Stato; proposizione politicamente molto insidiosa in quanto partendo da essa i suoi sostenitori identificano artificiosamente i pretesi diritti naturali della famiglia e le proprie tesi di parte; con l'arrogarsi il monopolio di interpreti dello spirito familiare, tendono a disconoscere allo Stato il diritto di disciplinare normativamente una determinata sfera onde asservirla ad un altro ordinamento. È per questo che l'onorevole La Pira ha potuto affermare che dal fatto che la famiglia abbia una sola costituzione e dei diritti ad essa connessi discende il criterio dell'indissolubilità del vincolo ».

Del resto, mi sembra che identico fosse il ragionamento dell'onorevole Merlin. In termini positivi si esprimeva l'onorevole Merlin, in termini preoccupati l'onorevole Preti, ritenendo che basarsi sul concetto di famiglia intesa come società naturale significasse accettare proprio quello che lo stesso onorevole Preti paventava.

È un chiaro discorso quello dell'onorevole Preti, di chi, direi, aveva capito bene l'iter consequenziale che scaturiva dalla concezione della famiglia quale società naturale, concezione diffusa in un paese come l'Italia, e nei termini giusnaturalistici. E il fatto costi-

tuito dall'opposizione dell'onorevole Preti, collegato al voto favorevole, accompagnato da chiara volontà esplicativa e dal concetto naturale, è quasi pari, direi, all'argomento di chi, in relazione all'articolo 29, come vedremo, interpreta il voto contrario all'affermazione del principio dell'indissolubilità come voto favorevole alla dissolubilità. Dico « quasi pari », perché nell'un caso si pone e si approva una *consecutio* logica positiva, nell'altro si respinge, proprio perché considerato pleonastico, il termine « indissolubile », senza altro affermare. Fu infatti proprio l'onorevole Merlin, in risposta ad una voce che disse: « A favore del divorzio vi fu un progetto Marangone », ad affermare: « Ad ogni modo se volete proporre il progetto siete sempre in tempo, ma proponetelo, non fate come si è fatto nella prima Sottocommissione in cui non c'era uno che si dichiarasse divorzista e tutti continuavano a ripetere che il popolo italiano non vuole il divorzio e che nessuno pensava di proporre una legge simile ». Nessuno si ribellò a questa presa di posizione dell'onorevole Merlin, che per altro aveva affermato: « Era perfettamente superfluo riaffermare nella Carta statutaria il principio monogamico della famiglia perché sarebbe stata quasi un'offesa alla nostra stessa civiltà, perché è tale un principio, questo, accettato da tutti, che non era il caso di parlarne ».

La famiglia monogamica rappresenta nel corso dei secoli una elevazione e un perfezionamento per il quale la famiglia, abbandonando forme di poliandria e di poligamia deprecabili, si avvia al suo perfezionamento, l'unione di un uomo con una sola donna e i figli procreati da loro. L'articolo 24 sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l'indissolubilità del matrimonio. Cadono per altro in volgare equivoco quanti confondono il concetto naturale, riferentesi all'uomo, con quello esclusivamente materiale. Naturale è quanto ha pertinenza con tutto ciò che attiene alla natura del soggetto, sicché naturale è il concetto minerale della pietra, quello animale del cane, quello razionale e animale — cioè misto, secondo una concezione filosofica larghissimamente accolta — dell'uomo.

La società naturale dell'uomo, quindi, risponde a tale natura dell'uomo stesso, per il quale non soltanto il sesso ha ragione di esistere. L'idea della famiglia, per altro, nella storia, nella tradizione italiana e nel sentimento popolare, è stata sempre unita con istintiva naturalezza al concetto di indissolubilità del matrimonio. Il contrario significa

forzare tale concetto, disconoscere le caratteristiche naturali della società familiare italiana. Che poi ciò si abbia perché questo popolo è cattolico, non credo che vi sia qualcuno che voglia negarlo, né che vi sia chi voglia escludere che, fra le componenti caratterizzanti una nazione, vi sia anche, e non secondaria, quella determinante della religione.

D'altra parte, proprio rispondendo all'onorevole Orlando, che nutriva alcune perplessità, dopo l'annuncio che il gruppo comunista avrebbe votato a favore dell'articolo 7, l'onorevole Togliatti, per chiarire che una Costituzione va fatta per una determinata nazione e che essa va rispettata nei suoi valori essenziali di unità, così diceva: « Insomma, vi è qualcuno che avrebbe voluto ad ogni costo che fossimo noi a condurre questa battaglia. No, signori: noi conduciamo le battaglie che sembra a noi debbano essere combattute, e quando riteniamo che, per consolidare l'unità politica e morale della nazione, debba essere presa una determinata posizione, la prendiamo, lo diciamo chiaramente e ci assumiamo tutte le responsabilità che ne derivano ». Dopo aver dimostrato che la esperienza sovietica della lotta alla Chiesa ortodossa era più motivata dai collegamenti di tale Chiesa con la politica zarista che non da intolleranza religiosa, affermava che « in Italia non vi è nemmeno contrasto tra un regime socialista e la libertà religiosa della Chiesa, ed in particolare con quella cattolica », volendo indubbiamente affermare che i valori essenziali di una nazione non sono calpestabili. Evidentemente, Togliatti vedeva molto più lontano di quanto, oggi, taluni non abbiano forse la capacità di vedere.

Né vale l'argomento secondo cui, dal momento che i costituenti non hanno introdotto nella Costituzione il principio della indissolubilità e che hanno votato contro la proposta di introdurre tale principio, sarebbe stato affermato il principio contrario, cioè quello della dissolubilità. Innanzi tutto, se si è respinto il termine « indissolubile », non si è mai votato, né si è mai parlato di inserire il termine « dissolubile ». D'altra parte, *lex quod voluit dixit*, soprattutto quando si tratta di leggi costituzionali. Se la Costituzione avesse voluto rompere una tradizione, come qualcuno afferma, avrebbe dovuto dire espressamente che il matrimonio era dissolubile, proprio perché si trattava di porre le regole fondamentali di una società che mai aveva accettato, anche quando non c'erano i democratici cristiani al Parlamento, il concetto del divorzio.

E in effetti tutta l'ampia e sentita discussione svoltasi intorno al tale argomento non fa minimamente pensare che si volesse contrabbandare il concetto della dissolubilità con l'abolizione del termine « indissolubile ». Non c'è infatti nessuno spiraglio, nessun termine che apra la possibilità di interpretare il « no » ad un concetto negativo come un « sì » ad un concetto positivo. Si trattava infatti, per la parte favorevole all'adozione del termine « indissolubile », di volere, per dirla con il Calamandrei, « una polizza di assicurazione » per evitare — come ebbe poi ad affermare l'onorevole Corsanego — che « un colpo di mano potesse scardinare l'istituzione fondamentale della società ». È vero; e la storia sta dando ragione a quei costituenti che richiedevano tale polizza, ritenendo mai sufficienti le garanzie su un argomento di così vasta rilevanza.

Se infatti volessimo dividere i costituenti, avremmo da una parte quanti assicuravano essere inutile, pleonastico, superato dalle norme dell'articolo 7 il termine « indissolubile »; e dall'altra quanti volevano che fosse espresso tale termine, per garantirsi meglio. Nessuno sosteneva che la mancata adozione di quel vocabolo significasse dire « dissolubile », termine che non fu neanche proposto come emendamento: abbiamo in proposito sentito l'onorevole dichiarazione dell'onorevole Merlin.

Ricordo a me stesso quanto altri autorevoli costituenti dissero: « Senza l'indissolubilità del matrimonio non vi è famiglia e senza famiglia manca un pilastro fondamentale alla costruzione dell'edificio statale a cui noi con la Costituzione tendiamo » (sono parole dell'onorevole Badini Confalonieri). E l'onorevole Togliatti, nel chiedere la votazione per divisione del primo comma dell'articolo 23, dichiarava: « Il nostro gruppo voterà per sopprimere la parola "indissolubile" in quanto riteniamo unicamente che la indissolubilità non debba essere inserita nella Costituzione, e non facciamo questione di divorzio ». Ed è a tutti noto il pensiero dell'onorevole Gullo. L'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per altro così dispone: « Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ».

Orbene, la legge delle leggi del popolo italiano applicata a tale articolo, ci dice: primo, la famiglia è la società naturale, naturale secondo la storia e la tradizione del popolo italiano: secondo, il matrimonio è fondamento

della famiglia; terzo, poiché trattasi di famiglia di questo paese, il matrimonio deve conformarsi alla tradizione di questo paese e quindi essere indissolubile; quarto, la Costituzione non porta accettazione del criterio di dissolubilità; quinto, la Costituzione, nelle intenzioni dei costituenti, non pone l'abolizione del termine indissolubile come affermazione di dissolubilità.

Stando così le cose il meno che possiamo avere è il dubbio sulla costituzionalità delle proposte di legge Fortuna e Baslini, e non credo che dinanzi a tanto argomento e alla sovrannità della Costituzione, quando mancasse persuasione, si possa procedere nel dubbio, e, soprattutto, quando ognuno ha a disposizione — come è stato già ricordato — l'articolo 138 della Costituzione stessa che permette la revisione costituzionale.

Cosa succederebbe, per esempio, se un magistrato, impegnato su una eventuale causa di divorzio, qualora le proposte Fortuna e Baslini fossero tradotte in legge, avesse ad adire la Corte costituzionale? Avremmo il tormento di questo popolo che vogliamo aiutare, secondo le tesi di alcuni. Ma avremmo un disordine che potremmo evitare solo che si avesse il coraggio di convincersi — come mi sono sforzato di fare in questo mio intervento — che solo una produzione legislativa della stessa natura di quella costituzionale può più serenamente risolvere il problema, dando ad esso certezza di diritto, evitando di fare della Costituzione uno strumento « troppo a disposizione » del mutare degli umori e degli atteggiamenti politici.

Non penso infatti che gruppi politici che alla Costituente tennero altro atteggiamento lo facessero per secondi e non nobili fini. Penso che essi reputino mutate le condizioni e gli atteggiamenti popolari. Se così è, se così essi credono, non una legge ordinaria potrà risolvere il problema, ma una modifica della Costituzione, soprattutto per quella onestà mentale che ognuno di noi, come singolo e come parte di un gruppo politico, ha ambizione di avere, e anche perché, se il mio argomento è certo e rispondente a corretti criteri logico-interpretativi, il nostro voto non potrebbe cambiare la sostanza costituzionale del problema, che sarebbe quindi trasferito domani da queste aule a quella della Corte costituzionale.

L'altro articolo contro cui urtano le proposte di legge in esame è l'articolo 7 della Costituzione, che richiama l'articolo 34 del concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede e i modi di modificazione dei patti lateranensi.

Gli argomenti dinanzi a noi sono i seguenti: se una modifica di una norma del concordato significhi modifica dell'articolo 7; come attuare le modifiche; se l'articolo 34 del concordato leghi lo Stato italiano.

Mi piace portare innanzi tutto il pensiero di un autorevole costituente, l'onorevole Calamandrei, per affermare una persuasione comune avuta durante i lavori dell'Assemblea costituente per cui era fuori di dubbio per tutti che l'approvazione dell'articolo 7 era risoluzione del problema del matrimonio concordatario. Diceva infatti l'onorevole Calamandrei: « La indissolubilità del matrimonio è garantita con l'approvazione dell'articolo 7 che ha inserito nella Costituzione i patti lateranensi in cui c'è l'articolo 34 del concordato che dà al matrimonio il regime del diritto canonico ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 delle proposte di legge Fortuna e Baslini, con riferimento al cosiddetto « matrimonio concordatario », è chiaro che allo stato attuale non è possibile accoglierlo senza violare il contenuto del concordato, per mutare il quale occorre un accordo bilaterale tra le parti, in attuazione del secondo comma dell'articolo 7, il quale afferma che « le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

Non pare probante la tesi secondo cui la modificazione del solo articolo 34 dei patti lateranensi non costituirebbe una violazione della Costituzione, in quanto resterebbe sempre l'accettazione globale del concordato. Infatti, per arrivare alla modifica dei patti, cosa prevista dalla Costituzione e su cui la Camera nella passata legislatura approvò un proprio documento, non può che applicarsi la stessa Costituzione la quale, al citato secondo comma dell'articolo 7, ne determina le modalità.

In verità, l'articolo 2 della proposta di legge Fortuna-Baslini prevede che il giudice, nei casi di matrimoni religiosi, dichiari la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Con tale norma i proponenti, rispettando formalmente il matrimonio come atto, intendono incidere sul matrimonio come vincolo, e quindi sugli effetti civili, assumendo la tesi che un tale potere spetterebbe allo Stato indipendentemente dall'articolo 34 dei patti lateranensi, essendosi esso riservato gli effetti del matrimonio indipendentemente dalla forma con cui sia stato celebrato. Ma gli effetti sono legati alla causa, e da essi derivano. Non può negarsi che il matrimonio previsto dal diritto canonico stabilisca la indissolubilità come ele-

mento essenziale alla causa del matrimonio stesso, che non potrebbe nascere se fosse nella intenzione dei nubendi di contrarre un vincolo dissolubile. Se ciò avvenisse, i matrimoni religiosi nascerebbero con mancanza o illiceità della causa e sarebbero quindi nulli; sicché pare a chi parla che più patente violazione del concordato potrebbe difficilmente ipotizzarsi.

Vero è che è stato affermato che la disciplina prevista dal citato articolo 2 della proposta Fortuna deriverebbe dallo stesso articolo 7 della Costituzione, che proclama lo Stato italiano e la Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, per cui gli effetti civili non potrebbero che essere di competenza dello Stato, pena la violazione della sua sovranità. Ma se lo Stato, a mio avviso, ha il diritto di regolare certi effetti civili, non può intervenire su quegli effetti che distruggono la natura religiosa del matrimonio: in tal caso invaderebbe la sfera di sovranità propria della Chiesa e palesemente violerebbe il citato articolo 7.

Nell'ambito del rispetto delle due sovranità, data la delicatezza della materia, è da porsi l'articolo 34 dei patti lateranensi, con il quale si è sancita una riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, oltre che per le cause di vero e proprio scioglimento, per dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Tale rinvio è stato inoltre maggiormente pieno in quanto la cessazione del vincolo matrimoniale non solo è stata ricondotta ai motivi previsti dall'ordinamento canonico, ma è stata attribuita alla giurisdizione della Chiesa, la quale pertanto ha, nella sua sfera di sovranità, il matrimonio, sia nel momento genetico, sia in quello funzionale. Ciò, evidentemente, perché, per il carattere sacramentale del vincolo, il momento genetico è il momento determinante, e quindi la base di tutti i successivi effetti. Questi non vi sarebbero, se mancasse quella causa, e questa sarebbe nulla, e per la Chiesa inaccettabile, se vi fossero effetti contrastanti con la causa.

Troppo ovviamente le considerazioni svolte — ed è qui la visione globale dell'incostituzionalità di questa legge — per il matrimonio religioso valgono ugualmente per il matrimonio civile, e quelle civili per il matrimonio religioso, sicché gli articoli 2, 29, 30 e 31 sono in armonia con quanto andiamo dicendo.

Ma preme chiarificare bene la portata dell'articolo 34 del Concordato. Vediamolo un po' da vicino, questo articolo su cui si è fatto un

gran parlare nell'Assemblea costituente, come se ne fa ogni volta che ritorna in discussione il problema del divorzio, e come se ne fa in questo momento. Bisogna tornare a esaminare la storia e la genesi di questo articolo. Nella seduta del 20 gennaio 1929, quasi a conclusione di un lungo periodo di preparazione, è scritto nel diario della Conciliazione del Pacelli, a pagina 169: « Rocco propone che si accordino gli effetti civili al matrimonio religioso, purché questo sia disciplinato anche dalle norme sostanziali del codice civile e lo Stato abbia ingerenza e controllo sulle forme della celebrazione e sulle sentenze dell'autorità ecclesiastica. Pacelli insiste per l'esclusiva competenza della Chiesa circa il sacramento del matrimonio e dichiara, pur con riserva, che si può discutere soltanto circa una collaborazione con le autorità civili per quanto riguarda i registri, le forme, eccetera, rimanendo in pregiudicata la sostanza. Rocco invita Pacelli a formulare un articolo in proposito ».

Si torna, nella seduta del 24 gennaio 1929 (cui partecipano Mussolini, Rocco, il commendator Consiglio e l'avvocato Pacelli) sulla discussione dell'articolo 34. Prosegue il citato diario: « Pacelli legge la nuova formula che in massima è approvata, salvo che Rocco richiede una migliore formulazione per la richiesta dei certificati e la esclusione delle cause di separazione dalla competenza dei tribunali ecclesiastici ». E durante tutta la trattativa, salvo questioni di dettaglio, non vi sono modifiche di fondo. Ma soprattutto manca, onorevoli colleghi, nella fase della produzione giuridica la « favola » della presenza del termine « indissolubile » voluto dalla Chiesa e negato dallo Stato italiano.

È vero che nel 1926 (non nel 1929), il 5 novembre, quando si era molto lontani quindi dall'inizio dei colloqui, l'avvocato Pacelli formulò dei punti che fossero a base della trattativa per il concordato. In questi punti, sotto il titolo *Cose*, al n. 7 è scritto: « Matrimonio civile, abolizione, pubblicazioni civili, impedimenti » e non altro, e che nel progetto del 5 dicembre 1926 la Santa Sede formulò l'articolo (allora) 44 che così suona, dove appare a questo momento, nel 1926, la parola « indissolubilità »: « In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio della indissolubilità dell'impedimento dell'ordine sacro ». Non si era che in fase preparatoria (ripeto, 1926) e ognuno aveva diritto di presentare il massimo delle sue richieste, non foss'altro che per confrontare le posizioni.

Né dobbiamo dimenticare che nel dicembre 1926 e nel gennaio 1927 vi fu serio pericolo di rompere già all'inizio gli incontri per i soliti problemi dei rapporti tra il fascismo e l'Azione cattolica. L'avvocato Pacelli fu infatti autorizzato a riprendere le trattative (cosa che avvenne solo il 21 febbraio 1927) dopo l'incontro fra il Barone, e il Pacelli stesso; e venne fuori in quella seduta — vorrei dire — un primo abbozzo di quello che sarà poi l'articolo 34: « Lo Stato italiano si dichiara disposto ad esaminare la possibilità di introdurre nella sua legislazione una norma per la quale il matrimonio religioso cattolico sia produttivo anche agli effetti civili, quando, dietro richiesta di ambedue gli sposi, il sacerdote celebrante ne avesse fatto espressa menzione, leggendo all'uopo gli articoli del codice civile italiano riguardante i diritti e i doveri dei coniugi tra loro ed osservando quelle altre formalità che la legge italiana in avvenire prescrivesse. A questo effetto — si dice — la celebrazione del matrimonio religioso non potrebbe avere luogo senza l'esibizione di un certificato, ecc. ».

Come si vede, non si respinge, né si accetta, il concetto di indissolubilità espresso dalla Santa Sede. Infatti, vediamo che più tardi si sente riecheggiare il primo comma dell'articolo 34, e infatti l'articolo 32 del progetto risultante, non più da note unilaterali, ma dalle discussioni dei componenti, terminate l'8 marzo del 1927, afferma: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, attribuirà al matrimonio religioso gli effetti civili ».

Su questo punto si trovò un accordo ed un superamento positivo del problema. Perciò diviene sempre più evidente che né il Barone, né il Pacelli, fanno più riferimento ad un termine che considerano superato non già perché non accettato, ma perché superato il concetto negativo e ammesso quello positivo. Si camminava, infatti, verso una soluzione positiva che trovava quasi definitiva risoluzione nello schema del concordato del 2 dicembre 1928, quando all'allora articolo 35 si affermava, traducendo quasi letteralmente quello che era stato l'impegno assunto tra le parti, che lo Stato italiano volendo ridonare, ecc., articolo che noi consideriamo e che abbiamo nel testo vigente con il numero 34.

Non si è trattato, quindi, di una abolizione di concetto, perché non accettato, ma di superamento, poiché affermando che lo Stato italiano vuole ridonare dignità conforme alle

tradizioni cattoliche del suo popolo — e ritorna qui il concetto di società naturale — all'istituto del matrimonio, che riconosce quindi sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, e attribuendo a tale sacramento, a tale istituto altresì gli effetti civili, afferma a piene note il concetto di indissolubilità. Perché io non so immaginare, non riesco a trovare quale sia il sacramento di matrimonio che sia dissolubile e quale sia la parte del diritto canonico che ammetta la dissolubilità del matrimonio stesso. (*Interruzione del deputato Luzzatto*).

Forse sono stato, e ne chiedo scusa, alquanto prolisso sulla storia della formazione dell'articolo 34 del concordato; a me è sembrato, però, doveroso, soprattutto, per quell'amore alla verità che credo ognuno di noi ha per una materia così delicata. Ho voluto personalmente rendermi conto e rendere partecipi i colleghi della Camera ed anche l'opinione pubblica. Esigenza necessaria dopo la lettura dell'intervento autorevole alla Costituente dell'onorevole Calamandrei in cui viene citato Jemolo — che oggi viene ricordato secondo le angolazioni personali — che a tale fatto storico si riferisce nel suo lavoro intorno al matrimonio nella legislazione civile, e quando sulla stessa interpretazione si sono spinti altri colleghi in questa come nella passata legislatura.

Nel primo comma di questo articolo 34, quindi, lo Stato italiano si impegna sulla base di un accordo internazionale a riconoscere la famiglia italiana come fondata sulla tradizione cattolica, dando attuazione alla interpretazione di quell'aggettivo « naturale » attribuito alla famiglia che sarà ripreso dal costituente, e che come sacramento assume anche valore civile dal quale scaturiscono effetti civili.

Trattasi quindi di sacramento che ha il suo motivo di essere nella indissolubilità; trattasi, inoltre, di riconoscimento degli effetti civili di tale sacramento.

Il concordatario è un *tertium genus* di matrimonio, e si pone tra quello religioso e quello civile, ed è caratterizzato dall'impegno da parte dello Stato italiano di conferire effetti civili ad un matrimonio sacramentale, anche se integrato da certi presupposti propri del diritto civile. La modifica, quindi, di questo effetto porrebbe nel nulla questo tipo di matrimonio che sarebbe parificato meramente a quello religioso, con chiara violazione di un accordo internazionale.

Non è che esso non sia modificabile, ma ha un'altra norma per essere modificato; d'al-

tra parte, è previsto dalla Costituzione che ciò possa avvenire, ma con modificazioni accettate dalle due parti.

Si è detto che in occasione di modifiche unilaterali apportate al concordato nel periodo 1937-1938, la Santa Sede, proprio in materia di matrimonio, non abbia minimamente fatto ricorso, o non sia intervenuta. A parte la necessità di documentarsi in materia, perché basterebbe scorrere bene i vari archivi per riscontrare note diplomatiche inerenti al problema dei matrimoni misti, e contrastati dall'allora politica razzista, mi piace riportare un discorso, che tutti avremmo dovuto conoscere, e che, tenuto dal capo della Chiesa, non era un fatto propagandistico, ma era una chiara ed inequivocabile presa di posizione politica e diplomatica. *L'Osservatore romano* del 25 dicembre 1938 riporta l'allocuzione pontificia del Natale, che Pio XI aveva tenuto il giorno prima. Tale allocuzione certamente non fu conosciuta da molti; fu conosciuta forse da quelli che allora contestavano contro chi bruciava in piazza San Pietro *l'Osservatore romano*. Poiché eravamo tra quelli che non leggevano solo i giornali informati dal regime, e mutilatori di quanto era sgradevole, ricordo come oggi quel discorso, ricordo anche ciò che avvenne dopo. Fu l'ultima allocuzione natalizia di Pio XI, perché qualche mese dopo, il 10 febbraio 1939, alla vigilia del decennale della firma dei patti lateranensi, egli morì. Pio XI, tra l'altro, disse: « Non soltanto amara tristezza al cuore del vecchio padre per i maltrattamenti della sua beniamina Azione cattolica, ma vere e gravi preoccupazioni al capo del cattolicesimo, e custode della moralità e della verità, ha inevitabilmente procurato l'offesa, la ferita inferta al nostro concordato, e proprio in ciò che va a toccare il santo matrimonio, che per ogni cattolico è tutto dire. Non abbiamo bisogno di aggiungere parola a questa semplice enunciazione, per dire che quella ferita è andata dritta dritta al nostro cuore, dritta e dolorosissima ». « Sappiamo », affermava Pio XI « essersi detto che il Concordato non è stato punto vulnerato, ma è rimasto illeso. È lontano, quanto può essere da noi, il pensiero di entrare in una discussione del genere; crediamo invece di dover fare un'osservazione » (che oggi ritorna, di elementare evidenza) « se nulla vediamo ». E l'osservazione è questa: che se per ogni patto bilaterale e per la sua osservanza o non osservanza, l'interpretazione non può usurparsi da una parte sola, molto più questo deve valere per un'interpretazione così risolutiva e liberativa da ogni impegno.

Mi pare che queste parole ritornino di grande monito oggi in un momento così delicato e per un tema così importante.

Resta, quindi, fissato il concetto che il matrimonio concordatario è indissolubile; resta affermato altresì che lo Stato non può neppure unilateralmente incidere sugli effetti civili di tale matrimonio e che ogni modifica quindi in tale settore, come in altri che il concordato disciplina, assume valore quando accettato dalle due parti. Cosicché ogni nostra unilaterale decisione è illegittima se si vuole mantenere fede a quanto da noi sottoscritto nella Carta costituzionale.

Non vi era proprio dubbio, infatti, sul pensiero del costituente in materia. L'onorevole Merlin affermava: « Ma anche per poter dimostrare che questa discussione può essere un tantino superflua, io ricordo a coloro che hanno votato l'articolo 7 della nostra Costituzione che essi sarebbero in contrasto con se stessi se non volessero votare l'articolo 24 (oggi 29) così come è concepito, perché, per l'articolo 7, i rapporti fra la Chiesa e lo Stato sono regolati dai patti lateranensi... ». Ed ecco quanto diceva l'onorevole Calamandrei: « Ed allora cerchiamo di renderci conto di quello che è il vero scopo di questo articolo 24. Questo articolo 24 riguarda il matrimonio puramente civile, perché la indissolubilità del matrimonio voi l'avete già garantita con l'approvazione dell'articolo 7 che ha inserito nella Costituzione i patti lateranensi, in cui c'è l'articolo 34 del concordato che dà al matrimonio il regime del diritto canonico in cui c'è anche la indissolubilità della grandissima maggioranza... ».

È risibile quanto qualcuno ha voluto affermare e secondo cui non verrebbe, in sede di revisione del concordato, secondo il voto espresso dalla Camera nell'ottobre 1967, trattato anche il tema dell'articolo 34 del Concordato, poiché esso è troppo vivo nella comunità nazionale. Vale però l'argomento per cui appare strano, se non scorretto, di dover noi proseguire unilateralmente a trattare un tema che in quella sede, nella sede degli incontri, può avere adeguata, corretta, democratica, costituzionale, e forse anche più celere soluzione.

Ma qui viene una domanda: si vuole forse far trovare l'altra parte di fronte a un fatto compiuto? Non pare che ciò si addica alla costruzione di quei rapporti civili fra due Stati sovrani, ma soprattutto fra milioni di coscienze italiane.

Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Almirante quando — sia in questa sede

sia in sede di Commissione affari costituzionali — ha voluto richiamare noi sul pericolo che, camminando per questa strada, non si abbia a dividere la coscienza italiana. Ma noi non crediamo che una lotta religiosa vi possa essere in un paese civile e democratico qual è l'Italia; ma non crediamo nemmeno che a questo paese si debbano far mancare gli strumenti per difendere una propria convinzione.

E qui il problema richiamato interessa il *referendum*, su cui si è fatto tanto discorrere e su cui si è tanto dibattuto sia al Senato sia in questa sede. Sono riuscito, onorevoli colleghi, a convincere me su queste tesi, ma mancherei di umiltà se pensassi di aver avuto la forza di convincere i colleghi che sono di diverso parere. Non credo che ciò possa avvenire e, senza darne responsabilità o colpevolezza a questo o a quel collega o gruppo, penso che, se tutti pecchiamo di apriorismi in certe solenni circostanze, il ripensare, il rimeditare non è sconfitta ma è vittoria su se stessi. E se siamo vincolati tutti alla tutela di quel patto costituzionale che ci legò e ci lega per lo sviluppo e la crescita di questa nuova Italia, non riesco ad immaginare che vi possa essere un organo dello Stato, di qualsiasi grado e di qualsiasi potere, che dinanzi al pericolo di vedere comunque soggettivamente manomessa la Carta costituzionale possa lavarsene le mani o possa far finta di non sentire.

Mi sia permesso di concludere con questi due brevissimi pensieri. Per il cattolico non vi è problema. Egli, se è tale, sa che in America, in Francia, in Russia o in Italia non può, non deve divorziare. Accettiamo la nostra fede così, perché così ci piace e così la vogliamo. Il problema quindi non è per il cattolico, ma per la nazione italiana. Se il nostro discorrere è tenace, ciò avviene perché crediamo ai valori essenziali per cui l'Italia ha un suo volto nazionale, tutto proprio e caratteristico; crediamo altresì che non è e non può essere vittoria di una parte l'accettazione del principio costituzionale dell'indissolubilità. Sarebbe cosa molto misera e povera. Nessuno ha il monopolio della difesa del focolare domestico. Nessuno si può arrogiare in questa sede il diritto di essere di più o di dire di più, perché certi beni non sono divisibili in parti, ma sono di tutti. A ciò destino il mio umile contributo che non è, direi, di parte, ma di cittadino libero a cittadini liberi, da padre di famiglia a padri di famiglia, da legislatore ad altrettanto e più valorosi legislatori responsabili. Grazie. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. A nome del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, mi onoro presentare i disegni di legge:

« Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizio ferroviario al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

« Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che, secondo la prassi, la discussione delle questioni pregiudiziali Almirante e Cervone avverrà congiuntamente. Su dette pregiudiziali, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 89 del regolamento, do la parola — ove richiesto — ad un oratore per gruppo.

MORGANA. Chiedo di parlare contro le pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento a considerazioni su temi essenziali per riportare la discussione al tema che le è proprio: cioè quello della pregiudiziale di incostituzionalità. Gli oratori che mi hanno preceduto, l'onorevole Almirante e anche in parte l'onorevole Cervone, hanno spaziato alquanto a toccare temi che atterrebbero piuttosto al merito della discussione, alla volontà politica di introdurre o no il divorzio nell'ordinamento giuridico italiano.

Cercherò di essere breve ed essenziale, riferendomi innanzi tutto all'intervento del-

l'onorevole Almirante, il cui pensiero mi era in fondo già noto perché ho seguito la discussione nella I Commissione affari costituzionali e attentamente letto i resoconti di quelle sedute, puntualissimi, che furono redatti durante la scorsa legislatura, sempre dalla I Commissione, dove il problema della conformità a Costituzione della proposta Fortuna era stata esaminata e sviscerata, direi, fino in fondo.

Ebbene, del lungo discorso dell'onorevole Almirante credo che si possa fare questa sintesi che io riferisco *in litteris* dal resoconto della seduta del 30 novembre 1966. Diceva l'onorevole Almirante che non è possibile prendere in considerazione l'ipotesi di una modifica unilaterale e non costituzionale dei patti lateranensi senza prendere in considerazione la grave ipotesi della denuncia del concordato e quindi della riapertura del problema religioso in Italia.

A parte quest'ultima proposizione, che è di evidente intonazione politica e di merito, resta il fatto che l'ipotesi che l'introduzione del divorzio in Italia sia una modifica unilaterale e non costituzionale dei Patti Lateranensi, non è altro che quella che i logici chiamano una petizione di principio, dappoi- ché la questione è esattamente questa: esaminare se una proposta di legge tendente ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il divorzio sia o non in contrasto con la Costituzione italiana. Ché se noi dovessimo ritenere, come abbiamo sostenuto, come la Commissione affari costituzionali ha ritenuto nella scorsa legislatura e nella presente legislatura, come ha ribadito la stessa IV Commissione in questa legislatura, che questa incostituzionalità non sussiste, è evidente che tutta questa premessa non è rilevante ai fini della nostra discussione.

L'onorevole Almirante ricordava, inoltre, allora che l'articolo 7 della Costituzione (ed è il tema con il quale ha esordito oggi) stabilisce che qualora si voglia modificare il concordato in una delle sue norme essenziali, ritenendo che la norma che si vuole introdurre sia in contrasto con tutto lo spirito della Costituzione, si deve ricorrere alla procedura costituzionale. Ma in questa nuova proposizione vi è un errore di impostazione giuridica, poiché la portata dell'articolo 7 della Costituzione non è assolutamente quella che si è voluto e si continua a rappresentare da più parti. Si afferma dunque che i Patti regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa e che le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revi-

sione costituzionale; *ergo*, si afferma, tutte le volte in cui si vuole unilateralmente modificare i Patti, occorre una procedura di revisione costituzionale.

Onorevoli colleghi, è un'impostazione errata del problema, perché l'articolo 7 non ha altra significazione se non questa: poiché i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi e poiché questo principio è inserito nella Costituzione, potrebbe sorgere nell'interprete il pensiero che anche di fronte a modificazioni accettate dalle due parti sia necessaria una procedura di revisione costituzionale.

Si dice che nella Costituzione inglese sia affermato questo principio, che la Corona può fare tutto tranne cambiare l'uomo in donna e la donna in uomo. Io non so se questo sia vero; però, certo, la formula è drastica per fissare questo concetto: che non vi è potere legislativo il quale possa snaturare le cose. Il potere legislativo trova una realtà obiettiva alla quale dà norma, ma non può modificarla.

Ebbene, quando nell'articolo 7 si dice che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, è evidente che questo fatto — patti, volontà concorrenti, due soggetti che s'incontrano in un *idem placitum et consensum* — costituisce una realtà obiettiva che non può essere unilateralmente modificata. È chiaro che quando si dice che sono i patti quelli che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, non si può ammettere che questo articolo 7 della Costituzione abbia dato insieme, se così vogliamo dire, il veleno e il controveleno: da una parte abbia affermato, cioè, la necessità di mantenere questi rapporti sul piano patrizio, e dall'altra abbia insegnato al legislatore la malizia per violare questi patti. Ma una volta che patti devono essere, è chiaro che la Costituzione non ha voluto affermare niente altro che questo: che sebbene i patti lateranensi, quali furono stabiliti nel 1929, siano per così dire fermati nella Carta costituzionale, tuttavia essi possono essere modificati dalla legge ordinaria, se le parti siano d'accordo su tale modifica.

Il problema allora si riduce, semplicemente, a ricercare e decidere se l'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico italiano violi il concordato. Il problema è esattamente questo: se il Concordato impegni lo Stato a mantenere fermo, con valore costituzionale, il principio stabilito dall'articolo 149 del codice civile, che non è una legge costituzionale, e secondo il quale il matri-

monio non si scioglie se non con la morte di uno dei coniugi.

Bene, a questo proposito si è affermata l'incostituzionalità del divorzio anche di fronte all'articolo 29 della Costituzione, il quale stabilisce che la Repubblica italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ho letto anch'io i lavori della Costituente e ricordo che un'altissima autorità in materia di diritto pubblico, l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, così si esprime: « Finora non comprendevo perché la famiglia si chiamasse una società naturale, dal momento che tutto è naturale. Ma poiché e Dossetti e La Pira mi hanno risposto che società naturale significa società di diritto naturale, rispondo che quella del diritto naturale è una scuola filosofica e che la Costituzione non deve fare professione di fede filosofica ».

Ebbene, a questo proposito, onorevoli colleghi, io ho sentito, durante la discussione in quest'aula e in Commissione, richiamare con dovizia di letture e di citazioni l'opinione espressa da questo o da quel costituente, il quale era evidentemente mosso da preoccupazioni ideologiche diverse, e ho sentito affermare che la Costituzione italiana avrebbe due anime: una di ispirazione cattolica e una di ispirazione materialistica.

Non vi è dubbio che nella interpretazione della legge si debba far capo anche o soprattutto, se volete, alla intenzione, alla volontà del legislatore. Ma per volontà di legislatore non si può intendere altro che quella volontà che il legislatore (questo personaggio chimerico è una idra dalle cento o dalle mille teste, se alle teste di questo ramo del Parlamento sommiamo le teste dell'altro ramo del Parlamento) ha indicato nella legge. La volontà del legislatore non è una sommatoria di volontà. È invece quella volontà che il legislatore è riuscito ad imporre alla legge oggettivamente considerata. La volontà del legislatore insomma non è altro che la volontà della legge considerata indipendentemente dall'autore di essa.

Si parli pure quindi, di due anime della Costituzione, ma soltanto in questo senso: che alla formazione di essa hanno concorso correnti le più disparate di pensiero, il pensiero cattolico ed il pensiero laico. Si riconosca pure tutto questo, ma il nostro compito è semplicemente quello di interpretare la Costituzione così come essa è stata scolpita dal costituente e non come taluno dei costituenti ha immaginato che essa fosse o dovesse essere.

Per società naturale non può allora intendersi ciò che intende la Chiesa. Del resto, anche nel linguaggio giuridico corrente, il concetto di società naturale non è religioso o teologico, ma è un concetto essenzialmente laico, che non è identico, evidentemente, a quello proprio della concezione cattolica.

Osservava testé l'onorevole Cervone che, sebbene nell'articolo 29 della Costituzione non sia detto che il matrimonio è indissolubile, tuttavia non vi è detto nemmeno che è dissolubile. Il problema è evidentemente impostato male. Quello che rileva è questo: che nella proposta di formulazione dell'articolo 29 si diceva che il matrimonio doveva essere considerato come indissolubile; e che l'emendamento Grilli fece cancellare dalla formulazione di quell'articolo questo aggettivo, « indissolubile ».

È inutile andare a rievocare quale fu l'interpretazione di questo o quel costituente. Del resto, ricorderò che lo scarto nella votazione fu di stretta misura: l'aggettivo « indissolubile » fu tolto dall'articolo 29 per uno scarto piccolissimo di voti: 149 contro 146, se non ricordo male.

Orbene, onorevole Cervone, sarà un'eresia quella che fu affermata allora, togliendo l'aggettivo « indissolubile » che seguiva il sostantivo « matrimonio »; ma è l'eresia che ha vinto, l'eresia con la quale si è affermato (come diceva Togliatti) che questo concetto della indissolubilità del matrimonio non doveva far parte della Costituzione. Ebbene, questa volontà negativa di recepire nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio è identica a quella che fu affermata nel 1929, quando lo Stato italiano non aderì alla proposta di inserire, in tutte le leggi che concernessero il matrimonio, il principio della sua indissolubilità. Ha un bel dire l'onorevole Cervone che questa volontà del 1929 è una favola, poiché la proposta di redazione di quello che doveva poi diventare l'articolo 34, risale al 1926. E ha un bel dire, l'onorevole Almirante, che si comprende che la Chiesa, in fase di trattative, reclamasse qualcosa di più; quel che interessa è che questo principio non fu accettato. Si propose allora che, in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegnasse a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità del matrimonio; ma questa proposta fu rifiutata.

Il problema si riduce dunque ancora a cercare di vedere se, quando lo Stato si è impegnato, con l'articolo 34, a riconoscere gli ef-

fetti civili del matrimonio, si sia altresì impegnato a non alterare i caratteri che del matrimonio sono propri secondo il diritto della Chiesa. Questo è il punto, ma è un punto che si risolve rapidamente affermando che l'indissolubilità del matrimonio è un effetto, non un carattere del matrimonio. Se è un effetto, non vi è questione, poiché lo Stato si riserva, con l'articolo 34 e nella pratica della produzione giuridica, la piena sovranità in materia di effetti del matrimonio. E se è un carattere, cioè se deriva dalla caratteristica dell'istituto, intanto è da vedere se non sia vero che le caratteristiche di un istituto altro non sono che la somma dei suoi effetti.

Ma, a parte questo, anche ad ammettere che vi sia una differenziazione concettuale tra effetto e carattere di un istituto, bisogna riconoscere che in tutti i casi l'indissolubilità deriverebbe sempre dagli effetti, non dal carattere del matrimonio. L'indissolubilità insomma sarebbe sempre da inquadrarsi fra gli effetti, non fra le caratteristiche del vincolo. La dissolubilità o la indissolubilità attiene al matrimonio come vincolo, non come atto; attiene al momento funzionale, non al momento generativo dell'istituto.

Più seria è piuttosto un'altra obiezione che implicitamente ho inteso fare dall'onorevole Cervone. Vero che gli effetti sono quelli previsti dal codice civile; vero anche che lo scioglimento del matrimonio è affare che attiene agli effetti e non alla costituzione, non alla genesi del vincolo; vero che il carattere della indissolubilità canonica non si riflette su questi effetti; tuttavia, poiché lo Stato italiano si impegna a riconoscere effetti civili al sacramento del matrimonio contratto secondo le norme canoniche, sarà tenuto lo Stato italiano, in omaggio a questo accordo pattizio, a riconoscere questi effetti civili finché duri il vincolo?

Finché dura il vincolo canonico, lo Stato (questa è la tesi) deve assicurare ad esso il riconoscimento degli effetti civili. Vi è dunque l'esistenza di questo collegamento? Lo Stato italiano si è impegnato a riconoscere questi effetti civili sempre, in tutti i casi, finché dura il vincolo secondo la legge canonica? Ebbene, onorevoli colleghi, io non esito a dirvi che questo collegamento non v'è, che il vincolo civile ha un regime assolutamente autonomo rispetto a quello canonico; i due vincoli, pur essendo congiunti nel loro momento genetico, si muovono nel momento funzionale in base a due ordini giuridici indipendenti. Ed è il principio della prima parte dell'articolo 7 della Costituzione. là dove si dice che « lo Stato

e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ». Non vi è dubbio che la Chiesa può procedere, e procede alla celebrazione di matrimoni religiosi fra persone già legate da matrimoni validi secondo lo Stato. E viceversa: lo Stato italiano procede a celebrazioni di matrimoni civili fra persone già legate da matrimoni che secondo il diritto canonico sono ugualmente validi. È il caso del matrimonio di coscienza, quel matrimonio cioè che non è destinato a trascrizione e che tuttavia è valido ed indissolubile. Ciononostante quel matrimonio è indifferente per l'ordinamento giuridico italiano, il quale consente che due individui, già legati da matrimonio religioso, possano contrarre matrimonio civile. Sono due ordinamenti giuridici che si ignorano l'un l'altro.

Si consideri, d'altra parte, che lo Stato italiano non trascrive i matrimoni che siano stati contratti da un interdetto per infermità di mente. Ma se per avventura la causa di interdizione venisse a mancare e questo soggetto non fosse più interdetto, lo Stato italiano non trascriverebbe ugualmente, a meno che la convivenza tra i due coniugi non sia durata oltre i tre mesi. In questo caso, riacquistata la capacità matrimoniale, questo individuo potrà contrarre matrimonio civile, nonostante sia già legato da un matrimonio religioso precedente che la Chiesa continua a ritenere valido.

Dunque, è evidente che lo Stato introduce nel suo ordinamento una causa di scioglimento del vincolo civile, pur restando integro il vincolo canonico.

Se questo è vero, se è vero che togliendo l'aggettivo indissolubile dall'articolo 29, lo Stato italiano ha dimostrato di non voler costituzionalizzare il principio dell'indissolubilità, se dall'altra con l'articolo 34 del Concordato lo Stato italiano si è limitato a riconoscere con un rinvio formale non ricettizio al sacramento del matrimonio effetti civili, si deve anche riconoscere vero che lo Stato italiano si riserva il diritto di regolare — come meglio crede — gli effetti civili del matrimonio. Se non può contestarsi che lo scioglimento del matrimonio attiene non alla genesi del vincolo ma alla sua vita, se quindi non può contestarsi che lo scioglimento è un effetto del matrimonio, è chiaro che non vi è una questione costituzionale, che una questione di incompatibilità non si pone, e il resto è una questione di volontà politica, è una questione di merito, è una questione che non attiene a questa discussione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DI PRIMIO. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere quanto più possibile breve, compatibilmente con gli argomenti che porterò, e che ritengo rilevanti, per sostenere la tesi della costituzionalità delle proposte di legge al nostro esame. L'imponibilità di dette proposte è stata sostenuta con riferimento agli articoli 29, 30, 7, 2 e 3 della Costituzione.

Il collega Almirante ha insistito in modo particolare sull'articolo 7, mentre il collega Cervone ha insistito soprattutto sull'articolo 29, anche se si è dilungato pure sull'articolo 7 della Carta costituzionale. Cercherò di cogliere quali siano gli argomenti più rilevanti portati dai colleghi che hanno sollevato e sostenuto l'eccezione di incostituzionalità, e di esaminarli logicamente. Cercherò di essere il più obiettivo possibile, poiché si tratta di un argomento il quale investe le nostre coscienze e ha un'importanza fondamentale nella vita della nostra società; è quindi necessario essere quanto più possibile aderenti all'aspetto oggettivo della discussione, cercando di contenere l'aspetto polemico e politico nei limiti strettamente indispensabili.

Ritengo che per motivi di ordine logico, ed anche per dare una certa organicità al mio intervento, io debba esaminare in primo luogo l'eccezione sollevata, sotto il profilo dell'articolo 29 della Costituzione. L'articolo 29 rappresenta la premessa fondamentale da cui si deve partire per un duplice ordine di considerazioni; non essendo stato scritto nell'articolo 29 che il matrimonio è indissolubile, se ne deve logicamente dedurre, come cercherò di dimostrare, che la volontà dei costituenti era indirizzata in senso nettamente contrario. Mi sforzerò altresì di dimostrare che il principio che emerge dalla Costituzione è quello della dissolubilità del matrimonio, e quindi della possibilità di introdurre il divorzio mediante la legge ordinaria. Con questa interpretazione di carattere meramente letterale converge quella che scaturisce dall'esame storico della formazione dell'articolo 29 della Carta costituzionale.

È stato ricordato dai colleghi che nel testo originario dell'articolo 29 era inserito accanto alla parola matrimonio l'aggettivo indissolubile.

Dopo una discussione in cui furono sostenute da alcuni la tesi della indissolubilità e

da altri quella della dissolubilità, la volontà dei costituenti, sia pure con una maggioranza molto limitata (ma questo non significa niente), si esprime nel senso che il matrimonio non dovesse essere considerato, dal punto di vista costituzionale, indissolubile. Quindi ogni altra tesi che, fondata su interpretazioni o logiche o storiche della Carta costituzionale, volesse affermare che, nonostante l'abolizione dell'aggettivo « indissolubile », il carattere della indissolubilità del matrimonio è nella nostra Costituzione, è infondata.

Non è fondata l'interpretazione legata al carattere naturale della famiglia, in relazione all'articolo 7, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo l'articolo 29 è stato votato dopo l'articolo 7 (esaminerò più avanti alcuni argomenti svolti dai colleghi in relazione a questo particolare aspetto della questione); in secondo luogo (è questo l'argomento fondamentale) il carattere naturale della famiglia non implica affatto che il matrimonio debba essere indissolubile.

Non voglio fare una disquisizione di carattere storico e filosofico in ordine alla interpretazione del concetto di società naturale; siamo in sede di interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione e desidero rimanere sul terreno meramente giuridico-costituzionale. Giuridicamente, quando si afferma che una società è naturale si intende semplicemente dire che essa ha un carattere di originarietà al pari di quella statale; ossia un carattere non derivato dallo Stato, che è l'ordinamento giuridico per antonomasia; si intende dire, cioè, che si tratta di un ordinamento giuridico che esiste di per sé, che ha in se stesso, nella sua stessa costituzione naturale il carattere della giuridicità. E questo risulta anche dagli stessi lavori preparatori. Infatti, i proponenti, che furono l'onorevole Dossetti e l'onorevole La Pira, intendevano l'aggettivo « naturale » in questo senso.

Che se poi si volesse considerare anche il senso storico della parola, è evidente che non si può prescindere dalle volontà politiche delle parti che hanno contribuito alla configurazione di quel concetto. Ebbene, sarà impossibile sostenere che da parte dei colleghi dei gruppi liberale, socialista e comunista vi fosse l'intenzione di interpretare la parola « naturale » in modo da farne il fondamento della indissolubilità. Anzi è vero il contrario: secondo i presupposti filosofici delle dottrine di questi partiti, ogni ordinamento giuridico e storico è condizionato dall'evoluzione della società.

Mi sembra perciò che comunque si voglia interpretare l'articolo 29 — sia sotto il profilo storico sia sotto il profilo strettamente giuridico — si debba arrivare alla conclusione che la volontà del costituente fu quella di non consacrare nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio.

Quindi, poiché non si volle consacrare nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio, è evidente che si debba trarre la conclusione che la volontà del costituente fosse nel senso contrario, nel senso cioè che il matrimonio è costituzionalmente dissolubile e che in materia di permanenza o di scioglimento del vincolo matrimoniale competente a legiferare è il legislatore ordinario e non il legislatore costituente.

Che questa fosse l'intenzione del costituente emerge in modo molto chiaro anche dalle reazioni che si ebbero nella stampa. Sono spiacente che il collega Almirante sia andato via. Il collega Almirante è sempre molto garbato e squisito nei suoi interventi, anche quando sostiene posizioni in netto contrasto con le nostre; ma egli ha fatto della pesantissima ironia quando ha parlato della « onorata società » con riferimento all'articolo pubblicato su *Il Popolo* del 24 aprile 1947. Sì, la coalizione delle forze politiche cui alludeva *Il Popolo* era una onorata società, ma non nel senso in cui la intende l'onorevole Almirante. Si trattava, infatti, della società di coloro che avevano fatto l'Italia e che, dopo che era stata disfatta, l'avevano ricostituita. Questa è la verità. Nell'articolo è scritto: « La coalizione dei socialcomunisti, rinforzata dai saragatiani, repubblicani, azionisti e massoni, aveva introdotto nella Costituzione la minaccia del divorzio ». Ora, si sa chi sono i massoni nel linguaggio del popolo: sono i colleghi di parte liberale. Ora, colleghi liberali, io voglio darvi un riconoscimento.

CANTALUPO. Per quanto mi riguarda, io non lo accetto.

DI PRIMIO. Non dico che sia vero, onorevole Cantalupo. Avete fatto l'Italia. Noi ve ne diamo il merito e quindi, di conseguenza, siamo lieti di trovarci in questa compagnia. Socialisti e comunisti possono però dire di avere costruito la coscienza del popolo, di aver fatto di plebei senza alcuna consapevolezza della propria forza e dei propri diritti un popolo che ha la piena coscienza della sua forza e soprattutto del suo diritto e della sua capacità di essere protagonista della storia moderna.

Questa società si trovò in particolare nella lotta antifascista e si trovò all'Assemblea costituente per dar vita a quello che è il patto fondamentale della vita politica della nostra società, ossia la Costituzione. In questo senso, si che siamo veramente una « onorata società ».

E questa verità si impose. Abbandonando il linguaggio tutt'altro che corretto del *Popolo*, *L'Osservatore romano*, col suo stile castigato e aulico, il giorno dopo doveva riconoscere che « la mancata introduzione della parola indissolubile nel testo costituzionale mantiene la questione del divorzio nello *statu quo*. Esso è materia legislativa, quindi è affidata al voto delle Camere secondo le norme comuni ». E *L'Osservatore romano* che parla, e quindi possiamo dire di essere in buona compagnia, almeno per ciò che riguarda il problema sotto il profilo della questione di coscienza.

Ma, si dice, l'articolo 7 già contiene il principio dell'indissolubilità del matrimonio, e questa realtà fu riconosciuta anche da un giurista come Calamandrei. Prendiamo atto di certe posizioni, ma ella mi insegna, signor Presidente, che i lavori preparatori e le interpretazioni, che noi diamo delle leggi, che facciamo o che contribuiamo a fare, non rappresentano la volontà della legge. Essi ne costituiscono uno degli elementi; anzi secondo quella che è la più comune e riconosciuta dottrina dell'interpretazione, la volontà della legge vive indipendentemente dalla volontà di coloro i quali hanno contribuito a formarla. Quindi, di conseguenza, non ha alcun significato questo richiamarsi al Calamandrei, che, per altro, intervenne polemicamente, anche esagerando, in ordine all'articolo 7 (5 del progetto) della Costituzione, per prospettare ai colleghi, che allora si accingevano a votare a favore di quell'articolo, quali erano le conseguenze che potevano derivare dalla sua approvazione.

Ora veniamo alla interpretazione dell'articolo 7. Io convengo pienamente con alcune argomentazioni addotte dall'onorevole Cervo e dall'onorevole Almirante in ordine a questo articolo, anche se giungo a conclusioni completamente diverse. Che cosa si è riconosciuto nel primo comma? Il carattere originario dell'ordinamento giuridico della Chiesa. Si è riconosciuto, cioè, che si tratta di un ordinamento che non ripete la sua validità dall'ordinamento dello Stato. Non è lo Stato che conferisca validità all'ordinamento giuridico della Chiesa: questo è valido intrinsecamente, quindi è originario e indipendente da quello dello Stato. Questa non è soltanto

— me lo consentano i colleghi di parte democratica cristiana — una teoria sostenuta dai cattolici. L'abbiamo appresa sui banchi di scuola. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è stata illustrata in Italia da un giurista laico, dal Santi Romano, il giurista che più di tutti ha contribuito a battere in breccia la teoria della statualità del diritto e della derivazione di ogni ordinamento giuridico dallo Stato.

Per ciò che riguarda il secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione, che recita: « I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi », è evidente che con tale espressione si prende semplicemente atto dell'esistenza dei patti lateranensi e si afferma che i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia sono regolati dagli stessi, cioè si riconosce una realtà storica esistente.

Più interessante ai fini di questo dibattito è l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 7, in cui è detto: « Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

Qual è l'interpretazione che bisogna dare di quest'ultima parte del secondo comma dell'articolo 7? Si tratta di una norma che stabilisce che i patti lateranensi possono essere modificati o d'accordo tra le parti oppure unilateralmente attraverso un procedimento di revisione costituzionale; è una norma, come è stato riconosciuto dalla migliore dottrina, di produzione giuridica, una norma che regola il modo in cui i patti lateranensi possono essere modificati.

Al riguardo potrei riferirmi ad un giurista, oggi molto apprezzato soprattutto dalla stampa e dagli ambienti conservatori, il Maranini, per vedere quali conseguenze bisogna trarre dall'articolo 7 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 29 di essa. Ma voglio qui esaminare prima gli argomenti addotti dai colleghi che hanno sostenuto la tesi della incostituzionalità di queste proposte di legge.

Si afferma, cioè, che qualsiasi modifica dei patti lateranensi possa avvenire o d'accordo tra le parti o unilateralmente, con procedimento di revisione costituzionale. E poiché nel caso di specie non vi è accordo tra le parti, si sostiene che, se si vuole modificare l'articolo 34 del concordato, bisogna necessariamente ricorrere al procedimento di revisione costituzionale. A me non sembra che questa tesi sia sostenibile, non soltanto per argomentazioni di carattere letterale, ma anche per argomentazioni di carattere storico. Infatti, le argomentazioni di carattere lette-

rale si aggiungono a quelle di carattere storico per dimostrare quanto sia fallace la tesi avversaria, che poggia sul principio della ricezione nel nostro ordinamento giuridico della disciplina canonica del matrimonio.

L'onorevole Luzzatto ha già spiegato in Commissione affari costituzionali (e credo che lo ripeterà anche in questa sede) che, anche se questa tesi fosse vera, non si potrebbe arrivare a certe conclusioni. Comunque mi sforzerò di dimostrare meglio come qui non si possa assolutamente parlare di ricezione. Ogni articolo di legge va interpretato secondo il significato delle parole. Che cosa dice l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del concordato? Esso recita: « Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile ». Che cosa significa questo? L'atto del matrimonio — la manifestazione della volontà, la celebrazione del matrimonio — viene regolato secondo le norme del diritto canonico; non è il canone del matrimonio che viene recepito nel nostro ordinamento giuridico. Quella disposizione sta precisamente a significare che la celebrazione del matrimonio secondo le norme canoniche produce gli effetti civili. Ma gli effetti civili da che cosa sono regolati? Sono regolati dal codice civile, rientrano nella competenza sovrana dello Stato italiano: sicché, come lo Stato italiano nella sua sovrana competenza ha stabilito all'articolo 149 del codice civile che il matrimonio si scioglie solo con la morte, può anche, con una successiva legge ordinaria, stabilire che il matrimonio può essere sciolto anche in certi determinati casi, quali appunto quelli previsti nella proposta di legge Fortuna.

D'altra parte, questa distinzione tra atto ed effetti non è una distinzione di carattere arbitrario o di carattere eccezionale, che viene fatta soltanto in relazione all'interpretazione dell'articolo 34 del concordato e delle relative norme di attuazione. In realtà è una distinzione che si fa in relazione a qualsiasi negozio giuridico: in ogni negozio giuridico si distingue l'atto costitutivo del negozio giuridico dagli effetti che derivano dal negozio stesso. Mi sembra quindi evidente che in questo caso l'atto costitutivo viene disciplinato dalle norme canoniche, mentre gli effetti, le conseguenze dell'atto — e tra le conseguenze dell'atto rientra anche la disciplina relativa alla dissolubilità o meno del vincolo

— rientrano nell'ambito della sovranità dello Stato.

La logica della nostra interpretazione è sorretta anche da alcune argomentazioni di carattere storico. L'articolo 34 nel suo testo originario — così come ci è stato spiegato da un uomo che è stato molto vicino a Mussolini, da Biggini in un libro pubblicato nel 1946 — era diverso.

Qui vorrei ricordare al collega Almirante, che ci sono non soltanto Calamandrei 1, Calamandrei 2, Calamandrei 3, ma c'è anche Mussolini 1, Mussolini 2, Mussolini 3 (anche soltanto in relazione a questo problema; le faccio grazia di altre vicende della vita di Mussolini). Ella sa benissimo che Mussolini concluse i patti lateranensi, si accordò con la Chiesa non soltanto in considerazione della universalità della Chiesa cattolica, ma anche per ragioni di carattere politico, per conferire una maggiore autorità ed un maggiore prestigio al suo regime. Ed allora si trattava evidentemente del Mussolini n. 1...

ALMIRANTE. Attenzione, non faccia apologia del fascismo.

DI PRIMIO. ...del Mussolini che riconosceva il carattere di universalità della Chiesa cattolica. Dopo un anno, quando si accorse che quell'accordo poteva essere tutt'altro che favorevole a certe sue interpretazioni, tutt'altro che coerente a certi suoi fini, scatenò le squadre di azione, salvo poi a tornare ad essere il Mussolini n. 1.

Nel 1940, durante la guerra, quando era in polemica con la Chiesa cattolica, allora si ricordò della sua vecchia origine laica e cercò di dimostrare come non fosse vero che avesse completamente abdicato alla sovranità dello Stato, che avesse completamente venduto i diritti dello Stato italiano alla Chiesa, ma come egli avesse invece difeso la sovranità dello Stato. Per questa ragione consegnò a Biggini lo schema dell'articolo 34 del concordato, originariamente proposto dalla Santa Sede, in cui testualmente si parlava di indissolubilità del matrimonio.

Questa realtà, che a Mussolini allora premeva mettere in luce, dimostra chiaramente che la nostra interpretazione dell'articolo 34 — secondo cui non è stato attribuito al codice canonico la disciplina degli effetti civili del matrimonio — è vera.

E poiché il contenuto oggettivo della norma si limita a sottoporre la celebrazione del matrimonio alle norme canoniche, bisogna convenire che la disciplina di tutti gli effetti,

che derivano dal vincolo così istituito, rientra nella competenza sovrana dello Stato, ivi compreso l'aspetto della dissolubilità o meno del matrimonio.

Si è prospettata anche da parte dell'onorevole Cervone un'altra tesi, la tesi che neanche il matrimonio civile sarebbe dissolubile, perché se si fa distinzione tra matrimonio concordatario e matrimonio civile si viola il principio dell'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Ora, questa tesi è assolutamente inaccettabile proprio alla stregua dell'insegnamento che ci ha dato la Corte costituzionale in ordine all'interpretazione del principio di uguaglianza. La uguaglianza comporta che situazioni giuridiche uguali debbono essere trattate ugualmente e non si possono considerare situazioni giuridiche uguali una che sorge sulla base del rito canonico e un'altra che nasce esclusivamente secondo le leggi dello Stato italiano.

Quindi anche questa tesi dell'onorevole Cervone, secondo cui neanche il matrimonio civile sarebbe dissolubile, non ha alcun fondamento.

Da ultimo si è detto: voi che non raggiungete la maggioranza sufficiente per far approvare questa legge con la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, volete ricorrere al procedimento legislativo ordinario. A questa osservazione intendo replicare affermando che si tratta di una questione di principio, non una questione di carattere pratico.

Voglio ricordare all'onorevole Almirante, che ha sostenuto questa tesi, che noi siamo profondamente convinti del carattere democratico del *referendum* e che nella passata legislatura abbiamo sottolineato la necessità di attuare le norme che prevedono il *referendum*. Ed è per questo che siamo dispiaciuti e amareggiati che si voglia strumentalizzare il tema del *referendum* in ordine a un problema così importante della vita civile del paese, qual è quello del matrimonio.

Voglio altresì ricordare che potremmo rovesciare questa impostazione, aspettare l'introduzione del *referendum* costituzionale e poi avvalerci dell'articolo 138 della Costituzione e approvare una proposta di legge costituzionale sul divorzio senza bisogno di raggiungere la maggioranza dei due terzi, bastando la maggioranza assoluta. In tale ipotesi il ricorso al *referendum* è meramente facoltativo; ove non venisse richiesto, la legge costituzionale diventerebbe operante.

A noi tuttavia non interessa se e a qual fine verrà chiesto il *referendum*. Torno a ri-

pelere che qui si pongono due questioni di principio. La prima è quella del carattere essenzialmente democratico del *referendum*, perché esso traduce una istanza di partecipazione viva dei cittadini alla formazione e alla abrogazione delle leggi, e quindi non si può e non si deve assolutamente strumentalizzarlo. La seconda questione di principio riguarda l'interpretazione della nostra Carta costituzionale. Noi riteniamo che se la Costituzione (come abbiamo cercato, modestamente, di dimostrare, e come più autorevolmente hanno dimostrato altri) consente effettivamente di applicare in questo caso la procedura della produzione legislativa ordinaria, è necessario che, da legislatori seri, ci atteniamo a queste disposizioni.

Voglio ricordare, da ultimo, una interpretazione del Maranini il quale, in un articolo del 30 settembre 1966, ha sostenuto una tesi che è molto più radicale della nostra. Secondo questo autore, l'articolo 7 è norma di produzione giuridica; l'articolo 29 è invece una norma di carattere sostanziale. Quale norma prevale — quella di carattere sostanziale o quella di carattere procedurale — ai fini della interpretazione dell'articolo 34 del concordato? È evidente che prevale quella di carattere sostanziale; e poiché da essa si evince che la Costituente non ha voluto sancire la indissolubilità del matrimonio, la conseguenza che bisognerebbe trarne, già per queste stesse considerazioni, è che gli effetti civili del matrimonio possono essere regolati attraverso il procedimento legislativo ordinario.

Il Maranini scrive: « Questo va detto soprattutto ai politici... i quali con le loro obiezioni di incostituzionalità nessun contributo concreto apportano alla soluzione della contesa: è chiaro che il divorzio non passerà solo se le forze politiche contrarie prevarranno nell'opinione e nel Parlamento: ma non sarà certo una risicatissima obiezione di incostituzionalità a impedirgli di passare, se invece le forze politiche favorevoli prevarranno. E in quel caso apparirà tutta l'impudenza di avere coinvolto nel dibattito l'articolo 7 della Costituzione e tutto il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Come si può concepire che al popolo italiano venga contestato il diritto di darsi le leggi che ritiene più desiderabili, attraverso i normali strumenti legislativi? Come si può affermare che, quando anche le maggioranze assolute degli elettori e del Parlamento fossero favorevoli a un determinato istituto giuridico, quell'istituto rimarrebbe vietato a causa del regime dei rapporti tra Stato e Chiesa? Troppi italiani,

in una tale ipotesi, potrebbero essere indotti a domandare il riesame di tutto il sistema ». E il Maranini così continua: « La sua analisi » (si riferisce al Mortati) « quanto mai completa, affronta in modo esplicito e risolve il problema » (ai nostri occhi, del resto, ovvio) « delle incompatibilità tra le norme che discendono dai patti lateranensi e le norme della Costituzione. Dice il Mortati: « Deve essere chiaro che non il contenuto dei patti lateranensi è venuto ad assumere carattere costituzionale, bensì il sistema di regolamentazione dei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica, sulla base bilaterale del concordato ». Secondo il Mortati non solo ogni eventuale modifica delle leggi emanate a suo tempo in esecuzione dei patti « non potrebbe contenere norme le quali contraddicessero ai principi costituzionali di garanzia dei diritti dei cittadini », ma « quest'ultimo criterio deve valere anche per giudicare della validità, all'interno dello Stato, delle clausole originarie dei patti... Si deve ritenere che nel campo del diritto interno le norme legislative esecutive di clausole dei patti, inconciliabili con la Costituzione, siano suscettibili di disapplicazione o invalidazione ».

In altri termini, e in brevi chiare parole, la Costituzione all'articolo 7 si limita a prescrivere che i rapporti tra Stato e Chiesa siano regolati con un regime concordatario, ed a creare una remora alla denuncia unilaterale dei patti. Ma le norme d'esecuzione dei patti sono valide solo in quanto siano compatibili con la Costituzione, non possono derogare alla Costituzione.

Mi sembra che, in base a queste considerazioni, si possa tranquillamente affermare che interpretiamo rettamente la Costituzione quando sosteniamo che si possa, con la procedura legislativa ordinaria, modificare l'articolo 149 del codice civile. (*Applausi a sinistra*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro le pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, spero che questo dibattito, che ha rinviato di una giornata la discussione sulla proposta di legge relativa al divorzio che ieri si era deciso di iniziare oggi, volga ormai alla fine, e perciò per parte mia intendo essere breve, perché non occupi troppo tempo dell'Assemblea. D'altra parte, la serietà dell'argomento ri-

chiede che si espongano i motivi per cui ciascuno e ciascun gruppo prendono posizione. Cercherò perciò di essere telegrafico nel riassumere gli argomenti.

Sono state sollevate due distinte pregiudiziali, e le discutiamo congiuntamente. Vorrei prendere le mosse da quella, più ampia, dell'onorevole Cervone, che ha ripetuto qui ciò che aveva già detto in Commissione. La Commissione affari costituzionali ha discusso due volte di questa materia, in questa e nella passata legislatura. Essa ha deliberato tutti gli argomenti a favore e contro e ha preso una decisione favorevole alla costituzionalità della proposta di legge in esame. Non voglio ripetere qui quanto è stato detto in Commissione, poiché certamente è già a conoscenza di tutti gli onorevoli colleghi. L'onorevole Cervone, ripetendo qui quello che ha detto in Commissione, ha creduto di far colpo elencando una lunga serie di articoli della Costituzione: gli articoli 2, 3, 7, 29, 30, 31 (ha detto qui cominciando). In Commissione aveva ommesso il 7: lo aveva lasciato all'onorevole Almirante. Il 7 lo tratterò a parte.

Vorrei prima sgombrare il campo da quelli che non c'entrano o che c'entrano a rovescio; perché gli articoli 2 e 3 della Costituzione, se un'indicazione contengono a proposito di ipotesi di scioglimento del matrimonio, la contengono nel senso di indicarla come conforme a questi articoli; non già di precluderla. Basti pensare all'articolo 3 là dove al secondo comma dice che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana... ». Si danno casi nei quali la persistenza di un vincolo che più non sussiste nei fatti sia un ostacolo allo sviluppo della persona umana. Non vedo come si possa dare il caso nel quale questa norma si possa intendere preclusiva dell'ipotesi di scioglimento di matrimonio. Al contrario vi sono casi nei quali la richiede. Quali casi poi siano da prevedere lo vedremo discutendo gli articoli. Non è materia che ora dobbiamo discutere. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione, quindi, se qualche cosa dicono, dicono che nel nostro ordinamento costituzionale, e giuridico, generalmente, ipotesi di scioglimento del matrimonio stanno a buon titolo e a buona ragione; non dicono certamente il contrario.

Non occorre poi nemmeno che io ricordi gli articoli 30 e 31: parlano di tutt'altre cose e nemmeno indirettamente si riferiscono a una presunta indissolubilità del matrimonio.

La questione rimane quindi circoscritta agli articoli 29 e 7, secondo le eccezioni sollevate rispettivamente dall'onorevole Cervone e dall'onorevole Almirante. Di questi dirò brevemente.

Per l'articolo 29, è stato già detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, e sono argomenti che già largamente sono stati dibattuti. A dir la verità, a precludere ogni ipotesi di incostituzionalità della proposta di legge in discussione ex articolo 29, basterebbero la storia, i lavori preparatori, il fatto che era stato proposto di inserire nell'articolo 29 la prescrizione dell'indissolubilità del matrimonio e che questa proposta venne respinta dall'Assemblea Costituente. Allora il discorso qui non è soltanto che quando il legislatore volle disse, ma qui il discorso è che, quando il legislatore non volle, evidentemente non disse perché non voleva; ed è esplicita la sua volontà contraria nel voto che diede contro l'inserzione della parola « indissolubile » a fianco della parola « matrimonio ».

E appena da aggiungere, d'altronde, che nel corso di quella discussione (è stato ampiamente citato proprio dall'onorevole Cervone e anche da altri) da parte dell'onorevole Togliatti e di altri che allora intervennero fu osservato come non si voleva, col votare contro la parola « indissolubile », richiedere una prescrizione di possibile dissolubilità, ma soltanto non porre nella Costituzione materia che alla Costituzione non appartiene. Si affermò cioè — e questo spiega l'animo con cui il costituente votò questo articolo — che la questione dell'indissolubilità non è da intendersi questione costituzionale e di conseguenza era rimessa, ed è rimessa, al legislatore ordinario.

A questo punto non ci sarebbe nemmeno bisogno di aggiungere altro. È bene tuttavia che si faccia un riferimento a quello che è il concetto dell'articolo 29, anche perché oggi, di nuovo, dall'onorevole Cervone si è avanzata tutta una teorica che noi dobbiamo risolutamente respingere, come teorica interpretativa non solo di questo articolo, ma di altri anche (addirittura quasi pareva, dalle parole dell'onorevole Cervone, della Costituzione nel suo complesso); una specie di teoria giusnaturalistica che però intendesse il diritto naturale secondo una ispirazione ideologica determinata, per cui il diritto naturale si rifacesse in certo modo ad una specie di diritto divino o di diritto canonico in modo particolare.

Del diritto canonico parlerò tra poco. Credo che l'onorevole Cervone, volendo far sfoggio di zelo a tutela del diritto canonico, abbia,

per altro, dato prova di non conoscere molto bene né il diritto canonico, né le norme regolanti i sacramenti (mi sia permesso dirlo, perché in questa sede credo che sia permesso a chiunque esporre le proprie vedute in sede dottrina). Ho avuto l'impressione che l'onorevole Cervone un pochino bestemmiasse parlando di sacramento in modo che non è confacente con quella che è la dottrina del sacramento del matrimonio e con quelle che sono le regole del diritto canonico riguardo al sacramento.

Ma di questo dirò tra poco. Ora, quello che mi preme affermare è che, quando nell'articolo 29 si parla di società naturale, non si fa riferimento ad un tipo di società naturale, ma di società naturale si parla — nella accezione naturale delle parole — nel senso più ampio possibile; non si fa riferimento ad un determinato giusnaturalismo di una determinata ispirazione, ma a tutt'altro. Basterebbe che, esaminando i lavori della Costituente, si andasse a vedere da chi è venuta la proposta di questa formula anziché di altre che erano state ventilate in sede di Commissione. Di società naturale si parla nel senso di società si preesistente alla norma giuridica determinata, ma di società quale si configura di fatto, naturalmente. E società naturale è la famiglia, se intesa con latitudine geografica e storica. Allora la tesi dell'indissolubilità del matrimonio è esclusa dal concetto di società naturale perché basti pensare che oggi nel mondo sono assai pochi — e non precisamente i più avanzati — i paesi che hanno ancora la prescrizione dell'indissolubilità del matrimonio. Non per questo credo che si possa ritenere che non sia società naturale la famiglia in tutti i paesi che, viceversa, ammettono il divorzio. Se ci volgiamo indietro nella storia, vediamo che rare volte nella storia stessa apparve un matrimonio indissolubile, e, tuttavia, credo che sia arbitrario dire che società naturale non fosse, in quelle epoche diverse, la famiglia costituita su un matrimonio che, per altro, veniva ritenuto dissolubile.

Da noi è di moda — a me non è che piaccia molto, lo faccio solo perché è di altri costume farlo — riferirsi sovente alla culla del diritto, al diritto romano. Cerchiamo di non dimenticare che nel diritto romano soltanto il consenso formava le nozze e che queste venivano meno ogniquale volta, semplicemente, veniva meno l'*affectio maritalis*, veniva meno, cioè, quel sentimento nel quale si concretava il consenso alla formazione del matrimonio. Da questo deduco che certamente non si può dire che società naturale quella famiglia ro-

mana non fosse, e non si può dire che qualsiasi famiglia, che non sia basata sul matrimonio indissolubile, non sia società naturale.

D'altronde, l'articolo 29 è assai preciso nella sua formulazione. Esso afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Questo è certo: nessuno lo mette in discussione. Si capisce che è fondata sul matrimonio la famiglia, e che come tale è intesa come società naturale; ma non dice che sia indissolubile il matrimonio, ma anzi, evidentemente, lo esclude perché si intendeva escluderlo.

È importante poi notare che il secondo comma dell'articolo 29, là dove stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, là soltanto parla di limiti stabiliti dalla legge, legge ordinaria, a garanzia dell'unità familiare; cioè prevede limiti soltanto in riferimento all'uguaglianza dei coniugi e a tutela dell'unità familiare, e non nei riguardi della perpetuità del vincolo, come ora si vorrebbe affermare. Perciò, credo davvero che all'articolo 29 della Costituzione non si possa fare alcun riferimento.

Assai più lungamente discussa, e non soltanto qui oggi dall'onorevole Almirante, è la questione dell'articolo 7. Vorrei occuparmi brevemente di essa.

L'articolo 7, intanto, stabilisce al primo comma — cerchiamo di non dimenticarlo! Troppe volte lo si dimentica da chi, tra l'altro, non ha alcun interesse a dimenticarlo, da chi corre dei rischi a volerlo dimenticare e a volerlo cancellare — che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.

Questo è un principio che non possiamo in alcun momento obliterare, né accantonare, questo è un principio che ha anche una sua efficacia diretta sulla questione che stiamo ora esaminando, perché se Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani, lo Stato è sovrano, ed alla propria sovranità non ha rinunciato, anzi l'ha costituzionalmente riaffermata in modo solenne. Il secondo comma dell'articolo 7 non lo si potrà mai intendere retta-mente se non in funzione del primo comma, cui mi sono testè richiamato. Il secondo comma dell'articolo 7 dice che i loro rapporti, cioè i rapporti tra Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, i loro rapporti (non rapporti inerenti al singolo cittadino) sono regolati dai patti lateranensi. Questa è la prima ragione per escludere che l'impegno costituzionale dell'articolo 7 possa vincolare il singolo cittadino e

la normazione dei rapporti dei cittadini tra loro, poiché riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa.

Ma, a prescindere da questo, vi è la questione di carattere generale che è stata ampiamente discussa in dottrina, e non voglio certo ripetere adesso cose che sono state già ampiamente dette; l'articolo 7 non significa costituzionalizzazione di ciascuna singola norma del concordato. Questa oramai è materia pacifica, e la grande maggioranza della dottrina lo ritiene tale. Gli stessi colleghi di parte democristiana, che in seno alla Commissione si sono affaticati in senso opposto, hanno dovuto riconoscere che andavano contro l'insegnamento della scienza giuridica in materia. Non tutte le norme del concordato, ciascuna a sé stante, possono quindi ritenersi riassunte e sussunte nel secondo comma dell'articolo 7; e perciò malamente all'articolo 7 si farebbe riferimento a una singola norma come quella dell'articolo 34 del concordato. Ma anche se ciò non fosse, vogliamo esaminarlo l'articolo 34 del concordato?

Tale articolo è un po' diverso, nella sua dizione, da come l'ha ricordato l'onorevole Di Primio; è meglio che lo vediamo esattamente così com'è. Le conclusioni cui giungo sono le stesse, e credo sia meglio essere esatti. L'articolo 34 comincia affermando che lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Riconosce gli effetti civili, e riserva pertanto alla legge civile questi effetti che attribuisce al sacramento del matrimonio. C'è qualcuno degli oratori democristiani che ha detto: il sacramento del matrimonio vuol dire indissolubilità. Dei tre beni che la Chiesa riconosce nel matrimonio, *bonum prolis*, *bonum fidei* e *bonum sacramenti*, quest'ultimo significa esattamente la perpetuità del vincolo.

Ma non è questa la norma del diritto canonico. Siccome esiste il canone 1013 che definisce quali sono i fini del matrimonio, vediamo come è collocato in questo quadro il significato del sacramento, che è fatto religioso. Anche nel codice del diritto canonico del 1917, di epoca quindi relativamente moderna, ci si richiama a questo e ci si guarda dal fare del sacramento, fatto intimamente religioso, un fatto che abbia rilevanza giuridica esterna, giuridica canonica.

Scusate se preferisco leggere il canone 1013 nell'originale latino. Per correttezza,

dato l'argomento, preferisco non tradurre. Il canone 1013 al primo comma definisce *matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuuum adiutorium et remedium concupiscentiae*. Al secondo comma dice: *Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas atque indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti*.

Gioè, l'indissolubilità del matrimonio è insita nel matrimonio cristiano (e il matrimonio civile può anche non essere matrimonio cristiano); e gli effetti del matrimonio civile — il codice di diritto canonico largamente lo prevede e ne discute — di per sé sono cosa diversa dagli effetti del matrimonio cristiano. Nel matrimonio cristiano il sacramento non è già il matrimonio, ma è un fatto religioso: *ratione sacramenti*, in ragione del quale ottiene particolare consolidamento (*firmitatem*, fermezza, solidità) il principio della indissolubilità.

Perciò la frase che attribuisce al sacramento del matrimonio effetti civili, non può intendersi con riferimento giuridico cogente nei riguardi della perpetuità e della indissolubilità.

D'altronde, è bene non dimenticare che il canone 1013 del codice di diritto canonico precede il canone 1014, che stabilisce che il matrimonio gode *favore iuris quare in dubio standum est pro valore matrimonii donec contrarium probetur, salvo praescripto* dal canone 1127; cioè, il principio del favore del vincolo e della sua perpetuità, non solo soggiace al limite della prova contraria ma anche al limite del canone 1127. Il quale canone 1127 dice che *in re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris*; cioè il privilegio della fede si antepone al privilegio del vincolo. Il canone 1014 è esplicito nel rinvio della riserva al canone 1127: il privilegio della fede precede sul privilegio della stabilità del matrimonio.

Onorevoli colleghi di parte democristiana, che volete? Che nel nostro codice civile sia introdotto il principio per cui il *privilegium fidei*, anche eventualmente per i non credenti, anche agli effetti del matrimonio civile regolato dalla legge civile, anche per gli effetti civili del matrimonio, sia anteposto al *favor vinculi*? È evidente che non è possibile trasferire questo nel diritto civile, e perciò il riferimento al diritto canonico, anche sotto questo profilo, non è che aiuti a sostenere l'indissolubilità del matrimonio negli effetti suoi di diritto civile.

D'altronde, dopo la norma, che ho testé letteralmente citato, dell'articolo 34 del concordato, vi è l'altra norma, quella della trascrizione nei registri dello stato civile, per cui effetti civili sono attribuiti al matrimonio canonico sì, ma in quanto sia trascritto. La trascrizione è un fatto formale e qualche volta burocratico; ebbene, basta una irregolarità nella trascrizione (per esempio, l'incompetenza dell'ufficiale di stato civile che alla trascrizione provvede) perché gli effetti civili al matrimonio canonico siano disconosciuti. Si badi: perché gli effetti civili siano disconosciuti. Infatti, nessuno mette in causa o mette in dubbio, in tali circostanze, in tale ipotesi, la validità canonica del matrimonio contratto dinnanzi al sacerdote a ciò abilitato; nessuno mette in dubbio la validità del rito e il fatto che il rito sia idoneo a determinare la trascrizione nei registri di stato civile, purché sia stata data effettivamente lettura dei prescritti articoli del codice civile, siano state rispettate le altre norme di forma, e tuttavia si stabilisce nell'articolo 34 del concordato che quel matrimonio canonicamente valido, celebrato secondo la prima parte dello stesso articolo 34 del concordato, non abbia effetti civili, ad esempio, perché erroneamente trascritto in un posto invece che in un altro, in un registro invece che in un altro, da una persona invece che da un'altra, da un impiegato senza la qualifica di ufficiale di stato civile invece che dall'ufficiale a ciò delegato, e senza la nuova dovuta procura in caso di sostituzione. Esistono quindi ipotesi specifiche nelle quali l'effetto civile è denegato. Ecco perché possono esistere altre ipotesi nelle quali l'effetto civile sia per altri motivi e in altre circostanze denegato, e la Costituzione ciò non si può ritenere che vieti.

Dice poi l'articolo 34 del concordato che le cause concernenti nullità e dispensa sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici, mentre le cause di separazione personale (lasciamo stare la formula piuttosto antipatica contenuta nel concordato, per cui la Santa Sede « consente »; la pattuizione è quel che conta, e la norma è quel che rimane, consenta o no, pattuisca o no) sono riservate all'autorità giudiziaria civile. Delle ipotesi di scioglimento del matrimonio nell'articolo 34 non si parla. Sull'articolo 34, inoltre, si potrebbe sottilizzare, a proposito di questa attribuzione di competenza, o, per essere più esatti, di giurisdizione, come ha sostenuto, anche in recenti pronunce, la Corte di cassazione. Tale materia potrebbe essere a suo luogo discussa; ma lascia-

mo stare. Nell'articolo 34 si parla di competenza per nullità (che è una ipotesi giuridicamente del tutto diversa) o dispensa. Per quanto riguarda la dispensa penso che la questione potrebbe anche essere esaminata più a fondo, perché credo che la dispensa di cui all'articolo 34 non possa riferirsi che al matrimonio canonicamente contratto, e non possa riferirsi alle altre ipotesi di dispensa che il *Codex iuris canonici* prevede per le ipotesi di matrimonio non contratto canonicamente, ma contratto civilmente o secondo riti diversi dalla religione cattolica. Credo sia pacifico, dunque, che questa parte dell'articolo 34 per le dispense si riferisca soltanto al matrimonio canonicamente contratto. Fu discussa anche la questione della applicabilità del privilegio paolino, e fu detto proprio questo: vale soltanto la dispensa prevista dall'articolo 34 per il matrimonio canonicamente contratto, cioè la dispensa *super ratum*, la dispensa per il matrimonio rato e non consumato. Ma dell'ipotesi di dissoluzione del matrimonio nell'articolo 34 non si parla, non c'è riserva né di giurisdizione né di competenza, non c'è esclusione, non fu voluta l'esclusione. Se andiamo a vedere i lavori preparatori del concordato troviamo che norme concernenti l'indissolubilità del matrimonio furono proposte, ma non inserite, e anche qui ha significato il fatto che non siano state inserite.

Se voi d'altronde ritenete — ho finito, signor Presidente: avevo detto che sarei stato schematico nella enunciazione degli argomenti, ma gli argomenti ritengo mio dovere enunciarli nella loro essenzialità — comunque si voglia interpretare l'articolo 34, che esso contenga un riferimento al diritto canonico e recepisca il diritto canonico, voi ci dovrete dimostrare che il diritto canonico esclude lo scioglimento del matrimonio nei suoi effetti civili, del *matrimonium ut aiunt civile*, come dicono i canonisti, che non attribuiscono alla parola *matrimonium* il significato di matrimonio civile e quindi ogni volta dicono *matrimonium ut aiunt civile*, il matrimonio come dicono civile. Ma noi parliamo del matrimonio civile, o degli effetti civili del matrimonio canonicamente contratto, che è la stessa cosa: è sempre giuridicamente il matrimonio civile ciò di cui attualmente parliamo.

Ebbene, per il matrimonio civile il diritto canonico prevede lo scioglimento, prevede una serie di casi di scioglimento. Ora né l'articolo 34 del concordato né alcun'altra norma impegna lo Stato italiano a recepire i casi di scioglimento previsti dal diritto canonico; ma in

quanto il diritto canonico casi di scioglimento prevede, cade l'argomento della incostituzionalità di uno scioglimento, che il diritto canonico — indirettamente, si pretende (noi lo respingiamo), richiamato dall'articolo 34 del concordato — rifiuterebbe. Non è così.

Se voi veniste qui con il diritto canonico alla mano, se ci voleste portare sul banco il diritto canonico, queste cose le vedreste in chiaro. Perché noi parliamo della legge canonica: libro III *De rebus*, parte I *De sacramentis*, titolo VII *De matrimonio*, capitolo X *De separatione coniugum*, articolo I *De dissolutione vinculi*. Vorrei sapere come traducete dal latino, anche senza essere latinisti, la frase: *de dissolutione vinculi*. Io sommessamente, ripeto, non voglio qui abusare di un'abilitazione all'insegnamento della letteratura latina che a suo tempo ho avuto, ma credo che non ve ne sia bisogno, perché basta aver fatto la terza ginnasio, per sapere che la frase: *de dissolutione vinculi*, si traduce: dello scioglimento del vincolo. Non si può tradurre altrimenti che così.

Difatti, c'è il canone 1118 che comincia a premettere che il matrimonio valido, rato e consumato, *nulla humana potestate nullaue causa, praeterquam morte, dissolvi potest*. Dopo tutto se voi voleste modificare il progetto di legge Fortuna-Baslini, di cui si discute, con una premessa, che il matrimonio non si scioglie se non in caso di morte, salvo i casi degli articoli seguenti, io non avrei nulla in contrario ad un emendamento che voi voleste proporre in questo senso: perché questo è proprio il caso del canone 1118: *nulla humana potestate nullaue causa, praeterquam morte, dissolvi potest*, salvo le ipotesi degli articoli seguenti, che non sono pochi, perché dal canone 1119 vanno al canone 1127.

ROBERTI. Ella è troppo buon giurista per non sapere che si tratta di motivi precedenti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

LUZZATTO. No, onorevole Roberti. Devo chiedere scusa al Presidente e all'Assemblea, perché bisogna che spenda qualche minuto in più per citare i casi susseguenti. Pensavo di evitarlo, ma, poiché ella lo vuole, devo spiegarlo. Cominciamo subito, onorevole Roberti. Vada a leggersi il codice di diritto canonico. Ella lo conosce e può leggerselo. Il canone 1119 parla del matrimonio non consumato. Noi ci occupiamo degli effetti civili del matrimonio contratto; del matrimonio consumato la legge civile non si occupa: nessuna norma della legge civile prevede differenze tra ma-

trimonio consumato o no. Ebbene, il canone 1119 dice: il matrimonio non consumato, tra battezzati, si scioglie per fatti successivi. La professione religiosa lo scioglie *ipso iure*, in altri casi si scioglie per dispensa.

Sono casi sopravvenuti, onorevole Roberti, tanto per contraddire subito la sua affermazione, veramente fuori luogo. Il canone 1120 parla del matrimonio, anche se esso sia stato consumato: *legitimum inter non baptizatos matrimonium, licet consummatum* (cioè il matrimonio legittimo tra non battezzati, il matrimonio civile, anche se consumato) *solvitur*... Come si traduce *solvitur* in italiano? Si scioglie, è sciolto! Mi pare che non si possa tradurre altrimenti che così, e i progetti di legge di cui discutiamo parlano di casi di scioglimento del matrimonio.

ROBERTI. Sciolto in quanto non era valido.

LUZZATTO. No, onorevole Roberti: una seconda occasione ella ha perso di tacere. Avrebbe fatto più bella figura a tacere: *legitimum inter non baptizatos matrimonium licet consummatum solvitur in favorem fidei*. Sottolineo: *in favorem fidei*. È privilegio paolino, con tutte le conseguenze che ne derivano: l'interpello se l'altra parte voglia convertirsi, se voglia vivere *sine contumelia Creatoris*; se l'altra parte risponda negativamente, *solvitur*, e *solvitur* per fatto sopravvenuto (ed era legittimo in partenza, regolare); se poi l'altra parte ometta di rispondere, oh, bisogna concedere *induciae*; perché potrebbe dover riflettere; ma se *induciae* si protraggono eccessivamente, allora deve ritenersi che si tratti di silenzio rifiuto, secondo una nota regola anche del nostro diritto amministrativo, e quindi si fa luogo allo scioglimento del matrimonio.

Ma vedete: questo è il caso abbastanza noto del privilegio paolino, con tutte le discussioni che ha portato sullo scioglimento in *favorem fidei* — che è scioglimento — e sulle interpellanze. E guardi, onorevole Roberti, che non solo questo è ammesso in caso di matrimonio in origine valido, ma anche nel caso in cui la convivenza del coniuge poi convertito e battezzato sia protratta col non battezzato che non voglia vivere *sine contumelia Creatoris*; e stabilisce il codice di diritto canonico che ciò non toglie che tuttavia il matrimonio possa essere sciolto anche se la convivenza sia stata protratta.

Non voglio adesso dilungarmi su questo. Voglio accennare un istante al canone 1125.

Il canone 1125 recepisce ed estende *ad alias quoque regiones* — cioè non limita alle regioni per cui inizialmente furono stabilite — tre costituzioni papali che non sono da prendere sottogamba, perché si tratta di Paolo III con la costituzione *Altitudo* del 1° giugno 1537, di san Pio V — santo, anche — con la costituzione *Romani pontificis* del 2 agosto 1571, e di Gregorio XIII (pontefice che merita indubbiamente alto rispetto nella storia) con la sua costituzione *Populis* del 25 gennaio 1585; roba vecchia che però nel 1917, con il canone 1125, fu richiamata in vigore e dichiarata valida non solo per quelle regioni cui si riferiva al loro tempo ma anche per altre. E quindi ha validità generale. Ma vi siete mai cavati il gusto di andarle a leggere queste costituzioni? Dobbiamo essere noi a dimostrare diligenza nel cercar di acquisire conoscenza del diritto canonico nelle sue fonti fondamentali? Non ve le voglio leggere per intero, ma basterà ricordare che quella di Paolo III del 1537 prevede l'ipotesi di matrimonio precedente tra non battezzati (si riferiva alle missioni, di negri in Africa e poi in America che avessero più mogli). Una volta battezzati come la si metteva? Allora si diceva: dovrebbero mantenere come legittima moglie la prima, ma se non si ricordano quale è la prima, possono sceglierla; ed allora, annullato il matrimonio con le altre, riman valido con quella che egli prescelga.

San Pio V nella costituzione del 2 agosto 1571 dice che può il battezzato rimanere con quella delle mogli precedenti o con quella con la quale conviva (è una convivenza non regolare) che sia *baptizata et baptizabitur*, cioè anche se sarà battezzata dopo, naturalmente *aliis dimissis*, le altre mandate via per scioglimento del precedente matrimonio.

La costituzione di Gregorio XIII del 1585 è estremamente più precisa perché prevede il caso che l'interpello sia difficile, perché, ad esempio, ci sia l'Atlantico di mezzo tra l'Africa e l'America dove potevano essere trasportati i negri o perché non si sappia più niente dell'altro coniuge. E arriva a dire che: *ad fidem catholicam conversis expedit indulgere circa libertatem contrahendi matrimonia*: e non soltanto per i convertiti; noi pensiamo che *expedit indulgere* in generale per tutti i cattolici ed anche per i non cattolici; *expedit indulgere circa libertatem contrahendi matrimonia*. Ma con questa premessa si ammetteva che non si procedesse all'interpello e si potesse dispensare dal matrimonio precedente anche non nel caso della pluralità di mogli (nel matrimonio poligamico, musulmano o

animista); e in genere che si ammettesse un nuovo matrimonio non solo tra cattolici ma *cum quovis fidei alterius etiam ritus*, quindi anche con un protestante (evangelico o di altra religione) e si aggiunge: *etiamsi postea innotuerit coniuges priores infideles suam voluntatem iuste impeditos declarare non potuisse, et ad fidem etiam tempore contracti secundi matrimonii conversos fuisse*, cioè pure se erano anch'essi convertiti, battezzati, cattolici, tuttavia *nihilominus rescindi nunquam debere*, il secondo matrimonio, essendo stato annullato il primo in assenza...

Quindi, vi sono pure dei casi in cui la Chiesa giustamente ha riconosciuto la necessità di scioglimento del matrimonio. E sono pure le ipotesi di distacco, di lunga assenza, di separazione di fatto a lungo protratta.

Queste sono le costituzioni che vi ho letto, che portavano la Chiesa a dichiarare disciolto il matrimonio civile.

Non so perché l'onorevole Ruffini scuota la testa quando io ho citato letteralmente i testi e li può agevolmente consultare per intero. Non credo, onorevole Ruffini, che ella contesti la esattezza della mia citazione.

RUFFINI. L'interpretazione.

LUZZATTO. Ognuno interpreta come può. Ho letto il testo nell'originale latino e non credo che ella supponga che io abbia letto un testo per un altro o che abbia cambiato le frasi. Ho letto i testi quali sono.

Questo per dire che, dunque, anche il diritto canonico ammette talvolta casi di scioglimento: ove perduri la separazione, ove la separazione sia forzata, ove la convivenza risulti impossibile. Pertanto, non c'è nulla di tanto grave e certamente non c'è nulla che vada contro la nostra Costituzione se ammettiamo che in determinate ipotesi anche la legge civile faccia cessare il matrimonio, ne faccia cessare gli effetti civili, quegli effetti civili che conseguono al matrimonio cattolicamente, canonicamente contratto, ma che non sono definiti nella nostra legge dalla legge canonica, sono definiti dalla legge civile: che non soltanto è nostra facoltà, ma è nostro dovere modificare per adeguarla alla maturità odierna della società nella quale viviamo, alle esigenze di una convivenza civile. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

GUIDI. Chiedo di parlare contro le pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Intervengo brevemente per dare ragione della nostra opinione contraria alle eccezioni mosse da parte del MSI e da parte democristiana. Mi libererò rapidamente della questione che si fonda sul dilemma: costituzionalizzazione dei patti o metodo di produzione concordataria, in base all'articolo 7 del concordato. Non già che non ne vediamo la importanza anche sotto il profilo scientifico. Del resto i lavori preparatori dell'articolo 7 della Costituzione, la prevalente dottrina e la giurisprudenza concludono in senso contrario alla costituzionalizzazione. Ma dirò subito che per il modo con cui la questione è posta ed anche risolta attraverso due pareri della Commissione affari costituzionali, per il modo in cui noi stessi l'abbiamo presentata, la questione della costituzionalizzazione o meno non incide sul tema di fondo secondo il quale l'articolo 34 del concordato non impedisce lo scioglimento del matrimonio.

Se si parte da questa considerazione, è evidente che il tema, per quanto sia importante, anche sotto il profilo scientifico, non ha un suo rilievo, perché si tratta pur sempre di stabilire se l'articolo 34 impedisca o meno il divorzio.

Orbene, procederò ad una disamina rapida; del resto alcuni colleghi di parte divorzista, che sono intervenuti, hanno già detto tanta parte degli argomenti che vanno prospettati. Certo, indubbiamente c'è anche e soprattutto un aspetto politico che deve essere sottolineato. Quando si afferma che la Costituzione non ha voluto costituzionalizzare il concordato, si pone anche un problema di rapporti e, se si vuole, anche di rango tra la stessa Costituzione e il concordato; cioè si riconosce — come si riconobbe — che il problema posto è quello di armonizzare, semmai, il concordato con la Costituzione. Lo dissero una serie di costituenti, proprio a riaffermare la necessità che questo strumento trovasse il suo punto di equilibrio e di armonizzazione con la Carta fondamentale dello Stato. Per questo, anche sotto questo profilo, non si può parlare di costituzionalizzazione.

Ma, certo, il punto decisivo del discorso, dal quale credo dobbiamo muovere, è la proposizione solenne, affermata nel primo comma dell'articolo 7, laddove si dice che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Era la formulazione che, certo partendo dal travaglio o dal tormento del primo Stato unitario, trovava nella

codificazione della Resistenza la sua soluzione migliore, attraverso l'affermazione solenne delle autonomie dei due ordini. Di qui dobbiamo partire, credo, tutte le volte che ci accingiamo anche ad interpretare e a rivedere il testo dello stesso concordato.

La questione che a noi sembra decisiva (anche se mi riprometto di trattarla molto rapidamente) è quella relativa all'articolo 34 del concordato. Già è stato ricordato — ma credo che l'argomento debba essere qui ripreso — come negli stessi lavori preparatori lo schema che fu rappresentato da parte della Chiesa richiedeva un impegno a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro.

Questa era stata la prima richiesta. Orbene, se andiamo a rileggere il testo del concordato, di questa richiesta fondamentale vediamo che in esso non resta più niente, il che significa che nemmeno in quell'epoca si poteva consentire che si ponesse un'ipoteca sulla generazione a venire in termini indeterminati circa l'accoglimento del principio dell'indissolubilità del matrimonio. Del resto, l'articolo 34 del concordato, anche nella sua formulazione solenne con la quale afferma che lo Stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio gli effetti civili, statuisce nient'altro che in definitiva si attribuivano al matrimonio religioso gli effetti civili, superando con ciò una contesa che partiva dalle origini dello Stato italiano stesso. Come ha detto con grande autorità lo Jemolo, il cui pensiero si è voluto artificiosamente svalutare, nell'articolo 34 occorre cogliere due aspetti fondamentali ed essenziali: il problema della formazione del vincolo e il problema della disciplina del vincolo. Il problema della formazione del vincolo è affidato alla Chiesa, ma quello della disciplina del vincolo, cioè della disciplina degli effetti, è riservato allo Stato.

Del resto, onorevoli colleghi, quando nell'articolo 34 si afferma che, quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile, e quindi disciplinate dalla stessa, si riconosce in definitiva che tutti gli aspetti che sono sviluppo della separazione personale sono riservati allo Stato. Orbene, i progetti che sono di fronte a noi — il progetto Fortuna-Spagnoli e il progetto Baslini — hanno proprio per presupposto la separazione personale. Quindi, anche dallo stesso articolo 34 del concordato si trae l'indicazione che proprio questa materia è riservata

alla sovranità dello Stato, al potere legislativo della nostra Assemblea.

Questi sono, credo, gli argomenti fondamentali. Altri argomenti sono stati avanzati circa l'articolo 2 dal collega Cervone, che parla dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali. Ma quando si fa riferimento a questo articolo, io credo che s'invoca perfino un argomento contrario alle tesi anti-divorziste. Quando si parla di diritti inviolabili dell'uomo, come non riconoscere il diritto inviolabile di ogni cittadino, di ogni uomo, a formarsi una famiglia quando sia stata perduta, quando cioè irreparabilmente si sia determinata una separazione, così come noi prevediamo nelle nostre proposte. Questo diritto non può non sopravvivere, non può non imporsi. Certo è proprio in virtù dell'articolo 2 della Costituzione che un altro argomento si aggiunge alle nostre impostazioni.

Infine, la questione sollevata attraverso l'articolo 29 della Costituzione, dalla quale si cerca di ricavare un'indicazione che ribadisca il principio della indissolubilità del matrimonio. Si sa bene che quando si fa riferimento a questo si parla della formulazione, prevista dall'articolo 29, secondo cui i diritti della famiglia come società naturale sono fondati sul matrimonio, cioè la formulazione « società naturale ». E qui abbiamo sentito altre volte, e l'abbiamo sentita ripetere anche questa sera, la tesi che la formulazione « società naturale » sarebbe in fondo la codificazione del pensiero giusnaturalistico. Onorevoli colleghi, ma di quale giusnaturalismo parlate? Voi ci rispondete: il giusnaturalismo cattolico. E anche qui ho avuto già occasione di dirvi che voi sapete perfettamente che questo filone del pensiero cattolico si presenta esso stesso diviso in due tronconi: una parte più legata a un'impostazione dogmatica, un'altra viceversa più sensibile ai problemi dell'adeguamento di determinate linee a una realtà di carattere sociale.

Ma poi, io credo che debba prevalere una considerazione: come potete seriamente sostenere che l'articolo 29 della Costituzione abbia voluto codificare il pensiero solo d'una parte? Proprio in quella occasione l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, con l'acutezza che lo contraddistingueva, diceva ai colleghi democristiani che presentarono una prima formulazione (credo sia bene ricordarlo) quando parlavano di una « comunità naturale », di un « principio comunitario »: come potete seriamente pensare che questa formulazione esprima un indirizzo di scuola? Una

Costituzione non può mai tradurre il pensiero di una scuola! E l'onorevole Orlando, rivolgendosi ai vari gruppi che avevano votato l'articolo 29, diceva: come potete pensare che i comunisti e i socialisti, che hanno votato l'articolo 29, possano attribuire alla dizione « società naturale » il significato che voi attribuite, cioè un significato di scuola, un significato ideologico di una particolare corrente?

Io ricordo che l'onorevole Togliatti, in un suo conciso intervento, ebbe a definire questa espressione come un'espressione fumosa, sottolineando la polivalenza dello stesso significato.

Certo, non da questo si può davvero derivare un'argomentazione per sostenere l'indissolubilità del matrimonio. L'articolo 29 viceversa, per la sua storia, per il dibattito che l'ha preceduto, porta esattamente un argomento decisivo che elimina la tesi della presunta affermazione dell'indissolubilità del matrimonio. In quella occasione, fu proprio l'onorevole Corsanego che presentò un emendamento aggiuntivo al termine « fondata sul matrimonio », un aggettivo che suonava « indissolubile ». E l'onorevole Corsanego precisò che, accettando o respingendo l'emendamento soppressivo Grilli, si apriva o si chiudeva la porta alla indissolubilità del matrimonio. Erano quindi gli stessi colleghi di parte democristiana che riconoscevano allora il carattere decisivo di quella votazione, per cui si diceva: se è respinto l'emendamento Corsanego ed approvato l'emendamento Grilli si apre la porta al divorzio.

Questo si diceva a lettere chiare e la votazione dette ragione di ciò. L'onorevole Togliatti, insieme con altri esponenti dello schieramento che appunto sostenne l'emendamento Grilli, disse chiaramente: con la votazione di questo emendamento vogliamo dire che è aperta la strada alle future generazioni di scegliere il regime di matrimonio e quindi anche di accettare la tesi divorzista.

Questo è il senso che deriva dall'articolo 29 della nostra Costituzione, per cui tentare di svisarlo attraverso un'interpretazione di scuola credo che sia opera vana.

Del resto, onorevoli colleghi, quando si ricorda la storia dell'articolo 29 della Costituzione, non si possono non ricordare anche i commenti che allora furono espressi proprio all'indomani di quella votazione. Io ricordo che l'onorevole Andreotti, ora presidente del gruppo parlamentare democristiano, dalle colonne del *Popolo* così commentava l'avvenimento: abbiamo visto ieri donne del popolo

leggere con molta preoccupazione le testate dei giornali, e soggiungeva: « per non turbare oltre misura lo spirito non sarà male assicurare che il divorzio non è divenuto attuale, ma che il divorzio è soltanto costituzionalmente non impossibile ». Ecco i commenti che venivano fuori anche da parte democristiana. Il riconoscimento, cioè, che la votazione dell'articolo 29 della Costituzione aveva reso il divorzio non costituzionalmente impossibile. Questo era il suo giudizio, onorevole Andreotti, nella primavera del 1947; un giudizio che appare oggi contrastato dall'intero suo gruppo, ma che certo è incontrastabile di fronte a quelle che sono le risultanze.

Certo, onorevoli colleghi, noi nella votazione dell'articolo 29 della Costituzione, così come nella votazione dell'articolo 7 affermammo l'esigenza della difesa della libertà di coscienza: qualche collega anche di parte avversa, lo ha ricordato. Orbene, proprio rifacendoci a quegli orientamenti, alla votazione dell'articolo 29, alla votazione dell'articolo 7 e a questa legge che noi sosteniamo, sentiamo ancora una volta di difendere la libertà di coscienza, la libertà certo del cattolico, il quale di fronte alla legge sul divorzio è libero di obbedire ai vincoli delle proprie convinzioni religiose o, viceversa, di fare la scelta che la legge gli consente. Libero certo è anche il cittadino di altra confessione il quale, ricorrendo determinate condizioni, può avvalersi o non avvalersi della legge.

Anche per questo riteniamo che questa legge sia la conferma di un orientamento della libertà di coscienza che noi affermammo votando l'articolo 7 e l'articolo 29 della Costituzione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BIONDI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, resisterò alla tentazione, che potrebbe essere legittima, di inserirmi in un torneo oratorio così abbondante, e così guadagno anche nell'evitare un confronto per me pericolosissimo. Desidero esprimere a nome del gruppo liberale quello che penso delle eccezioni di incostituzionalità che sono state svolte così ampiamente; secondo me, però, senza una consistenza giuridico-costituzionale valida.

Intanto, esse vanno contro due pronunciati, se possiamo usare questa espressione, proprio della Commissione per gli affari costituzionali della precedente e di questa le-

gislatura. Abbiamo notato negli interventi dei colleghi, che sono intervenuti quasi in una sorta di girone di ritorno per riprendere in aula quello che in Commissione, anche in linea di argomentazione, non era stato, non dico perduto ma raggiunto, degli argomenti, ed anche uno sforzo di trovare parole nuove.

Non lo farò. Mi limiterò ad alcune considerazioni estreme che ho ripreso pochi minuti fa sintetizzando quanto è stato detto da altri, per evitare di ripetere le cose scioccamente, e soprattutto lungamente.

Desidero fare subito un'osservazione; nella Carta costituzionale non c'è una norma, una sola, che esplicitamente dica « no » all'istituto del divorzio. Anzi, è significativa la soppressione che ha avuto luogo, sia pure a lieve maggioranza, nel testo definitivo dell'articolo 29, dell'aggettivo « indissolubile » accanto al sostantivo « matrimonio ». Questa soppressione, se non autorizza come conseguenza implicita un'espressa dichiarazione di dissolubilità del vincolo, consente senza dubbio di ritenere che il legislatore costituente abbia, per dirla con lo Sciarretta (*Rivista di diritto matrimoniale* del 1954, pagina 189), voluto lasciare la porta aperta al divorzio.

Del resto, l'onorevole Corsanego dichiarò espressamente (è stato poco fa ricordato dall'onorevole Guidi) che non si può tacere su questo punto fondamentale, e cioè dell'indissolubilità soppressa con l'emendamento Grilli, perché in tal modo si lascerebbe aperta la via al legislatore (ed io aggiungo ordinario) di potere indifferentemente pronunciarsi per la indissolubilità del matrimonio o per il divorzio.

C'è quindi un fatto certo, esplicito e pieno di significato giuridico e politico; questo è il fatto, questo è quello che conta. L'Assemblea Costituente discusse e votò sul principio della indissolubilità da inserire accanto al termine « matrimonio ». Discusse, votò e disse di no; su questo argomento i lavori dell'Assemblea Costituente non consentono una discussione ed un bizantineggiamento da parte di giuristi più o meno calibrati, non consentono interpretazioni polivalenti.

Nessuno, in quella sede, oppose, manifestò la preclusione del già votato, richiamandosi ad esempio all'articolo 7 come valore implicito. Questa preclusione giustamente non fu sollevata né opposta, sicché non è possibile oggi, per comodità polemiche e pseudo giuridiche, disseppellire la tesi secondo la quale il costituente sarebbe stato vincolato da precedenti votazioni. Questo lo dice Jemolo, ma

Jemolo non è gradito a tutti; io l'ho letto, ho trovato i suoi scritti nell'*Enciclopedia del diritto*, e lo segnalo a chi voglia aggiornarsi. Il significato da attribuire alla votazione dell'articolo 7 è quello che già la Commissione affari costituzionali esprime, sulla base non della mia opinione, ma dell'opinione di altri in quella stessa sede, in altre sedi, e sulla base di altre argomentazioni giuridiche.

Il Mortati, per esempio, in questa materia ebbe a dire cose estremamente importanti; e l'estrazione politica di Mortati dà a queste sue espressioni un valore e una significazione particolare. Sempre il professor Jemolo, in ordine alla non costituzionalizzazione dei patti lateranensi, una volta disse che essi potevano essere rivisti sulla base dell'accordo delle parti. Del resto anche la Cassazione ha esplicitamente detto, in una sentenza dell'aprile 1955 che i patti lateranensi non sono stati costituzionalizzati ma solo riconosciuti e confermati nell'articolo 7 della Costituzione. In questo senso e di questa opinione erano, a quell'epoca, Iacini e Ruini alla Costituente.

In realtà, l'articolo 7 costituzionalizza soltanto il sistema concordatario, quale sistema di rapporti tra lo Stato e la Chiesa, e non le singole parti del concordato. Il punto fondamentale da esaminare quindi in contrapposizione alle opposte opinioni è se con l'articolo 34 del concordato lo Stato si sia assunto l'impegno di non introdurre il divorzio nel proprio ordinamento.

Intanto, per una corretta interpretazione dell'articolo 34, occorre fare ricorso ai principi vigenti in materia di contratti, secondo cui la volontà delle parti si ricava dal loro comportamento e successivo e precedente alla stipulazione dei medesimi. Se si osserva, sia pure nell'arco di molteplici avvenimenti storici, la legislazione in materia di matrimonio, si considererà, per esempio, che in tema di matrimoni canonici celebrati da interdetti o da persone legate ad altro vincolo, come diverga la legislazione in materia; in tema poi di matrimonio tra ariani e non ariani quale sia stato il comportamento dello Stato. La legislazione ha confortato in senso positivo casi di modificazione degli effetti civili del matrimonio, cui non corrispose sul punto, e specialmente sul piano giuridico (a parte le accorate espressioni di Pio XI) e sul piano diplomatico, alcuna protesta da parte della Chiesa.

Tutto questo sta ad evidenziare come lo Stato si sia riservato di dare al matrimonio civile gli effetti che ritiene più opportuni, in quanto i patti non hanno costituito alcun nes-

so inscindibile fra effetti canonici ed effetti civili del matrimonio.

Del resto, qualunque portata si voglia dare all'articolo 7, seguendo l'opinione del Montel occorre considerare che da esso non possono farsi derivare per lo Stato italiano limitazioni più gravi di quelle previste dai patti lateranensi.

Vorrei ricordare al collega Almirante quel che ha detto Mussolini, se può interessarlo, in sede di relazione alla legge; poiché ella, onorevole Almirante, ha dimostrato una perfetta cognizione di quelle realtà e storiche e giuridiche, la invito a rileggerselo: lo troverà scritto sul *Nuovo Digesto*. Mussolini ha detto delle cose che sarebbe bene ella avesse riletto prima di dire quel che ha detto in tema di rapporti tra Stato e Chiesa. Forse, Mussolini era un po' più laico di lei, almeno più laico di quanto ella dimostra di essere in questo momento.

ALMIRANTE. Mi aggiornerò.

BIONDI. Di conseguenza, ritengo che ci sia da riprendere questo argomento in maniera estremamente precisa e chiara. L'articolo 7 ha soltanto regolato un rapporto; l'articolo 7 ha soltanto stabilito che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani; l'articolo 7 ha stabilito soltanto i modi con i quali si possono modificare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa; l'articolo 7 non ha affatto vincolato, tanto meno se collegato con l'articolo 29, quella che è una forma di legislazione attinente agli effetti civili del matrimonio, che sono dallo Stato italiano, proprio per i fatti del concordato, per i patti ad esso connessi, collegati strettamente ad una realtà che è vista dallo Stato italiano in chiave civile, mentre altri l'hanno vista in chiave assolutamente diversa.

Per queste ragioni, noi esprimiamo un giudizio negativo nei confronti delle tesi e delle eccezioni che sono state avanzate.

Vorrei ancora dire che l'Italia non è il giardino botanico del Vaticano; l'Italia è uno Stato libero, uno Stato che stabilisce autonomamente, con proprie leggi, i limiti e i rapporti che regolano la struttura della propria società e i rapporti tra i cittadini. E fra i cittadini ci sono anche i coniugi, i quali, come è stato ricordato poc'anzi dal collega Luzzatto, riguardando in un altro modo l'articolo 3, hanno pari dignità, sono uguali nei rapporti che essi hanno di fronte ad una legge che deve tener conto delle loro esigenze.

Per queste ragioni, respingiamo i motivi addotti a sostegno delle tesi di incostituzionalità e di improponibilità, che dimostravano già la corda, la paura forse di affrontare sul merito un argomento che fa più paura che una semplice eccezione preliminare. (*Applausi*).

MAMMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI. Signor Presidente, sarò brevisimo, non solo in considerazione dell'ora e della stanchezza dell'Assemblea, ma anche per una precisa ragione di carattere politico. Infatti, io credo che se si confà parlare a lungo a chi conduce una battaglia di retroguardia, la cui unica vittoria possibile è una spiacevole ma inevitabile sconfitta, e di conseguenza l'unica strategia possibile è l'ostruzionismo e il ritardo, è dovere di chi ha la convinzione di essere al passo, anzi in ritardo con i tempi, di agevolare un sforzo di conciliazione, certamente tardivo, tra le nostre leggi e le esigenze della società moderna, rispondendo a una lunga attesa della società civile, di parlare il più brevemente possibile e di limitarsi a stabilire qui semplicemente un atto di presenza politica, anche perché credo che dal 1878, data della prima presentazione di una proposta di legge per il divorzio, ad oggi, molte parole siano state spese in quest'aula e in Commissione, anche sullo specifico problema dell'incostituzionalità.

Abbiamo sentito grande profusione di scienza politica e di citazioni. Abbiamo qui ascoltato interessantissimi interventi. Io vorrei limitarmi soltanto a qualche considerazione di carattere politico.

Veniamo all'articolo 34 del concordato. Si potrebbe dire che esso non può investire il principio dell'indissolubilità per la semplice ragione che non erano previsti, allora come oggi, casi di scioglimento del matrimonio nel nostro diritto positivo. Ma c'è di più (mi sembra che già il collega Guidi lo abbia ricordato): in una prima stesura dell'articolo 34, predisposta dalla Santa Sede, era sancita la indissolubilità del matrimonio. Quella stesura, quella formulazione fu respinta dallo Stato italiano. Ciò ha un significato politico e, credo, anche un significato giuridico.

Una seconda considerazione: al concordato sono seguite modificazioni del nostro diritto positivo in netto contrasto col principio della indissolubilità del matrimonio, quali quelle relative alla dichiarata nullità del matri-

monio, anche se contratto con rito religioso, fra cittadini ariani e cittadini ebrei. Questo evidentemente è un caso di scioglimento del matrimonio che faceva e fa piacere all'onorevole Almirante, ed è un caso che ha seguito il concordato e non ha sollevato proteste formali da parte della Santa Sede, perché non possiamo considerare protesta formale il discorso di Pio XI del dicembre 1938, richiamato in Commissione; nobile discorso, che riguardava però ben più ampia materia e che non poteva costituire protesta specifica riguardo a quei casi di scioglimento del matrimonio.

Ma vorrei anche chiedere: dove nella Costituzione (e qui passiamo all'articolo 29) o negli atti preparatori è contenuto un qualsiasi richiamo ad una concezione cattolica del diritto naturale? Concezione che comunque contrasterebbe — questa sì, ben fortemente — con il principio costituzionale (non dimentichiamolo, giacché ci stiamo occupando di costituzionalità delle leggi) della irrilevanza del credo religioso, della libertà di pensiero e di coscienza e della parità di tutti i cittadini di fronte alla legge.

D'altro canto, alla Costituente vi fu una tenace ed accesa battaglia per inserire nella formulazione dell'articolo 29 l'aggettivo « indissolubile » accanto al sostantivo « matrimonio », prima nella Commissione dei 75 e poi in aula. Questa battaglia fu perduta dalle forze antidivorziste, sia pure di misura. Mi sembra di ricordare (cito a memoria, e i fatti sono tanto lontani che mi si scuserà una eventuale inesattezza) che *Il Quotidiano* uscì con questo titolo: « È stato commesso un delitto ».

Abbiamo sentito citare dall'onorevole Almirante *Il Popolo*: questa cattiva coalizione, questa diabolica alleanza dai socialdemocratici ai comunisti attraverso i liberali e i massoni, che è stata definita dall'onorevole Almirante l'« onorata società ». Ritornerei su questo e dirò all'onorevole Almirante qual è l'onorata società. L'onorevole Almirante ha parlato anche dei massoni. Io, che non sono massone, rispetto i massoni e sarei estremamente divertito da una analisi sull'appartenenza alla massoneria dei membri del Movimento sociale italiano, di altre forze di destra e forse anche del partito democratico cristiano italiano. (*Proteste a destra*).

DELFINO. Fuori i nomi ! Fuori i nomi !

MAMMI. Non è questo il problema.

DELFINO. Lei è un vigliacco, provocatore e calunniatore !

PRESIDENTE. Onorevole Delfino! Onorevole Mammi, la prego di fermarsi all'argomento della discussione.

MAMMI. Onorevole Presidente, sono pronto ad accettare le smentite, ma questa esagitata reazione mi conferma qualche sospetto.

DELFINO. Buffone!

MAMMI. Quanto a buffoneria, per quanto la riguarda, onorevole Delfino, basta ascoltarla.

ALMIRANTE. Chiederò di parlare.

MAMMI. Ripeto che non è questo il problema. Il problema è un altro: evidentemente quella tenace e lunga battaglia che fu condotta e persa dalle forze antidivorziste, fu indubbiamente una battaglia che ha avuto ed ha tuttora un significato politico, oltre che giuridico. A questo significato politico oltre che giuridico noi agganciamo il nostro voto contrario a questa eccezione di incostituzionalità.

Onorata società, si è detto. Ricordo un interessante articolo, su un settimanale a rotocalco, di Benedetti, nel quale si diceva che in fondo nessuna rivoluzione determina questa legge cui tanta passione hanno dedicato l'onorevole Fortuna e l'onorevole Baslini. Dice Benedetti che il costume ha anticipato la legge. Ormai non è più possibile che in una qualsiasi famiglia, gelosa della propria onorabilità, si respinga una coppia formalmente irregolare, ma che sia una coppia di brave persone. Il costume ha anticipato la legge. Arriviamo forse in ritardo. Il costume rischia di anticipare la legge sempre di più e di determinare forse fatti di costume in eccesso, per ritardo della legge, rispetto all'evoluzione della società civile, il che non dovrebbero piacere a coloro che si dicono tutori più gelosi di un costume di onorabilità in questa nostra società italiana.

Ella, onorevole Almirante, ha parlato di « onorata società ». Ma, vede, Italia, Spagna, Repubblica di Andorra ed alcuni paesi sudamericani sono gli unici in cui ancora nel diritto positivo è stabilita l'indissolubilità del matrimonio.

ALMIRANTE. Ditelo ai democristiani, vostri alleati.

MAMMI. La Francia, l'Austria, il Belgio, che sono paesi cattolici, nel loro diritto posi-

tivo prevedono tuttavia casi di scioglimento del matrimonio. Ebbene, la battaglia politica che noi qui stiamo conducendo, onorevole Almirante, è diretta a fare uscire da questa « onorata società », insieme con la Spagna, con la Repubblica di Andorra e con alcuni paesi sudamericani, anche il nostro paese, che non merita questa compagnia. (*Applausi a sinistra*).

ALMIRANTE. Uscite dalla compagnia di Governo con i democristiani, allora!

RUFFINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che sarebbe stato meglio se il tema del divorzio non avesse comportato implicazioni di carattere costituzionale, tanto più che queste, in parte, investono il tema del concordato e quindi dei rapporti tra Stato e Chiesa. Mi pare, però, che non sia assolutamente accettabile la tesi di coloro che hanno parlato di impudenza o di imprudenza (spero di aver capito male), per il fatto che questa eccezione di incostituzionalità che noi muoviamo alla proposta di legge Fortuna-Baslini comporterebbe inammissibili limiti alla sovranità dello Stato e altrettanti limiti non accettabili alla libertà assoluta che lo Stato avrebbe di legiferare.

Su questo non siamo d'accordo. Vorremmo almeno chiarire le idee. Noi riteniamo che il Parlamento abbia il diritto di legiferare liberamente, nell'ambito però della Costituzione. Quindi, ritorniamo al tema di fondo, che è quello di vedere se esista o non esista un limite costituzionale all'introduzione del divorzio in Italia. E il tema esiste. E che il tema esista, e sia importante, è dimostrato dal fatto, certo non comune, che nella relazione di maggioranza alla proposta di legge ben un terzo circa della relazione stessa è dedicato a questo tema. Credo non sia mai avvenuto che i relatori abbiano ritenuto di dedicare un terzo della loro fatica alla dimostrazione che questo vizio di costituzionalità non esiste.

Le eccezioni sollevate sono due: una riguarda la pregiudiziale relativa al matrimonio canonico, anzi al matrimonio concordatario, per essere più precisi nei termini; l'altra riguarda la pregiudiziale relativa al matrimonio civile.

Vi sono argomenti identici per l'uno e per l'altro tipo di matrimonio; vi è un argomento specifico che riguarda solo il matrimonio con-

cordatario. Vi può essere, quindi, una diversità di valutazione sul piano giuridico, senza che questo implichi necessariamente una diversità poi di giudizio di merito in ordine al problema del divorzio.

Io mi soffermerò il più brevemente possibile solo sul problema giuridico-costituzionale, perché l'ideale sarebbe che i motivi politici, cioè le convinzioni di merito, non interferissero in questa discussione. Per questo io non sottoscrivo quanto il collega ed amico Di Primio ha detto, e cioè che è prevalente nel dibattito di quest'oggi il giudizio politico che le varie parti danno sul tema del divorzio. La prevalenza deve essere data al momento giuridico, al momento costituzionale, ed io mi sforzerò di fare un discorso scarno ed onesto, anche per evitare il sospetto da parte di qualcuno che si ricorra ad espedienti dilatori — anche se non so poi che razza di dilazioni siano queste — in un momento in cui come non mai, invece, è avvertita da tutti un'esigenza di verità, di sincerità e di credibilità.

Cominciamo con il matrimonio concordatario. L'articolo 7 della Costituzione così recita: « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

Questo all'evidenza significa una cosa sola: che ogni modifica ai patti lateranensi o è concordata tra le due parti contraenti, oppure ha bisogno di un procedimento di revisione costituzionale, se le parole hanno un senso. Cioè lo Stato non può modificare unilateralmente, se non con procedimento di revisione costituzionale, il contenuto dei patti lateranensi. Se lo facesse con procedimento di legge costituzionale, con il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione, il tema diverrebbe di rapporti di diritto internazionale, sorgerebbero altri tipi di problemi, di rapporti tra lo Stato e la Chiesa, si tratterebbe comunque esclusivamente di un problema politico e di scelte politiche ed ogni parte ne valuterebbe le conseguenze. Ma essendovi l'articolo 7 della Costituzione il tema non è più solo o tanto di rapporti internazionali, quanto di rapporti costituzionali, cioè di rispetto della nostra Costituzione.

Noi troviamo conferma di ciò se confrontiamo l'articolo 7 con l'articolo 8 della Costituzione, e cioè con quell'articolo che parla delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, dove si legge che i rapporti tra lo

Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono invece regolati per legge. Cioè vi è questa diversità di disciplina costituzionale per quanto concerne i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica da una parte e tra lo Stato e le altre confessioni religiose dall'altra. Tanto è vero che il presidente Ruini, nella relazione al progetto dei 75 — ed egli ne era il presidente — così ha scritto: « Se tutte le correnti politiche hanno dichiarato che non pensano a denunziare i patti del Laterano, alcuni si sono opposti ad inserire il loro riconoscimento nella Costituzione quasi fossero parte dell'ordinamento della Repubblica. È prevalsa la tesi che considera il cattolicesimo, per le tradizioni storiche della nostra civiltà e per l'appartenenza ad esso della grandissima maggioranza, come la religione degli italiani, e ritiene che i patti intercedenti tra lo Stato e la Chiesa devono avere una speciale posizione di natura costituzionale, tale che una loro modificazione bilateralmente accettata non importi un processo di revisione costituzionale ». Questa è la relazione al progetto dei 75 in sede di Assemblea Costituente, dove abbiamo dichiarazioni in questo senso da parte di numerosissimi parlamentari. Potremmo citare l'onorevole Togliatti, l'onorevole Ivanoe Bonomi e l'onorevole Nenni. Ne potremmo citare tanti altri, li citerò più avanti per l'ipotesi specifica dell'articolo 29 della Costituzione quando parleremo del matrimonio civile.

In sostanza, in queste dichiarazioni e dell'onorevole Togliatti e dell'onorevole Bonomi e dell'onorevole Nenni — per citarne tre — si riconosce che le norme concordatarie hanno una efficacia, un valore, una robustezza pari a quella delle norme costituzionali. Questa è senza dubbio la prevalente opinione della dottrina sia costituzionale sia nel campo del diritto ecclesiastico.

Con questo noi non sosteniamo certo che si è operata con l'articolo 7, come qualcuno ha ritenuto, una costituzionalizzazione dei patti lateranensi. In questo concordo con quanto ebbe a sostenere l'onorevole Dossetti in sede di Assemblea Costituente, anche perché se questa costituzionalizzazione si fosse operata, non c'è dubbio che il processo di revisione costituzionale sul piano della bilateralità dei rapporti non reggerebbe. Però ciò che si è realizzato senza alcun dubbio con l'approvazione dell'articolo 7 è di aver dato un fondamento costituzionale alle norme concordatarie che nel loro insieme costituiscono un limite alla competenza legislativa ordinaria dello Stato italiano.

Il professor Jemolo, tanto citato (lo citerò anche io), ha affermato che senza un procedimento di revisione costituzionale non si possono fare leggi in contrasto con il concordato, anche (e questo mi pare molto importante per quanto verrò a dire tra poco) se si tratti di contrasto dissimulato sotto forma di interpretazione. È una sottigliezza degna del professore Jemolo.

Noi sappiamo quali erano allora i rapporti tra Stato e Chiesa (parlo prima del concordato): il problema della questione romana; sappiamo che si è sempre cercato da parte dello Stato italiano e da parte della Chiesa di dare una solidità costituzionale alla regolamentazione dei loro rapporti, tanto è vero che nei progetti di convenzione del Minghetti e del Cavour, nel testo definitivo che poi non fu approvato, inviato dal Cavour alla Santa Sede il 22 febbraio del 1861, si mirava appunto ad introdurre nello statuto italiano la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Potremmo citare, sul piano del diritto comparato, la Costituzione tedesca del 1949 e quella francese del 1946, per far vedere che non è solo un fenomeno tipicamente italiano, questo di patti internazionali che vengono costituzionalizzati o a cui, quanto meno, viene dato un valore preminente e superiore alle norme di legge ordinaria.

Ma non voglio perdere tempo su questo aspetto: l'importante è affermare che l'eventuale modifica unilaterale dei patti lateranensi, se non vi fosse l'articolo 7, come dicevo, comporterebbe esclusivamente dei delicati problemi di ordine internazionale; perché, con buona pace dell'onorevole Biondi, il problema qui non è di giardini botanici: il problema è che i patti vanno osservati e rispettati; e credo che giovi al prestigio di ogni nazione e di ogni popolo rispettare i patti che hanno sottoscritto. (*Applausi al centro*). Ma essendovi l'articolo 7 della Costituzione, non vi è dubbio che noi andremmo incontro anche a un vizio di incostituzionalità clamoroso.

Lo Stato, in sostanza, è vincolato da questa Costituzione di cui tutti parlano, di cui tutti parliamo, della quale tutti reclamiamo l'attuazione. Questa Costituzione vincola lo Stato italiano a regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica secondo le norme dei patti lateranensi, perché così c'è scritto, perché così i costituenti hanno votato: i patti lateranensi quali essi sono oggi o quali saranno eventualmente domani, secondo modifiche bilaterali che le parti potranno apportarvi.

Questo è il significato dell'articolo 7. Non quindi un vincolo generico a regolare i rapporti secondo intese bilaterali, quasi che l'articolo 7 significasse solo (sarebbe una norma senza significato) che lo Stato si è impegnato a regolare i rapporti con la Chiesa cattolica secondo accordi bilaterali, senza precisare quali questi siano. Lo Stato è invece legato — espressamente ed esplicitamente — ai patti lateranensi: quindi non un vincolo generico, ma un vincolo specifico.

Anche qui siamo confortati dalla differenza fondamentale che vi è tra l'articolo 7 e l'articolo 8 della Costituzione. Nell'articolo 7 si parla di rapporti regolati dai patti lateranensi; nell'articolo 8, laddove si parla dei rapporti tra Stato e le altre religioni, diverse da quella cattolica, si dice che quei rapporti sono regolati per legge sulla base di intese. Ecco l'impegno generico: è quello nei confronti dei rapporti con religioni diverse da quella cattolica. Se nell'articolo 7 ci si riferisce espressamente ai patti lateranensi, evidentemente si è voluto creare un vincolo preciso, concreto, riferibile ad una pattuizione che esisteva, e non ad un qualche cosa di generico, di sfumato, di lasciato al futuro: a qualche cosa di realmente esistente e vincolante.

Ora, cosa ci interessa di questi patti lateranensi, ai fini del nostro dibattito? L'articolo 34 del concordato, cioè l'articolo che parla espressamente e specificamente del matrimonio e che ha determinato una recezione, in materia di matrimonio, del diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano.

Mi spiego leggendo l'articolo 34, dato che l'onorevole Di Primio ha letto una cosa diversa: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico » (e sottolineo queste parole) « gli effetti civili ». Cioè, lo Stato riconosce effetti civili ad un matrimonio che è regolato giuridicamente dal diritto canonico. Quindi, non due regolamenti giuridici che si ignorano (non so chi quest'oggi abbia sostenuto questa tesi), ma una recezione da parte dello Stato dell'altro regolamento: tanto è vero che, nella legge 27 maggio 1929, n. 847, che contiene le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 34 del concordato, questo è detto espressamente, ed è detto anche nella relazione a questa legge da parte del guardasigilli di allora, Rocco, di cui è nota la particolare concezione statualista, e quindi la difesa dei diritti dello

Stato nei confronti degli altri Stati, e anche del Vaticano. Ha pertanto maggiore importanza ciò che dice Rocco in quella relazione. Egli afferma che la legge mira a disciplinare il matrimonio canonico in perfetta conformità con il concordato, e che « in virtù dell'articolo 34 di esso, il diritto canonico in materia matrimoniale viene ad essere riconosciuto come diritto dello Stato ».

Questa legge, che è tuttora vigente, è la legge di applicazione del concordato in Italia, cioè di recezione del diritto canonico come diritto dello Stato in materia matrimoniale. Lo stesso è stato sostenuto allora nel dibattito che si svolse a quei tempi dai relatori dei due rami del Parlamento: l'onorevole Olmi e il senatore Boselli: anzi, dal senatore Boselli, con esplicito espresso e non fugace richiamo proprio all'istituto del divorzio, evidentemente in senso contrario, a seguito della firma dei patti lateranensi.

Per contrario (e questo per dimostrare che veramente è questa la portata dell'articolo 34 e corrisponde alla volontà delle parti), lo stesso guardasigilli Rocco, nella relazione alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi, afferma che i matrimoni celebrati davanti ai ministri di culti acattolici sono invece integralmente regolati dalla legge civile.

Ecco dunque due leggi dello stesso periodo: da una parte si afferma la recezione del diritto canonico, dall'altra invece si rivendica la esclusività dell'ordinamento civile. Ed è irrilevante discutere se si sia in presenza di una recezione sostanziale o di una recezione formale. Di recezione comunque si tratta. Il Vassalli, il D'Amelio, il Falchi, il De Ruggiero, il professor Jemolo in *Giurisprudenza italiana* del 1929, fascicolo 15, hanno sostenuto che addirittura (ed io sono un po' meno oltranzista del professor Jemolo su questo punto) che si è in presenza di un rinvio recettizio formale con una rinuncia dello Stato a regolare giuridicamente il matrimonio concordatario riconosciuto agli effetti civili.

Il vero problema nasce dalla dizione dell'articolo 34 che parla di matrimonio regolato dal diritto canonico. Ma che significato avrebbe parlare di matrimonio regolato dal diritto canonico se poi ci trovassimo di fronte a un matrimonio i cui effetti civili — ed è giusto — sono regolati dallo Stato, il cui scioglimento è possibile in forza della legge dello Stato, di fronte al quale lo Stato può introdurre il divorzio? Cos'è che regola il diritto canonico di questo matrimonio? Cos'è che resta? Resta solo il fatto della cerimonia:

cioè il fatto formale che i due coniugi, anziché dire il « sì » davanti all'ufficiale di stato civile, lo dicono davanti al ministro della religione cattolica. Evidentemente non vi sarebbero stati anni di discussioni e di difficoltà e intralci nella conclusione del concordato, proprio in tema matrimoniale, se tutto si riducesse al fatto della diversa cerimonia e se le conseguenze non esistessero. Senza contare che la legge non avrebbe più alcun significato, perché in essa invece è scritto che si tratta di un matrimonio disciplinato dal diritto canonico. Altrimenti togliamo ogni disciplina al diritto canonico per rivendicare una disciplina esclusiva da parte dello Stato.

BIONDI. Gli effetti civili !

RUFFINI. Verrò anche agli effetti civili, ma prima vorrei dire una parola sul diritto canonico, poco e di corsa, perché io sono lieto delle lezioni che l'onorevole Luzzatto così garbatamente ci ha dato in materia di diritto canonico; non mi ci voglio soffermare lungamente data l'ora, ma a me basta affermare — e mi stupisco di doverlo fare — che in base al diritto canonico il matrimonio è indissolubile. Qui noi possiamo girarlo, onorevole Luzzatto, questo codice di diritto canonico, e discuterlo a lungo, ...

MACALUSO. È indissolubile tranne che per i ricchi.

RUFFINI. Onorevole Macaluso, le rispondo subito. Dice il canone 1110 che non tra-duco perché l'ha tradotto l'amico Luzzatto: *ex valido matrimonio nascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum*.

LUZZATTO. Ci sono le eccezioni.

RUFFINI. Poi lei mi spiegherà come applica nella legislazione civile il privilegio paolino e anche quello petrino che lei si è dimenticato. Io penso che probabilmente potremmo applicare il privilegio paolino... nella legislazione civile quando i coniugi appartengono a partiti politici diversi, o, adesso che sono di moda, a correnti politiche diverse in seno allo stesso partito... Evidentemente, quando parliamo di privilegio paolino o petrino che sia, vertiamo in materia che ha attinenze esclusivamente al fatto del sacramento e al fatto della fede che non è trasferibile sul terreno civile. L'unica ipotesi di

scioglimento trasferibile in sede civile, cioè quella del rato e non consumato, appartiene alla riserva della giurisdizione ecclesiastica prevista dall'articolo 34 del concordato sul quale io adesso mi soffermerò.

LUZZATTO. E le altre ipotesi?

RUFFINI. Onorevole Luzzatto, io non vorrei discutere di diritto canonico perché non credo che noi siamo qui per modificare il diritto canonico. Ella, destando una certa impressione in coloro che in ipotesi — credo che siano pochi — erano ignari in materia di diritto canonico, ha parlato del *de dissolutione vinculi*, il cui primo articolo...

LUZZATTO. L'ho già letto io.

RUFFINI. Mi consenta che lo legga anche io, non credo che sia un diritto esclusivo suo. *Matrimonium validum ratum et consumatum nulla humana potestate, nullaque causa prae-terquam morte dissolvit potest.*

Dopo di che ci sono le varie ipotesi di nullità e il privilegio del rato e non consumato, e poi vi sarebbero i canoni 1013, 1081, 1082, 1086, 1092 e 1118; ma l'unica ipotesi di scioglimento riferibile, perché attuabile, come dicevo prima, sul piano civile, è quella del rato e non consumato.

Qui noi abbiamo un argomento molto importante che ci conferma da parte dello Stato l'acquisizione del principio dell'indissolubilità del matrimonio canonico (sul quale non credo ci siano dubbi); esso è la riserva di giurisdizione da parte dei tribunali ecclesiastici, sulla quale possiamo discutere o non discutere; ma questo è l'articolo 34 del concordato che oggi vige. In questo articolo è scritto che le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

Una voce all'estrema sinistra. È un'altra cosa.

RUFFINI. Certamente che è un'altra cosa. Se lei non mi lascia parlare io non posso dire le cose che certamente dirò. Io non sono eccessivamente intelligente, ma ritengo di sapere che lo scioglimento è una cosa diversa dalla nullità, e credo anche di sapere quale sia la importanza di questa diversità ai fini del dibattito che stiamo facendo.

Vi è un altro aspetto molto importante, che potrà essere antipatico nella forma, che ri-

guarda le separazioni personali. Probabilmente io l'avrei scritto in modo diverso, ma se così è stato formulato, ciò deve avere un suo valore per riuscire a capire quale era l'intenzione delle parti che hanno scritto e sottoscritto queste cose. Cioè, quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che esse siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile. Vi è questo consenso da parte della Chiesa (che si è riservata tutto quello che concerne i giudizi sulla nullità e sullo scioglimento del matrimonio rato e non consumato) allo Stato per quanto concerne le cause di separazione. E ne vedremo l'importanza.

Si dice che non vi è una riserva da parte dei tribunali ecclesiastici per quanto concerne le cause di divorzio; ma, evidentemente, i tribunali ecclesiastici non potevano riservarsi la cognizione ed il giudizio relativi ad un istituto che la Chiesa non riconosce. Questa riserva, evidentemente, non poteva esserci.

Si dice allora che lo Stato è libero di poter giudicare, e di poter pronunciare, sulle cause di divorzio. Questa mi pare sia stata la tesi dell'onorevole Luzzatto. Certo, sarebbe libero se non ci fosse l'articolo 34, se non ci fosse il codice di diritto canonico che regola in quel modo il matrimonio religioso, e soprattutto se non ci fosse l'ultimo comma dell'articolo 34 del concordato, dal quale si evince, in modo evidente, che solo in materia di separazione coniugale vi è questa competenza dello Stato. Ed è importante questo, perché si tratta di materia che è disciplinata anche dal diritto canonico, che pure riconosce l'istituto della separazione coniugale.

In sostanza, cosa è avvenuto con l'articolo 34? Si è avuta una riserva per la Chiesa cattolica del giudizio sulla sussistenza del vincolo matrimoniale concordatario. La conferma l'abbiamo anche nella costante giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite (credo che non vi siano eccezioni in materia), la quale, tutte le volte che ha dovuto giudicare in materia di delibazione di divorzio pronunciato all'estero, ha sempre negato tale delibazione sotto il profilo dell'assoluto difetto di giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria civile italiana.

La riserva, in fondo, è una conseguenza del riconoscimento di effetti civili al matrimonio concordatario, che non sussisterebbe se lo Stato potesse sciogliere il matrimonio, e quindi negare gli effetti civili ad un matrimonio valido per la legislazione canonica. Il professor Jemolo è d'accordo per quanto riguarda il ri-

conoscimento degli effetti civili, però sostiene che lo Stato ha il diritto di sciogliere il matrimonio. Jemolo dice che lo Stato stabilisce gli effetti civili del matrimonio, e quindi può sancire lo scioglimento. Ricordo che lo stesso Jemolo aveva scritto che una legge ordinaria non potrebbe violare il concordato, anche se il contrasto tra lo Stato e la Chiesa fosse dissimulato sotto forme di interpretazione. Questo lo voglio dire senza malizia, ma non c'è dubbio che noi qui ci troveremmo di fronte ad un contrasto interpretativo.

Ora, prima di venire ad un altro punto, devo dire che l'indissolubilità del matrimonio non attiene agli effetti del matrimonio, ma all'essenza dell'istituto matrimoniale. Su questo non vi è dubbio.

A parte che il matrimonio non è un contratto, anzi è un negozio anche complesso che ha degli effetti contrattuali...

PAJETTA GIAN CARLO. Per certi matrimoni vi sono anche degli effetti patrimoniali.

RUFFINI. Esatto, vi è un oggetto e vi sono degli effetti. Ma quando tolgo l'oggetto, la natura del contratto, evidentemente annullo il contratto, non mi limito a togliere gli effetti di questo contratto. Sono felice che l'onorevole Pajetta sia d'accordo con me.

Quali sono dunque questi effetti civili? Quelli previsti dal codice civile: i rapporti tra i coniugi, i rapporti tra i genitori e i figli, i diritti-doveri connessi con lo stato matrimoniale, che sono cosa diversa dalla prosecuzione o dalla cessazione dello stato matrimoniale che invece annulla il rapporto.

Qui vi sarebbe un lungo discorso da fare a proposito di questi effetti. (*Commenti all'estrema sinistra*). Siccome però non riguarda la questione di incostituzionalità non lo farò, però ne accenno per scrupolo di coscienza. Tutta questa materia, cioè, a mio avviso, va riveduta. Da mesi abbiamo presentato una proposta di legge di riforma del diritto di famiglia, gradiremmo fosse presa in considerazione dalla Commissione giustizia, poiché riteniamo che questo problema che, fra l'altro, riguarda proprio gli effetti del matrimonio, sia attuale e urgente per la salvezza della famiglia italiana.

Ritornando a quello che ci occupa, dirò che la conferma che gli effetti del matrimonio non possano essere identificati con la indissolubilità, la troviamo nel codice di diritto canonico e nell'articolo 34 del concordato.

Nel codice di diritto canonico al canone 1016, onorevole Luzzatto, dove si dichiara che

il matrimonio è indissolubile, salvo la disciplina da parte dello Stato dei suoi effetti civili. Certo, il codice di diritto canonico non poteva riferirsi alle possibilità di divorzio, nello stesso canone in cui affermava la indissolubilità e faceva salvo allo Stato il diritto di intervenire per disciplinare gli effetti civili. Ma vi è poi il terzo comma dell'articolo 34 del concordato che recita così: « Il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi », cioè le conseguenze del matrimonio. Non lo farà certamente dando lettura dell'articolo 149 del codice civile, che oggi disciplina l'ipotesi di scioglimento del matrimonio solo nel caso della morte di uno dei due coniugi, ma dando lettura di quegli articoli del codice civile che riguardano, ripeto, i diritti e i doveri dei coniugi. Gli effetti civili del primo comma dell'articolo 34 — cioè quelli che lo Stato riconosce — sono evidentemente gli stessi del terzo comma dello stesso articolo (perché mi pare che le leggi vanno interpretate secondo una loro organicità); e gli effetti civili del terzo comma non potranno mai essere riferiti al divorzio, perché un concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in cui a questo punto sia scritto che poi il parroco spiega agli sposi i diritti e i doveri dei coniugi, tra cui quello di poter divorziare quanto lo ritengono, sarebbe stata, io credo, una norma quanto meno in contrasto con tutto lo spirito del concordato e pertanto credo che in questo modo non possa essere interpretata.

In sostanza, l'indissolubilità del matrimonio appartiene all'essenza del matrimonio, non è un effetto del matrimonio. Mi conforta in questa opinione — sulla quale ho la più assoluta serenità — l'esame di come si è arrivati al concordato, che è in fondo un contratto fra due parti. E l'interpretazione della volontà delle due parti — voi mi insegnate — si fa anche controllando l'atteggiamento anteriore e posteriore rispetto al momento della stipula. E per lo meno uno degli elementi di interpretazione.

Si è parlato di favole, ed io sono d'accordo; è evidente che nessuno crede più alle favole. Con ciò voglio dire, onorevole Cervone, che sono d'accordo con lei. Quello cui si voleva ovviare era proprio la doppia disciplina in materia matrimoniale, cioè che ci fossero cittadini sposati per lo Stato e non per la Chiesa e viceversa. Si voleva, insomma, arrivare a superare questo dualismo. E questo lo leggiamo nella relazione governativa alla leg-

ge del 27 maggio 1929, sulla esecuzione del trattato e del concordato, n. 810, dove è scritto (perché queste sono leggi ancora vigenti): « Ammessa la facoltà degli sposi di unirsi con le leggi della Chiesa e attribuita a questa unione la potestà di produrre gli effetti civili, è evidente che l'atto con cui i vincoli sorgono è uno solo, quello religioso, e la sua validità non può essere giudicata se non dal giudice competente per materia, quello ecclesiastico ».

È noto altresì che l'allora pontefice Pio XI considerava come *conditio sine qua non* la risoluzione della questione matrimoniale per la stipula dei patti lateranensi; e il plenipotenziario consigliere Barone, nella relazione al Governo, scriveva che il Papa trovava « il motivo determinante per indursi ad assumere la grave responsabilità di concludere gli accordi nella nuova regolamentazione dell'istituto familiare »; e affermava che i relativi problemi non incontravano difficoltà alcuna presso il Governo italiano.

Se venisse ammesso il divorzio, l'articolo 34 del concordato verrebbe dissolto in ogni suo significato.

Tutto questo comporta che il concordato riconosce il matrimonio canonico sul piano civile e con ciò la sua essenza di indissolubilità, perché non possono confondersi gli effetti della sorte del vincolo. Introdurre il divorzio non significa incidere sull'effetto civile di un vincolo, ma significa distruggere il vincolo stesso; significa in sostanza ammettere da un lato il riconoscimento degli effetti civili, e poi pretendere di ammettere il riconoscimento del riconoscimento.

Nell'Assemblea Costituente non vi fu deputato, fra quelli che intervennero nel dibattito, che non riconoscesse che l'articolo 7 della Costituzione tutelava la indissolubilità del matrimonio concordatario. Quando si discusse (vi accennerò poi brevemente) dell'aggettivo « indissolubile » per il matrimonio civile a proposito dell'articolo 29 della Costituzione, i costituenti dissero ai deputati della democrazia cristiana: non vi è alcun bisogno di questo aggettivo, perché ormai, con l'articolo 7 che abbiamo già votato, è stata garantita l'indissolubilità costituzionale del matrimonio canonico.

Dissero questo Persico, Calamandrei, Cevolotti, Gullo, Macrelli, Ruini, ed altri ancora. Anzi, l'onorevole Ruini (io ho rispetto per queste persone, e non posso pensare che abbiano parlato in malafede) si era proprio espresso in questi termini: « l'indissolubilità del matrimonio, per i riflessi religiosi, è questione così grave da non poter essere in alcun

caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di natura costituzionale ».

Per questo motivo si votò l'articolo 7, e questo fu il centro del dibattito quando si votò l'articolo 29.

Vi è poi l'articolo 44 del concordato, cui accennavo prima, a proposito di contrasti tra Stato e Chiesa nella regolamentazione dei rispettivi rapporti. Vi è l'articolo 44 del concordato che così recita: « Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull'interpretazione del presente concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza a una amichevole soluzione ». Date quanto meno atto che sull'interpretazione dell'articolo 34 si sia verificata qualche disparità di interpretazione. Almeno questo credo che lo si debba riconoscere tutti. Vi è un impegno reciproco e pattizio nei patti lateranensi di procedere di comune intelligenza a una amichevole soluzione. Non quindi una strada che porti a una soluzione unilaterale del contrasto, tanto più se con legge ordinaria.

Qui possiamo discutere del contenuto del concordato. Si sono discusse mozioni, abbiamo presentato ed accettato una mozione, sono in corso trattative — ritengo segrete — in materia; non so su che punti del concordato stiano discutendo, che punti stiano approfondendo, ma oggi abbiamo questo concordato, questi impegni che ci derivano, oggi abbiamo un obbligo costituzionale che ieri non vi era a rispettare questi impegni. È un fatto dal quale noi non possiamo prescindere, tanto è vero che da più parti se ne è chiesta la modifica proprio per superare lo scoglio anche ai fini della introduzione del divorzio per il matrimonio concordatario. Ritengo quindi che non vi sia alcun dubbio che per il combinato disposto dell'articolo 7 della Costituzione e dell'articolo 34 del concordato, per quanto riguarda i matrimoni concordatari, noi non possiamo legittimamente con legge ordinaria introdurre in Italia il divorzio.

Vi è poi il tema del matrimonio civile, sul quale mi soffermerò più brevemente anche perché l'onorevole Cervone nella sua eccezione preliminare vi si è diffuso con una certa profondità ed acutezza.

È un problema aperto, questo. Voglio parlare con estrema onestà. Io sono convinto che il matrimonio civile sia pure protetto quanto alla sua indissolubilità da un vincolo costituzionale, però debbo onestamente riconoscere che sul piano giuridico è un problema discutibile che non attiene al merito, onorevole Reale, ma al fatto che, mentre per quanto riguarda il matrimonio concordatario

abbiamo una precisa disposizione di legge inequivocabile, per quanto riguarda il matrimonio civile, noi abbiamo il problema di una interpretazione di una serie di norme della Costituzione senza una espressa dizione che sancisca l'indissolubilità; anzi vi è un voto dell'Assemblea Costituente, che qui è stato da più parti ricordato, che ha soppresso l'aggettivo « indissolubile » all'articolo 29 della Costituzione.

Non voglio soffermarmi su quanto ha detto l'onorevole Di Primio facendo riferimento a commenti politici fatti subito dopo quel voto, fra l'altro non espressi da giuristi, e che evidentemente rispondevano allo stato d'animo di quel momento. L'importante è sottolineare (credo che su questo dovremmo essere tutti d'accordo) che i lavori preparatori e l'iter parlamentare, attraverso i quali si arriva alla formulazione e all'approvazione di una legge, non hanno mai (e non l'hanno per legge) un valore determinante nell'interpretazione della legge stessa. Possono costituire un elemento orientativo di interpretazione, ma non sono mai vincolanti per l'interprete.

Ciò che conta è l'intenzione del legislatore, l'intenzione obiettiva e non quella soggettiva. Ma, se volessimo restare ai lavori preparatori, se volessimo dare ad essi più importanza di quella che hanno (e questo fanno coloro che sottolineano l'importanza che viceversa non esiste, quanto meno in quei termini, della soppressione dell'aggettivo « indissolubile », per quanto riguarda i matrimoni civili), dovremmo ricordare il fallito tentativo dell'onorevole Veroni di far sopprimere la definizione della famiglia come società naturale, definizione ritenuta dallo stesso pericolosa. Dovremmo altresì rammentare l'affermazione del relatore che, alla Costituente, attribui alla definizione di società naturale, contenuta proprio nell'articolo 29, il significato di società indissolubile; e del pari bisognerebbe sottolineare che l'articolo 30 della Costituzione fu modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Zotta, nel senso di limitare la tutela dei figli adulterini ai casi in cui non sia incompatibile con quella accordata ai figli legittimi; ed infine si dovrebbe evidenziare il fatto che le dichiarazioni di voto dei parlamentari favorevoli alla soppressione dell'aggettivo « indissolubile » furono le più disperate e le più contraddittorie, e che alcuni, come il comunista onorevole Gullo, votarono in tal senso, dichiarando di ritenere inutile questo aggettivo.

Tutto ciò risulta dagli *Atti parlamentari*. Ma — dicevo — non soffermiamoci sui lavori preparatori; guardiamo invece il significato degli articoli 29 e 30 della Costituzione, in cui vi è il riconoscimento dei diritti della famiglia, del matrimonio quale fondamento della famiglia, della famiglia come società naturale; in cui si tratta dei doveri dei genitori nei confronti dei figli, della tutela dei figli nati fuori del matrimonio compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, della particolare tutela riguardo alle famiglie numerose (non le famiglie molteplici, naturalmente!). Guardiamo il significato dell'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e quindi anche nella famiglia, e che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale: e dopo spiegatemi se, quando si consente ad un coniuge di divorziare quando l'altro coniuge sia malato, rispettiamo questo vincolo costituzionale di solidarietà sociale in questa società fondamentale che è la famiglia.

In sostanza, la Costituzione ci ha dato la costruzione di uno Stato non individualista, non liberale, non illuministico, ma democratico, personalistico e comunitario; ed è in questo spirito che va interpretata la dizione di « società naturale » (non nello spirito « illuministico-sociologistico » che ho sentito esaltare dall'onorevole Luzzatto o da qualche altro collega che ha parlato oggi): nello spirito, cioè, risultante dall'insieme della Costituzione, dalla relazione al progetto di Costituzione, che è di tenore completamente contrario, in ordine alla interpretazione del concetto di società naturale, a quello della relazione che invece noi troviamo nella proposta di legge Fortuna-Baslini. Matrimonio fondamento della famiglia, società naturale: ma come possiamo dire che il matrimonio è fondamento della famiglia come società naturale, e poi affermare che il matrimonio è un contratto che nasce con un consenso revocabile (perché di questo si tratta)? Si vuole, attraverso questa proposta di legge, creare un matrimonio che si può sciogliere per mutuo consenso: basta la separazione consensuale, basta la separazione di fatto, basta l'accordo tra i coniugi; cioè in sostanza i due coniugi sarebbero gli arbitri in ordine alla prosecuzione o meno del loro vincolo matrimoniale, basato quindi su un consenso revocabile.

Come si può conciliare tutto ciò, sul piano costituzionale, con l'assolutezza dei doveri

derivanti dal matrimonio previsti dalla nostra Costituzione, che sono in contrasto con la concezione privatistica che sta alla base, invece, di questa proposta di legge? E in una società in cui giustamente la sfera privatistica va continuamente restringendosi, in cui i principi di solidarietà sociale vanno imponendosi sempre di più, si vorrebbe fare tutto l'opposto per quanto riguarda la cellula prima della società, cioè la famiglia? La famiglia diventa solo un fatto privato. Lo Stato interviene dappertutto, tutto è sociale, tranne la famiglia, tranne il matrimonio, tranne i rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Tutto questo viene ridotto ad un fatto meramente privatistico: ditemi voi come questo si concilia con lo spirito e con il contenuto della nostra Costituzione.

Noi ci troviamo di fronte ad un istituto che costituirebbe non tanto un rimedio di fronte a particolari situazioni, quanto un incentivo alla disgregazione delle famiglie, non solo una presa d'atto di disunioni già avvenute, per cui occorre, ripeto, una legislazione più puntuale da parte del Parlamento italiano, ma un incentivo a tali disunioni. E come potremmo noi ritenere costituzionale l'introduzione di un istituto che costituisce un incentivo alla disgregazione della famiglia, mentre la Costituzione prescrive che la legge deve essere finalizzata alla tutela dell'unità della famiglia? Qui infatti non è il tema del piccolo o del grande divorzio; in base a questa proposta di legge (perché anche nel concreto noi dobbiamo valutare se il vizio della incostituzionalità esista o non esista) i coniugi possono decidere liberamente di divorziare, quando vogliano, e lo Stato si limita a prenderne atto. Non si tratta di eccezioni, che poi, tra l'altro, finirebbero per travolgere la regola, ma qui si tratta di introdurre un istituto che comunque, se è incontenibile di per sé, è incontenibile anche così come è formulato nella proposta di legge. L'unico limite che poi potremmo porre a questo istituto sarebbe quello del costume di un popolo. E questo onestamente — parlo di onestà intellettuale — lo riconoscono, tra gli altri, Bertrand Russell, che è un filodivorzista, e il grande giurista Polacco che certo non appartiene alla parte cattolica. E la preminenza della famiglia legittima, che è sancita dalla Costituzione, non presuppone forse un'unica famiglia legittima e non invece una serie di possibili famiglie legittime, susseguentesi nel tempo? La verità è che gli articoli 29 e 30 della Costituzione sono rimasti inalterati nel testo originariamente proposto, con la sola

differenza della soppressione dell'aggettivo « indissolubile ». Ma proprio per questo conservano tutto il loro valore e tutto il loro significato. Se noi introducessimo accanto a questi due articoli il principio della possibilità di scioglimento del matrimonio, questi due articoli perderebbero il loro vero significato.

Noi ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che, in sostanza, prevede il divorzio per mutuo consenso, una proposta di legge cioè che non tutela quell'unità familiare che invece la Costituzione italiana mira a tutelare. Noi non difendiamo dei feticci, come è stato detto, cerchiamo di difendere in coscienza un bene generale connesso all'unità e alla stabilità della famiglia. Non ci si è dimostrato, non ci si può certo dimostrare che il divorzio serva a tutelare e a difendere il bene della stabilità e dell'unità della famiglia. Ci è stata portata e ci si porta tutta una serie di situazioni davanti alle quali noi non possiamo restare indifferenti; ma un conto è un istituto che può in ipotesi risolvere — e non lo risolve, perché vi possono essere dei sistemi molto più « puntuali » — determinati casi particolari, e un conto è un istituto che travolge o che mina alla radice e alle fondamenta l'unità e la stabilità della famiglia e che proprio per questo è in contrasto con la Costituzione.

L'onorevole Bozzi, che mi sembra non sia presente — ne parlo con estremo rispetto perché ne ho grande stima — nelle *Istituzioni di diritto pubblico*, pubblicate nel 1966 dalla casa editrice Giuffrè, sosteneva le stesse tesi che io ho illustrato questa sera. Questo non dico per polemica, perché ciascuno può cambiare idea (in perfetta buona fede); lo dico perché preferisco credere non al momento della espressione politica della volontà dell'onorevole Bozzi, ma alla validità del momento di meditazione scientifica e giuridica, che è quello della compilazione di un testo scientifico.

L'onorevole Bozzi afferma che, in base alla nostra Carta costituzionale, la famiglia non è un istituto di diritto privato o un contratto nel senso privatistico del termine, ma la cellula primigenia dello Stato in cui è predominante l'interesse generale connesso con il gruppo familiare anziché l'interesse dei singoli che ne fanno parte. E afferma che « il carattere di società naturale riconosciuto dalla famiglia dalla Costituzione ne limita la potestà di revisione costituzionale, così come la predominanza » — è sempre l'onorevole Bozzi che scrive — « che nel secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione assume il principio dell'unità familiare comporta che per legge

ordinaria non possa introdursi l'istituto del divorzio fondato sul mero dissenso tra i coniugi ». Ed è proprio questo, invece, che vuole realizzare la proposta di legge Baslini-Fortuna.

Lo stesso onorevole Bozzi scrive inoltre che per quanto riguarda invece i matrimoni canonici è inammissibile dal punto di vista costituzionale, comunque, l'introduzione del divorzio.

Questo — ripeto — non dico per fare polemica, ma per avere il conforto dell'opinione di un uomo verso cui io nutro stima.

Ma anche per questo l'istituto del divorzio non è collocabile nel nostro contesto costituzionale. Io mi riserverò, se del caso, di partecipare alla discussione di merito. Mi addolora — ed ho finito, vi chiedo ancora un minuto di cortesia — che si parli di atteggiamenti fanatici da parte nostra. Mi mortifica che questi problemi di costituzionalità siano stati da alcuni interpretati come espedienti per guadagnare tempo. Mi spiace che si tenti o si cerchi di innestare dei problemi politici o di rapporti tra forze politiche su un tema tanto delicato e che è preminente e che è rimesso, anche per volontà della democrazia cristiana, salva sempre la possibilità del ricorso al *referendum*, alla sovranità del Parlamento senza interferenze governative fin dalla scorsa legislatura.

Non è stato questo un atto di coraggio, un atto di serietà, un atto di fermezza da parte della democrazia cristiana? E non è certo ostruzionistico l'atteggiamento da noi tenuto nella Commissione affari costituzionali, nella Commissione giustizia, o che stiamo assumendo qui in aula: stiamo combattendo una battaglia onesta, una battaglia ferma, una battaglia per delle tesi in cui noi crediamo, per dei principi di cui siamo convinti, e che noi abbiamo il diritto — e prima ancora il dovere — di difendere, nell'interesse della società italiana.

Oggi siamo chiamati ad una valutazione obiettiva, di ordine giuridico-costituzionale: su questo vorrei che il Parlamento votasse; vorrei, in sostanza, che le valutazioni di merito venissero accantonate in questo momento, che onestamente ciascuno di noi esprimesse il suo giudizio sulla conformità o meno alla Costituzione delle proposte di legge Baslini e Fortuna, e anche sulla necessità della difesa del grande valore di un sereno rapporto — nelle rispettive sfere di autonomia e di sovranità — tra lo Stato e la Chiesa nel nostro paese; anche questo, infatti, è un tema che noi dobbiamo avere presente.

Per questo ci rimettiamo con serena fiducia al giudizio ed al voto del Parlamento. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la votazione sulle pregiudiziali di incostituzionalità Almirante e Cervone sarà abbinata, in quanto quest'ultima è più larga ed inclusiva dei motivi di incostituzionalità eccipiti nella prima.

ALMIRANTE. Signor Presidente, per un riguardo alla Presidenza ed ai colleghi, ai quali non voglio far perdere tempo, non intendo sollevare eccezioni a questa sua decisione, purché questa non costituisca precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Almirante-Cervone.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, sono respinte — Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

Senatori CENGARLE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (1506) (*con parere della I e della VI Commissione*);

alla X Commissione (trasporti):

CASTELLUCCI ed altri: « Sistemazione e potenziamento dello scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara » (887) (*con parere della V e della IX Commissione*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Giustizia):

BODRATO ed altri: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (267), *con modificazioni*;

MACCHIAVELLI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 — convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 — e dell'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, concernenti il tribunale dei minorenni » (131); e BIONDI e BOZZI: « Soppressione dell'albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di corte d'appello per i minorenni » (189), *in un testo unificato e con il titolo*: « Soppressione dell'albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di corte d'appello per i minorenni » (131-189);

« Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1107);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori CORRIAS EFISIO ed altri: « Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (1221);

Senatori ZANNIER e BURTULO: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine » (*approvato dal Senato*) (1167);

« Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale " Regina Elena " e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (1195);

dalla VII Commissione (Difesa):

Senatori DARÈ ed altri: « Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concer-

nenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (1102);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Ampliamento e sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale (Rieti) » (1315), *con modificazioni*;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

DE MARIA ed altri: « Contributo statale per la organizzazione della pediatria preventiva » (396), *con modificazioni*.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

FINELLI, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta del 30 maggio 1969, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467);

— *Relatori*: Lenoci, *per la maggioranza*; Castelli e Martini Maria Eletta, *di minoranza*.

La seduta termina alle 21,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della decisione presa dal provveditore agli studi di Napoli in occasione delle elezioni per il rinnovo dei tre rappresentanti dei maestri elementari in seno al consiglio di amministrazione del patronato scolastico, tenutosi il 15 ottobre 1968, per cui quell'autorità scolastica, a tre giorni dalle competizioni elettorali, dispose il cambio di numero a due liste concorrenti, contrariamente a quanto stabilito precedentemente dal funzionario a tale compito delegato e dalla direttrice didattica del 51° circolo.

Chiede se abbia dato o meno evasione ai ricorsi inoltrati al Ministero della pubblica istruzione dal presentatore della lista del SAMI, sindacato che ebbe a subire danni morali ed economici con lo spostamento del numero della propria lista e, in caso affermativo, quale sia stato il suo parere in merito.

Infine chiede se il Ministro è a conoscenza che il patronato scolastico di Napoli, che pure amministra centinaia di milioni di lire, è retto da oltre un decennio da una gestione commissariale. (4-06211)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali il piano regolatore del comune di Rimini, dal febbraio 1967 presso il Ministero per le approvazioni di legge, non è stato ancora approvato. (4-06212)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, mentre all'interrogante con risposta alla interrogazione n. 4-01166 si assicurava che, in relazione alla astensione dal lavoro dei « finanziari » in occasione degli scioperi del novembre 1967, nessuna determinazione era stata adottata circa le ritenute, si è invece proceduto al recupero a carico dei soli dipendenti dell'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno. (4-06213)

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali sono i program-

mi dell'ENEL in relazione all'annunciata installazione di una centrale termo-elettrica nella zona di Fondi (Latina) e per sapere se è a conoscenza dell'allarme determinatosi tra la popolazione in seguito alla diffusione di voci diverse e contrastanti sulle caratteristiche della suddetta centrale elettrica e per la mancanza di notizie ufficiali da parte dell'ente di Stato; e per conoscere inoltre se non ritenga opportuno che in merito a decisioni come quella annunciata non debbano essere almeno consultate le rappresentanze delle popolazioni interessate. (4-06214)

SCARDAVILLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare per venire incontro ai gravissimi disagi cui sono sottoposti i coltivatori del comprensorio di Pachino comprendente i comuni di Noto, Rosolini e Pachino in provincia di Siracusa, nonché Ispica e Pozzallo in provincia di Ragusa, a seguito della gelata che il 19 aprile del corrente anno ha colpito le campagne di quelle zone, distruggendo la produzione della vite e degli ortaggi per oltre il 30 per cento.

L'interrogante ritiene di segnalare, in modo particolare, che i danni subiti dai coltivatori di quel comprensorio sono veramente notevoli, ove si consideri che gli stessi vivono soltanto con il ricavo dei prodotti dei loro campi, per la coltivazione dei quali, nel corso dell'anno, fanno fronte a notevoli spese quasi sempre effettuate dietro contrazione di prestiti fiduciari. (4-06215)

CUSUMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda intervenire per sbloccare l'iter burocratico che impedisce la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge n. 641 della provincia di Caltanissetta, per le quali sono state destinate lire tre miliardi e settecento milioni.

Tale ritardo oltre a nuocere sensibilmente la popolazione scolastica interessata, crea un ristagno alle precarie condizioni socio-economiche del Nisseno. (4-06216)

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quando verrà realizzato in Cologna Veneta sull'area dell'ex zuccherificio il terminale dell'oleodotto che la società per

azioni SAROM ha intenzione di costruire nell'Italia del nord.

L'interrogante rileva che la zona del Colonnese è stata dichiarata depressa e che in essa non sono previste altre iniziative di carattere industriale o commerciale a sollievo della disoccupazione e sottoccupazione.

(4-06217)

CHINELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza della seguente procedura adottata dalla direzione dell'Italsider di Porto Marghera per l'assunzione di mano d'opera di ogni qualifica e compreso il manovale comune:

oltre che il sistema delle domande, si adotta anche quello degli inviti *ad personam*;

tra i documenti richiesti, sono comprese due foto dell'interessato, indipendentemente dal fatto che avvenga l'assunzione o meno;

si richiede come grado di istruzione la licenza media inferiore;

si richiede l'età non superiore ai 30 anni e l'assenza di obblighi militari;

si attua una prima visita medica in azienda nel corso della quale si scartano immediatamente tutti quelli che usano gli occhiali;

se il richiedente risulta idoneo a questa prima visita, ne passa una seconda dettagliata e specialistica (esami del sangue, dell'urina, ecc.) presso l'ENPI;

si assumono informazioni politiche nella zona di residenza dell'interessato;

al momento dell'eventuale assunzione si procede ad un esame psico-tecnico attitudinale da parte di uno specialista;

la selezione effettiva è percentualmente molto bassa rispetto agli esaminati.

Richiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri succitati intendono adottare per far rispettare la legge sul collocamento soprattutto in una azienda a partecipazione statale come questa in esame, che si comporta negli stessi modi di quelle private. (4-06218)

SERVADEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene giusto e corretto il modo di procedere della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Forlì, la quale ha disposto la chiusura dell'agenzia postale di Voltre di Civitella di Romagna per il 1° giugno 1969 dandone notizia incidentale al citato comune con lettera in data 22 maggio 1969 soltanto per

l'aspetto contratto d'affitto locali occupati per i quali, peraltro, l'amministrazione postale è sempre stata soggetta soltanto ad oneri simbolici.

L'interrogante, alla questione di metodo, aggiunge quella di merito, reputando che la frazione di Voltre continui ad avere tutti i titoli per conservare l'azienda citata.

(4-06219)

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il piano regolatore generale del comune di Forlì.

(4-06220)

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il piano regolatore generale del comune di Rimini.

(4-06221)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine:

alle convenzioni con le quali l'Unione motori agricoli delega praticamente quasi tutti i suoi compiti di istituto ed i relativi poteri alle organizzazioni di categoria che ne compongono il consiglio di amministrazione, con confusioni e vantaggi di dubbia legittimità;

alla regolamentazione organica del personale di tale Unione che, anche per quanto sopra, il consiglio di amministrazione in carica da 15 anni ha eluso sistematicamente, nonostante le precise disposizioni di legge e le ripetute agitazioni sindacali dei dipendenti, in atto anche in questo momento;

all'approfondimento di tale stato di cose che, mentre sfugge al controllo della Corte dei conti, vede l'ente sorto per funzioni pubbliche ridotto a dispensare vantaggi alle categorie che lo amministrano. Tale approfondimento a parere dell'interrogante potrebbe verificarsi in maniera obiettiva soltanto attraverso la nomina di una gestione commissariale.

(4-06222)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali lo zuccherificio di Forlimpopoli (SFIR), la cui potenzialità lavorativa giornaliera è attualmente di 60-70 mila quintali di bietole, con notevole vantaggio per l'economia agricola della zona e per l'occupazione operaia, ha avuto assegnato un

contingente di appena 198 mila quintali di zucchero, con le seguenti conseguenze:

impossibilità di poter lavorare circa un milione di quintali di bietole prodotte nelle località limitrofe, e difficilmente piazzabili altrove anche ricorrendo a dannose forme di svendita;

non utilizzazione dei costosi impianti a regime completo secondo le dimensioni ed i rapporti ottimali suggeriti dal MEC;

riduzione dell'assorbimento della manodopera occupata di circa il trenta per cento, in una zona fra l'altro di vasta depressione sociale.

L'interrogante ritiene il fatto grave e meritevole di una urgente riconsiderazione sia per gli aspetti economici locali sia generali.

(4-06223)

GRANATA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali il tratto di linea ferroviaria Agrigento Bassa-Porto Empedocle, interrotto in seguito alla frana verificatasi il 19 luglio 1966, non è stato ancora riattivato nonostante che l'azienda ferroviaria abbia già da tempo completato i lavori di ricostruzione. (4-06224)

GRANATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola, prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, non è stata ancora attuata.

(4-06225)

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia riferita giorni addietro dal quotidiano milanese *La Notte*, secondo cui i costruttori italiani di automobili adotterebbero particolari accorgimenti nei motori delle vetture da esportazione onde attenersi alle disposizioni anti-smog dei paesi esteri, mentre altrettali accorgimenti non sarebbero adottati per i motori delle vetture immesse nel mercato interno; per conoscere inoltre quali provvedimenti intendano proporre, ove ciò risponda a verità, per tutelare i cittadini italiani dai pericoli dell'inquinamento atmosferico da gas di scarico dei motori. (4-06226)

SGARBI BOMPANI LUCIANA, GRAMEGNA E BIAMONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza di ciò

che ha scritto il giornale *Noi Donne* del 31 maggio 1969, in merito al fatto che in vari paesi dell'alto Sele, del Cilento e di altre zone al confine con la Lucania (precisamente nei paesi di Contursi, Montecorvino Rovella, Oliveto, Citra, Giffoni Valle Piana, San Gregorio Magno), parecchie centinaia di donne braccianti vengono ingaggiate dai cosiddetti « caporali » per conto degli agricoltori della Piana del Sele e trasportate ogni giorno su quelle aziende agricole per lavorare; tutto ciò evadendo le norme più elementari del collocamento e lucrando sulle tariffe salariali;

per sapere se è a conoscenza che l'Ispettorato della motorizzazione, essendo la zona priva di mezzi pubblici di trasporto, rilascia le licenze a questi « caporali » che utilizzano autobus sgangherati caricandoli di 100-120 lavoratrici al posto di 50 e mettendo quindi a repentaglio anche la loro incolumità fisica.

Gli interroganti chiedono ai Ministri interessati se non ritengono, data la gravità della denuncia presentata dal giornale, di intervenire per il rispetto della legge sul collocamento, con un controllo del traffico stradale e delle licenze onde imporre il rispetto della legge e prevenire le gravi conseguenze.

(4-06227)

CESARONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non si ritiene opportuno, accogliendo la richiesta del comune di Fiano Romano (Roma), istituire nel comune una sezione staccata dei vigili del fuoco.

Ciò è reso necessario dal fatto che tutta la vasta zona circostante, decine di comuni, ne è priva.

Da tener presente inoltre che Fiano Romano si trova a pochissima distanza dalla importante stazione Roma-Nord dell'Autostrada del sole.

(4-06228)

GIOMO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponde a verità che la maggior parte della produzione italiana dell'acciaio viene convogliata all'estero. Infatti la situazione dell'approvvigionamento di detto metallo è da qualche tempo critica e e si sta sempre più aggravando tanto è vero che sui mercati di Milano, Genova e Torino l'acciaio è diventato pressoché irrimediabile con conseguente gravissimo danno soprattutto per l'industria meccanica per la quale l'acciaio rappresenta il 70-80 per cento del materiale impiegato. In ogni caso, l'interrogante

chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intendono prendere gli organi governativi onde ovviare al grave stato di cose venutosi a creare. (4-06229)

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del grave aumento del prezzo del ferro che determina specialmente tra i modesti operatori economici del settore edile e di altri settori in cui l'impiego del ferro è essenziale, notevoli difficoltà di costi e di approvvigionamenti.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministero dell'industria e commercio per frenare detto aumento onde infondere fiducia in un vasto settore economico del paese. (4-06230)

MINASI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere se vi sono responsabilità nell'incidente aereo avvenuto nell'aeroporto civile di Reggio Calabria il 24 maggio 1969, in cui un *Fokker 27* della società ATI nell'atterraggio urtò contro un muraglione che corre lungo il torrente Sant'Agata, spezzandosi in due e provocando il ferimento di quasi tutti i passeggeri, e di cui 6 in gravi condizioni;

se non ritengano che il predetto incidente ripropone il problema in forma definitiva dell'ampliamento e potenziamento di quell'aeroporto;

se è vero che alcune opere finanziate dai Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti per l'ampliamento e potenziamento di quell'aeroporto non sono state eseguite o quanto meno ultimate a causa di un ritardo di assegnazione di alloggi alle famiglie di contadini che vengono espropriati per le tergiversazioni dell'amministrazione comunale, della GESCAL e dell'IACP. (4-06231)

MINASI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere l'ammontare dei finanziamenti nonché dei contributi usufruiti dal consorzio di bonifica di trasformazione agraria dell'Aspromonte dalla sua istituzione ad oggi al fine di valutare responsabilmente l'esigenza inderogabile nell'interesse di quella economia agricola e dell'erario dello Stato di porre termine ad una

gestione, conseguente alla strutturazione data dal detto ente, che malgrado lo sperpero vergognoso di un'ingente massa di miliardi, ha eluso e continua ad eludere gli scopi istituzionali per come emerge ineccepibilmente dal quadro della realtà dell'agricoltura della zona Aspromontana, che cade sotto la giurisdizione del consorzio, certamente in via di continuo peggioramento.

Se e per quali motivi non venne accordato il finanziamento al progetto di tre bacini imbriferi previsti sui piani dell'Aspromonte.

Per mancanza di acqua per l'irrigazione e di strade di bonifica zone intere sono completamente abbandonate come la zona agricola sovrastante l'abitato di Solano di Scilla.

Il consorzio ha ridotto la sua attività al solo rimboschimento subordinandolo alla superiore esigenza clientelare.

Le popolazioni interessate di Solano e di Melia di Scilla, di Sant'Eufemia di Aspromonte, di Santo Stefano, di Sinopoli, di Sant'Alessio e degli altri comuni che ricadono nel consorzio sono in agitazione e decise, questa volta, ad imporre a chi ha la responsabilità di intervenire e provvedere radicalmente al fine di impedire che quell'agricoltura rimanga nel più desolato abbandono e che il consorzio serva soltanto ad esigenze clientelari di questo o quel partito politico a suon di miliardi del popolo italiano. (4-06232)

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intende accogliere le reiterate istanze, purtroppo inascoltate ad oggi, dei « pendolari » che per ragioni di lavoro o per altro viaggiano giornalmente da Reggio Calabria a Messina o viceversa e la di cui attività lavorativa subisce un condizionamento a causa dei ritardi che la vecchia nave traghetto *Villa* costantemente porta per il suo stato di non funzionalità;

se, pertanto, non ritiene che la giustificazione data ad una precedente interrogazione sia alquanto debole se si considera il disagio a cui si devono sobbarcare le molte migliaia di viaggiatori, che in questi giorni in un telegramma inviato al Ministero chiedono di essere trattati a livello « degli agrumi ». (4-06233)

MINASI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intenda ovviare alla difficoltà di funzionamento del tribunale di Paola (Cosenza) ove mancano due giudici, due cancellieri e vari dattilografi.

Il non funzionamento di quel tribunale, nonché della pretura di Scalea per la mancanza del cancelliere, hanno determinato l'agitazione forense e varie proteste della popolazione. (4-06234)

BIAMONTE. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la frazione Corvinia di Pontecagnano Faiano (Salerno) è priva di tutti i servizi igienici e civili nonché dell'acqua potabile — se non si ritiene dover disporre, con urgenza, una radicale disinfezione e disinfestazione di tutta la zona letteralmente invasa, fra l'altro, da insetti nocivi allo scopo di prevenire ed evitare il diffondersi di malattie infettive.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative si intendano prendere per dare l'acqua potabile ai contadini di Corvinia e gli indispensabili servizi civili ai cittadini stessi. (4-06235)

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni che spingono la pubblica amministrazione nella concessione in appalto di opere pubbliche a preferire in misura sempre più larga il sistema dell'aggiudicazione all'offerta più vicina al prezzo indicato in una scheda segreta, invece del sistema dell'aggiudicazione alla impresa che offre il massimo ribasso. Infatti, con il primo metodo può verificarsi l'inconveniente che tutto il sistema si riduca ad un mero calcolo probabilistico sulla cifra indicata dalla pubblica amministrazione o che determinate imprese possano malauguratamente pervenire a conoscere il prezzo indicato nella scheda segreta suddetta.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Governo non ritenga opportuno invitare la pubblica amministrazione a preferire piuttosto il sistema dell'aggiudicazione all'offerta più bassa il quale, pur presentando anch'esso i suoi difetti, permette sia di compensarli curando che il contratto sia scrupolosamente osservato durante la fase di attuazione sia di risparmiare ulteriormente sulla spesa da sostenere. (4-06236)

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la prefettura di Salerno non ha approvato la deliberazione n. 66 del 12 ottobre 1967 con la quale il comune di Vietri sul Mare (Salerno)

ha proposto la pianta organica per i bidelli addetti alle scuole elementari.

L'interrogante fa osservare che a seguito della deliberazione n. 66 la prefettura chiese ed ottenne con tempestività alcune delucidazioni mentre il comune attende ancora le conclusioni della pratica. (4-06237)

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende assumere allo scopo di migliorare l'assistenza medico-farmaceutica praticata presso le case di riposo gestite dall'ONPI consentendo soprattutto, agli assistiti, nell'ambito delle prestazioni loro spettanti dall'INAM, la libera scelta del medico.

L'interrogante fa presente che di recente, nella casa di riposo di Cava de' Tirreni (Salerno) gestita dall'ONPI ad un ricoverato, sotto minaccia di allontanamento immediato dal luogo di riposo, è stato proibito consultare, a spese proprie, un medico di fiducia. (4-06238)

BIAMONTE. — *Al Governo.* — Per conoscere — premesso che alcune centinaia di esseri umani da decenni sono costretti a vivere in modo incivile nelle casermette di Bellizzi (Salerno) — quali iniziative, energiche e urgenti, saranno prese per rimuovere gli ostacoli burocratici che impediscono di spendere 311 milioni per la costruzione di alcune case da parte della GESCAL (75 milioni), dell'IACP (100 milioni) e dell'ABILAC (136 milioni). Con tale spesa, sia pure modesta, si potrebbe risolvere, parzialmente, il problema di alcune famiglie costrette oggi a vivere in condizioni disumane.

E inoltre l'interrogante chiede se non si renda necessaria un'azione governativa allo scopo di reperire altri fondi da destinare alla totale eliminazione delle baracche di Bellizzi di Montecorvino Rovella. (4-06239)

BOFFARDI INES, DAGNINO E REVELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che nel comune di Pietra Ligure e dintorni della provincia di Savona non è visibile il programma televisivo del secondo canale;

2) quali sono le cause di tale inconveniente, particolarmente grave anche in relazione al carattere turistico di tutta la zona;

3) quali provvedimenti intenda prendere per venire incontro alle esigenze degli abitanti della zona. (4-06240)

CINGARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del provvedimento adottato dal direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Reggio Calabria, il quale in dispregio a quanto sancito dalla legge 307, ha destinato reggente dell'ufficio postale di Rizziconi (Reggio Calabria) con decorrenza 31 corrente mese il signor Attilio Mazza, ufficiale di terza classe, ex coadiutore, in atto applicato presso l'ufficio postale di Oppido (Reggio Calabria), senza tener conto che nell'ufficio di Rizziconi da ben tre anni presta servizio il signor Gerardo Marciano, ufficiale di seconda classe, a gennaio prossimo per l'anzianità nel grado di prima classe, al quale toccava di diritto la reggenza dell'ufficio stesso.

L'interrogante ricorda, a proposito del conferimento delle reggenze, l'articolo 60 della legge 307; e in ogni caso, pur se il conferimento delle reggenze dovesse intendersi demandato alla discrezionalità del direttore provinciale, sembra di tutta evidenza che tale discrezionalità è da intendersi a parità di grado e nell'ambito di una valutazione obiettiva dei precedenti di carriera dei candidati; diversamente, come nel caso ora denunciato, la detta discrezionalità diviene arbitrio e il dipendente resta in balia della faziosità del dirigente provinciale.

L'interrogante, in riferimento ad altri casi accaduti nell'ambito della competenza della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Reggio Calabria, e cioè di fronte all'abituale risposta del ricordato direttore provinciale che le sue decisioni sono dettate da comportamento scorretto o da constatate irregolarità nel servizio dei dipendenti non considerati nelle nomine, si permette di far presente che in effetti il signor Gerardo Marciano è stato deferito dalla direzione provinciale all'autorità giudiziaria nel febbraio 1969 per presunte irregolarità risalenti al 1965, ma che l'autorità giudiziaria competente il 18 marzo del 1969, in sede istruttoria, ha deliberato di non promuovere azione penale, « ritenuto che per il fatto di cui trattasi non si possa procedere perché dalle indagini effettuate dall'ispettore dottor Fabbricatore non sono emersi elementi di responsabilità a carico del Marciano e di altre persone ».

L'interrogante pertanto chiede al Ministro una obiettiva valutazione della posizione del signor Gerardo Marciano, nominato reggente in vari uffici dall'agosto del 1963 all'agosto del 1965, anche perché è legittimo il sospetto

che la persecuzione nei confronti del detto dipendente sia in rapporto con la sua qualità di segretario provinciale dell'UIL-POST.

(4-06241)

ALLEGRI, ARIOSTO, CAPRA, CORTI, GITTI, PADULA, SALVI E SAVOLDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella attuazione del programma GESCAL, terzo triennio, in provincia di Brescia.

Risulta infatti che sino dal 17 settembre 1968 il comitato centrale della GESCAL ha approvato le localizzazioni degli interventi relativi al terzo triennio nei comuni di Piancogno, Vestone, Salò, Adro, Lumezzane, Marcheno, Brescia, Travagliato, Nave, Palazzolo, Pontoglio, Orzinuovi, Ghedi, per complessivi 331 alloggi ed una spesa di lire 2.256.000.000.

L'emissione del decreto interministeriale di approvazione risale all'11 dicembre 1968 ed a tutt'oggi non è giunta alcuna comunicazione o disposizione che indichi l'avvio della fase esecutiva del programma.

Per sapere altresì quali provvedimenti intende disporre per accelerare l'esecuzione del programma speciale per i comuni alluvionati nel 1966 e più precisamente Bienno (alloggi 15, lire 100 milioni), Castelmella (alloggi 20, lire 150 milioni), Piancamono (alloggi 15, lire 100 milioni), Vobarno (alloggi 22, lire 150 milioni).

(4-06242)

BARDOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritiene giusta l'interpretazione data dall'ufficio del registro di Castel del Piano (Grosseto) all'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Infatti l'ufficio predetto non applica le agevolazioni fiscali sui contratti di appalto stipulati fra gli enti locali e le imprese appaltatrici sui lavori che godono del contributo statale previsto dalla legge citata, insistendo nell'affermare che detti contratti debbono essere tassati a norma dell'articolo 94 della legge 30 dicembre 1922, n. 3269.

L'interrogante chiede se il Ministero ritenga la sopracitata interpretazione conforme allo spirito ed alla lettera del citato articolo 18 della legge 589 e se il criterio adottato dall'ufficio sopra indicato non arrechi grave danno economico agli enti appaltanti, in quanto le spese di registrazione così maggiorate, che le imprese debbono pagare, finiscono col gravare sulle finanze dei comuni.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero ritenga di adottare allo scopo di garantire la retta applicazione della norma sopracitata. (4-06243)

BARDOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del disagio diffuso tra il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che, in servizio ha l'obbligo di indossare particolari indumenti protettivi, a seguito della mancata applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 15 settembre 1965 (*Bollettino ufficiale* n. 25 — II supplemento 1° settembre 1967), concernente le divise del personale delle poste e delle telecomunicazioni con annesse tabelle e relativi modelli.

In particolare chiede se il Ministro è a conoscenza delle ragioni che avrebbero impedito la sostituzione, per i portalettere, portapacchi, fattorini, ecc. della sorpassata e poco funzionale mantella con gli impermeabili.

Sembra, infatti, che la sostituzione non venga disposta fino a quando il deposito non avrà esaurito la giacenza delle mantelle.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero ritenga di adottare allo scopo di assicurare la tempestiva applicazione delle norme vigenti ed evitare che il personale entri in agitazione. (4-06244)

BARDOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di grave dissesto in cui si trova da qualche tempo la strada statale n. 258 « Marecchiese », a causa del totale disfacimento del manto asfaltato che rende estremamente difficile il transito, già notevolmente intenso.

In conseguenza di tale situazione, considerato che tale arteria assolve ancora ad una funzione importantissima quale più breve via di collegamento tra la riviera romagnola e l'entroterra e tenuto conto che l'approssimarsi della stagione estiva vedrà aumentare considerevolmente il traffico automobilistico, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero ritenga di adottare affinché gli inconvenienti sopra lamentati vengano urgentemente eliminati. (4-06245)

BARDOTTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza della condizione di grave disagio in cui versano le fabbriche di vetro cavo meccanico

(bicchieri e calici) e di vetro pressato (accessori per bagno), le quali si vedranno costrette a procedere a riduzione di personale qualora non venga a cessare la politica commerciale adottata dalla concorrente SAIVO (Gruppo IRI).

Infatti la SAIVO conduce una politica di continua riduzione dei prezzi, giustificata con l'adozione di accorgimenti tecnici in grado di alleggerire i costi, sostenibile soltanto da parte di una azienda che non ha preoccupazioni di bilancio, ma che agisce in contrasto con le finalità economiche che anche una azienda a partecipazione statale è obbligata a perseguire nell'interesse dell'intera comunità.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministero ritenga di adottare per indurre la SAIVO a seguire una politica commerciale in grado di evitare sperpero di danaro pubblico (*deficit* di bilancio nel periodo 1964-67 rispettivamente di 364, 379, 379, 275 milioni) e che appare unicamente diretta ad acquisire l'assoluta padronanza del mercato, trascurando il fattore economico e sbarazzandosi così dei concorrenti che, ovviamente, non sono in grado di poter sopportare le perdite di bilancio che annualmente registra l'azienda in discussione.

L'interrogante ritiene indispensabile l'intervento del Ministero affinché si eviti che le aziende colpite si vedano costrette a ricorrere a licenziamenti di personale. (4-06246)

BARDOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della palese ingiustizia derivante dal trattamento riservato agli insegnanti elementari comandati a svolgere funzioni di segretari presso le direzioni didattiche e partecipanti ai concorsi per merito distinto.

Infatti il bando di concorso per merito distinto per il passaggio dalla terza alla quarta classe di stipendio, al n. 5 della tabella di valutazione dei titoli, prevede la valutazione dei « servizi prestati nel settennario a favore di istituzioni scolastiche, senza esonero dall'insegnamento: a) presso il patronato scolastico, ecc. ».

Considerato che, nell'attribuzione del punteggio la dicitura « ...senza esonero dall'insegnamento » viene applicata senza considerare che possono aver svolto attività a favore di istituzioni scolastiche anche insegnanti in servizio presso le direzioni didattiche in qualità di segretari, oltre il loro normale orario di lavoro, l'interrogante chiede se il Ministero non ritenga di adottare provvedimenti diretti

a riparare questa discriminazione, provvedendo a modificare il comma suddetto nel modo seguente: « ...senza esonero dall'insegnamento o dalle normali funzioni » oppure « servizi prestati nel settennio a favore di istituzioni scolastiche oltre la normale attività di servizio ».

(4-06247)

FUSARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie ampiamente diffuse nella provincia di Belluno secondo le quali la pratica riguardante il progetto di costruzione di impianto elettrosiderurgico da parte della Siderurgica Landini S.p.a. nelle due sedi di Longarone e Feltrino sarebbe ferma a seguito di pressioni esercitate da parte di industriali di categoria.

Chiede inoltre se il Ministro ritenga valida una opposizione fondata su una difesa statica del mercato dal momento che il consumo di acciai ed in particolare di acciai di qualità è in continua espansione non solo sul mercato occidentale, ma in particolare sul mercato italiano, tanto che allo stato attuale si sta registrando una forte tendenza ad aumenti di prezzo dovuti a notevole eccedenza della domanda sull'offerta.

Chiede infine se il Ministro non ritenga di sbloccare la situazione disponendo per il perfezionamento della pratica nel più breve tempo possibile anche in considerazione che, per quanto riguarda in particolare l'impianto nel feltrino il comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, nel piano di sviluppo economico regionale prevede di portare a pieno funzionamento, entro il prossimo decennio nella zona depressa settentrionale tre aree attrezzate di cui due nel Valbelluno (preferibilmente nelle vicinanze del centro urbano di Belluno e nel comune di Feltrino), e l'Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale del Veneto in uno studio particolareggiato prevede la installazione di un impianto elettrosiderurgico nel feltrino. Il perfezionamento della pratica eviterebbe che l'iniziativa venga abbandonata o vada altrove deludendo così le aspettative dell'intera provincia di Belluno, che attende dall'insediamento di un'industria di base il decisivo impulso per uscire dalla plurisecolare situazione di depressione economica.

(4-06248)

BARDOTTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto

che il personale docente, amministrativo e tecnico (di ruolo e non di ruolo) in servizio presso alcune università, che per le mansioni svolte si trova particolarmente esposto a rischio, non è stato ancora assicurato contro gli infortuni sul lavoro come prescritto dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Poiché a tale obbligo può ottemperarsi, a norma degli articoli 126 e 127 del suddetto testo unico, con la « gestione per conto » da parte dell'INAIL, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che inducono l'Istituto citato a non accogliere le richieste avanzate dagli atenei, costringendo gli stessi a contrarre assicurazione con compagnie private.

L'interrogante chiede altresì di conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla emanazione delle norme contemplate dagli articoli 127 e 190 del suddetto testo unico dirette a regolamentare l'assicurazione delle persone indicate dal comma quinto dell'articolo 4 del citato testo unico.

(4-06249)

BARDOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del disagio in cui vengono a trovarsi gli allievi dei corsi INAPLI in ordine alla validità dell'attestato di idoneità loro rilasciato dalla commissione ministeriale esaminatrice alla conclusione dei corsi di perfezionamento.

In particolare chiede se il Ministro non ritenga opportuno adottare provvedimenti intesi ad eliminare l'esclusione di questi giovani dalla partecipazione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende a partecipazione statale.

L'interrogante chiede inoltre se non sia opportuno adottare norme che prevedano, per i frequentanti i corsi di perfezionamento, la assegnazione di un pre-salario.

(4-06250)

OGNIBENE, ESPOSTO, VENTUROLI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, FLAMIGNI E VECCHI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione determinatasi nella regione Emilia Romagna fra gli operatori agricoli, a seguito del fatto che lo Istituto di credito agrario per la suddetta regione con sede a Bologna da tre mesi, ha cessato ogni attività ad eccezione delle operazioni effettuate con « fondo di rotazione dello Stato ».

Questo Istituto ha negli ultimi anni convalidato su di sé larga parte delle operazioni di credito agrario e di fronte all'arresto della propria attività, migliaia di pratiche inerenti alle leggi 14 febbraio 1964, n. 38 e 21 ottobre 1968, n. 1088, riguardanti interventi ai produttori agricoli colpiti da calamità naturali e che gli ispettorati provinciali hanno appoggiato a questa banca, giacciono insolute.

Sono altresì arenate le pratiche di finanziamento riguardanti altre leggi (in particolare il piano verde) e soprattutto per la realizzazione di impianti collettivi.

Va detto ancora della insicurezza, dal momento che l'IRCA non assume impegni precisi per il futuro, di ottenere il rinnovo dei prestiti di conduzione a tasso agevolato, in essere, che interessano numerosissime cooperative e consorzi nonché di quelli richiesti da singoli produttori.

Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che hanno portato a questa situazione e quali provvedimenti i Ministri intendono prendere per ristabilire la funzionalità di un ente la cui attività si è essenzialmente concentrata su operazioni di credito agrario.

(4-06251)

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se ritiene che un maresciallo di pubblica sicurezza sia legittimato a diffidare per iscritto il titolare di una licenza di pubblico esercizio a togliere dal proprio locale scritte e manifesti di contenuto politico ed ideologico;

se pensa che l'agente in parola, sia pure dicendosi a ciò autorizzato dal Questore, possa motivare il proprio comportamento con il solo generico riferimento a un possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

se infine giudica legittima la minaccia di adozione di misure amministrative in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rimozione dei manifesti e scritti incriminati.

Poiché la strana procedura è stata in concreto adottata in data 20 maggio 1969 nei confronti del titolare del bar Milk sito in Novara, si desidera altresì conoscere quali provvedimenti intende adottare per evitare che gli organi di polizia di Novara si attribuiscano arbitrariamente facoltà discrezionali che vanno oltre i limiti delle norme fasciste del codice di pubblica sicurezza, tuttora in vigore.

(4-06252)

LATTANZI, PASSONI E ALINI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali sono i motivi che ritardano la conclusione della indagine sulle Cartiere Miliani di Fabriano (Ancona), predisposta dalle partecipazioni statali a seguito della situazione di crisi, già denunciata dagli interroganti con precedente interrogazione n. 4-00843, in cui si è venuta a trovare detta azienda e delle conseguenti iniziative assunte, per superare la crisi stessa nell'interesse dell'intera economia della zona, dalle maestranze, dai sindacati, dalle amministrazioni comunali, dal comitato regionale per la programmazione economica nelle Marche;

se non ritengano che ulteriori indugi comporterebbero un serio pregiudizio alla ripresa, pur possibile ed anzi necessaria, delle Cartiere Miliani, accreditate di una antica e prestigiosa produzione. (4-06253)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza:

dello stato di grave inquinamento dei seguenti corsi d'acqua: Rubicone, Rigossa, Pisciatello, Uso, Rigoncello, Fossatone e Matrice che scorrono nei comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Gambettola, in provincia di Forlì;

del diffondersi nella zona di numerosi casi di epatite virale che hanno determinato la chiusura di scuole elementari ed asili;

del pericolo che l'inquinamento possa notevolmente accrescere e peggiorare, a seguito della costruzione di grandi stabilimenti avicoli di tipo industriale in località Capanni, nel comune di Savignano, senza i necessari e adeguati impianti di depurazione prima dello scarico delle acque luride nei corsi d'acqua e senza idonee opere per la salvaguardia e l'incolumità igienico-sanitaria della popolazione della zona;

del rischio che l'inquinamento possa estendersi alla riviera adriatica con grave danno per l'economia di tutta la provincia;

della scarsa vigilanza igienico-sanitaria attuata dall'ufficio del medico provinciale.

Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per attuare la necessaria bonifica igienica ed evitare i gravi danni e pericoli che incombono nella zona sotto il profilo igienico-sanitario ed economico-sociale.

(4-06254)

FLAMIGNI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che il medico provinciale di Forlì, anziché cercare la collaborazione delle organizzazioni sindacali per meglio ovviare alle gravi carenze del suo ufficio, ha assunto un atteggiamento antidemocratico dichiarando ad una delegazione composta da dipendenti ospedalieri e sindacalisti della UIL, CISL, CGIL, che per l'avvenire non intende ricevere e non riceverà più rappresentanze sindacali di cui facciano parte sindacalisti non dipendenti ospedalieri. Ciò in netto contrasto con ogni corretta prassi sindacale e con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969 sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri che sancisce la rappresentanza sindacale senza alcuna limitazione.

Per sapere se il Ministro si preoccupa delle conseguenze che un tale provocatorio atteggiamento può determinare nelle organizzazioni sindacali e nei lavoratori, già fortemente indignati per gli esasperanti ritardi e le gravi inadempienze dell'Ufficio del medico provinciale, che non ha ancora preso in esa-

me le numerose deliberazioni delle Amministrazioni ospedaliere inerenti ad accordi sindacali stipulati fin dal novembre del 1967 e che interessano circa duemila dipendenti ospedalieri della provincia.

Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in ordine sia alla funzionalità dell'Ufficio del medico provinciale, sia allo atteggiamento non costruttivo e non responsabile del suo titolare.

L'interrogante fa osservare che il perdurare delle gravi inefficienze dell'Ufficio del medico provinciale provocherà inevitabili energiche azioni sindacali di fronte alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni degli ospedali sarebbero costretti a dare, in via autonoma e responsabile, attuazione a tutti gli atti deliberativi ritenuti indispensabili per la tutela della salute pubblica. (4-06255)

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritiene dover tempestivamente intervenire per una radicale disinfezione e disinfestazione di tutte le spiagge di Salerno. (4-06256)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per sapere gli esatti termini dell'episodio relativo all'occupazione del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia effettuata da un gruppo di dipendenti del cantiere San Marco di Trieste; occupazione che deve essere chiaramente stigmatizzata in quanto diretta ad impedire i lavori di una libera, democratica e rappresentativa assise legislativa;

per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda prontamente assumere il Governo al fine di concludere definitivamente la lunga vertenza riguardante i problemi del personale delle aziende IRI di Trieste, connessi con la ristrutturazione dell'industria di costruzioni e riparazioni navali, soluzione questa ormai necessaria per la completa attuazione del piano predisposto dal CIPE;

ed infine per sapere se corrisponde a verità la notizia che il Sottosegretario al bilancio aveva già convocato le parti per il giorno 16 maggio 1969, senza che la riunione potesse effettuarsi per una richiesta di rinvio inoltrata da una organizzazione sindacale; e che una nuova convocazione è stata diramata presso il CIPE per il giorno 31 maggio 1969.

(3-01540)

« BOLOGNA, BELCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in relazione alla trasformazione degli impianti termici, previsti dal regolamento della legge n. 615.

« Considerato che le norme in vigore contro l'inquinamento atmosferico prevedono per il 1° gennaio 1970 il termine di adeguamento degli impianti per l'impiego del gasolio;

ritenuto che sia opportuno anticipare i tempi di scadenza previsti per le modifiche, quali la pulizia del serbatoio, la sigillatura dell'impianto, il cambiamento del bruciatore;

in relazione al fatto che la data di adeguamento, prevista per il 1° gennaio 1970, è posteriore evidentemente all'inizio del periodo di riscaldamento, che in genere avviene nel mese di ottobre, per cui le norme produrrebbero efficacia a stagione invernale inoltrata, quando già l'inquinamento atmosferico può aver prodotto danni eccezionali;

atteso che si ritiene opportuno che, sin da ora, siano predisposte da parte dei proprietari degli impianti quelle opere di modifica previste, per evitare che le medesime abbiano luogo ad inverno già inoltrato.

« L'interrogante chiede che il termine ultimo di effettuazione delle modifiche sia anticipato al 1° ottobre 1969 e che detta disposizione sia emanata entro il mese di giugno, per consentire ai proprietari di impianti di procedere agli adeguamenti, con una certa disponibilità di tempo.

(3-01541)

« VERGA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici per conoscere quale decisione abbia preso la GESCAL di Roma circa le istanze dell'IACP di Napoli per il suolo a demanio della GESCAL di Portici (Napoli).

« Con raccomandata del 7 maggio 1968, lo IACP di Napoli chiese alla GESCAL di Roma di utilizzare detto suolo per la cooperativa ASTRA-CELT (dipendenti telefonici). In data 31 agosto 1968 fu rilasciata alla cooperativa licenza edilizia n. 215/278, per cui i soci versarono al comune di Portici a titolo di contributo per la realizzazione di impianto di pubblica illuminazione, la somma di lire 8.435.000. Ora, la licenza edilizia, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 765 del 6 agosto 1967 ha la validità di 10 mesi dal rilascio, e scadrebbe cioè il 30 giugno 1969.

« Oltre ai vari solleciti fatti dall'IACP di Napoli alla GESCAL di Roma, la cooperativa ASTRA-CELT inoltrò, in data 26 ottobre 1968, altra istanza al presidente della GESCAL di Roma perché venisse risolta la questione della utilizzazione del suolo di Portici.

« L'IACP di Napoli, con raccomandata n. 4132 del 26 febbraio 1969, diretta al comune di Portici, e per conoscenza alla cooperativa ASTRA-CELT comunicò l'avvenuto completamento dell'istruttoria sulla legittimità della predetta licenza. E il comune di Portici, con lettera n. 23472/163IUT, indirizzata all'IACP di Napoli e per conoscenza alla cooperativa ASTRA-CELT, confermò la legittimità della licenza e fece presente che avrebbe iniziato i lavori entro e non oltre il 30 giugno 1969 pena decadenza della licenza.

« A questo punto i soci della cooperativa ASTRA-CELT, ossia ben 127 nuclei familiari, non si spiegano perché la GESCAL di Roma non abbia dato finora il benestare per la cessione del suolo e dato mandato all'IACP di

Napoli per l'inizio dei lavori, anche in considerazione che il suolo potrà essere utilizzato solo dalla cooperativa ASTRA-CELT intestataria della licenza e che, superando la data del 30 giugno 1969, il suolo non sarà più edificabile.

« Pertanto si pensi a quale danno morale e materiale andranno incontro, se entro il 30 giugno 1969 non sarà dato corso all'inizio dei lavori, 127 nuclei familiari che da anni sognano di avere finalmente una casa propria.

(3-01542)

« DI NARDO FERDINANDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se è a conoscenza che la rubrica "Rassegna della stampa" messa in onda giovedì 29 alle ore 8,30, immediatamente dopo il giornale radio delle 8, non ha dedicato una sola parola al fatto che la Camera dei deputati, dopo un dibattito che ha visto impegnati tutti i gruppi parlamentari, aveva approvato l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di legge "Casi di scioglimento del matrimonio", e se non ritenga tale omissione inammissibile per un servizio giornalistico che dovrebbe invece essere improntato alla più assoluta obiettività.

(3-01543)

« LATTANZI, BOIARDI, PASSONI,
CARRARA SUTOUR ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo per conoscere se, sulla base della tragica esperienza fatta nel Biafra da lavoratori italiani, non ritenga opportuno riesaminare tutti i permessi di soggiorno concessi a connazionali per presenze collettive in paesi africani od altri nei quali non esistano adeguate condizioni di sicurezza.

(3-01544)

« SERVADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, sulle gravi violenze della polizia contro gli studenti degli istituti professionali di Stato per il commercio scatenate a Napoli il 28 maggio e a causa delle quali è ancora ricoverata ai Pellegrini la studentessa sedicenne Enza De Simone, colpita selvaggiamente insieme a decine di studenti e di passanti e sui provvedimenti che s'intendono adottare in accoglimento delle giuste richieste degli studenti degli istituti professionali di Stato per il commer-

cio che sono in agitazione, in tutta Italia, fin dall'inizio dell'anno scolastico per il ripristino delle classi 4^a e 5^a e per l'accesso all'università.

« A Napoli, in particolare, sono stati ripetutamente occupati il Della Porta, il Salvator Rosa, il Fortunato e il Caracciolo e ripetutamente gli studenti hanno disertato le lezioni e portato la loro protesta al provveditorato agli studi, ottenendo solo vaghe promesse e impegni mai mantenuti.

« Il 28 maggio si era svolta proprio una di queste proteste e proprio quando essa era finita e il corteo si stava sciogliendo, all'angolo di via Roma con via Diaz, cominciavano le cariche della polizia che, poi, si accaniva a inseguire studenti e passanti ovunque tentassero di trovare riparo.

(3-01545) « BRONZUTO, CAPRARA, CONTE, D'ANGELO, D'AURIA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro per conoscere quali cause si siano frapposte e si frappongono al tempestivo pagamento dell'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-1918. Il numero veramente esiguo, rispetto a quello degli aventi diritto, delle liquidazioni effettuate, testimonia a parere degli interroganti una inidonea predisposizione di mezzi e di strumenti.

« Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere quali concrete iniziative si intendano assumere per eliminare una situazione che, per il tempo trascorso, ha determinato uno stato di profondo disagio economico e morale, proprio nei confronti di chi tanto ha combattuto e sofferto per realizzare il completamento dell'unità nazionale.

(3-01546)

« BIONDI, GIOMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, sulle rinnovate gravi violenze della polizia, ingiustificatamente sollecitate dal sindaco, nei confronti di lavoratori, assegnatari di alloggi popolari e senza tetto intervenuti alla seduta del consiglio comunale di Napoli di lunedì sera 26 maggio 1969 e legittimamente esasperati per l'incapacità e l'impotenza della giunta ad affrontare i loro urgenti, indilazionabili problemi.

(3-01547)

« CAPRARA, D'AURIA, BRONZUTO,
CONTE, D'ANGELO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro per conoscere quali urgenti provvedimenti abbiano intenzione di adottare al fine di accelerare il pagamento dell'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18, le cui domande superano il milione, delle quali le definite per istruttoria sono 117 mila e quelle liquidate si aggirano soltanto sulla cifra di 60 mila !

(3-01548) « MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, GIRAUDI, PICA, CASTELLUCCI, PISONI, MATTARELLI, BARONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, perché riferisca quanto prima sulle allarmanti e gravi notizie relative alla sorte dei tecnici e degli operai italiani dell'AGIP addetti ai pozzi petroliferi a Kwuale, nonché sull'esito delle iniziative del Governo, al fine di fornire un quadro preciso della situazione determinatasi e dei suoi sviluppi.

(3-01549) « COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è informato che il Ministro del tesoro, in una riunione di sindaci della zona del Melfese, convocata non si sa a quale titolo, ha dichiarato che il piano generale di irrigazione per la Puglia e la Lucania non potrà essere finanziato immediatamente, ma solo a partire dal prossimo piano quinquennale;

se non ritiene che tale dichiarazione contrasti, oltre che con le esigenze vitali delle regioni e delle popolazioni interessate, con il voto espresso dalla Camera il 23 aprile 1969 che impegnava il Governo a realizzare completamente tale piano entro il 1975 e quindi — considerati i tempi tecnici necessari — ad iniziare immediatamente il finanziamento;

per sapere se non intende intervenire presso i vari Ministeri per sollecitare il tempestivo avvio della realizzazione del piano allo scopo di procedere alle trasformazioni agrarie e dare così immediata possibilità di occupazione alle migliaia di lavoratori disoccupati, i quali, assieme alle popolazioni, con lotte unitarie, organizzate dai sindacati e dalle amministrazioni comunali, in questi giorni manifestano la loro protesta e la loro indignazione per la grave situazione economica e sociale che è venuta a determinarsi anche a seguito della mancata politica di trasformazioni.

(3-01550) « SCUTARI, REICHLIN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a modificare nuovamente le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo normale e del ruolo in soprannumero, annesse, rispettivamente, alle ordinanze ministeriali del 10 e del 15 marzo 1969.

« Nelle suddette tabelle compare nuovamente una norma che era stata definitivamente soppressa perché ritenuta ingiusta e discriminatoria: l'attribuzione, cioè, di un punteggio suppletivo alle insegnanti che chiedono il trasferimento per riunione a familiare dipendente dall'amministrazione dello Stato sia in servizio sia in quiescenza.

« Nelle suddette tabelle si trova, altresì, introdotta una norma veramente incomprensibile, che assegna ai ciechi civili (definiti nell'ordinanza " privi di vista ") un punteggio suppletivo, considerando così questa categoria come privilegiata rispetto alle altre categorie di invalidi, con l'attribuzione di un punteggio addirittura doppio.

« L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere quali motivi hanno indotto il Ministro ad introdurre norme che ripristinano posizioni di privilegio contro le quali la categoria era insorta ottenendo almeno parziale soddisfazione, e di conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di eliminare questa discriminazione che ha provocato reazioni giustificate fra gli interessati al movimento magistrale.

(3-01551) « BARDOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

quali progressi o regressi abbiano compiuto negli ultimi tempi le conversazioni segrete del governo italiano con il governo austriaco e con un partito di alloglotti italiani per risolvere la così detta questione dell'Alto Adige;

quando sarà informato il Parlamento, con responsabili comunicazioni dell'Esecutivo, sul contenuto, preciso e specificato, del noto "pacchetto" finora occultamente negoziato da anni col governo austriaco e con il partito cattolico di lingua tedesca dell'Alto Adige;

perché non viene finalmente riconosciuta dal governo italiano, in sede palese e solenne, l'inutilità della continuazione delle trattative stesse, la denuncia di questa realtà al Par-

lamento, e la conseguente emanazione di provvedimenti autonomi atti a dare tutte le soddisfazioni possibili ai cittadini di lingua tedesca affinché essi possano liberamente salvaguardare ogni espressione della loro cultura, dei loro costumi oltre che della loro lingua, senza che ciò arrechi danno alcuno, a nessun livello, ai cittadini delle altre due lingue delle valli atesine, e senza che si crei a loro svantaggio una condizione di inferiorità — quantitativa e qualitativa — comunque impensabile e quindi non codificabile.

(3-01552) « MALAGODI, CANTALUPO, BOZZI, GIOMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali per conoscere i motivi per i quali il Governo, venendo meno agli impegni assunti, in sede di programma di ristrutturazione cantieristica, non abbia ancora dato soluzione ai problemi concernenti il riassetto del personale dell'Arsenale San Marco di Trieste, soprattutto per quanto riguarda la garanzia della continuità produttiva oltre che nel campo delle riparazioni e trasformazioni anche in quello delle costruzioni navali di tipo specializzato.

« Gli interroganti sottolineano che tale colpevole incuria e ritardo delle autorità di Governo, provoca un legittimo stato di disagio nelle maestranze dell'Arsenale triestino e crea una situazione di agitazione che — accertamente strumentata poi a fini eversivi da gruppi estremisti di sinistra — determina episodi di violenza che si risolvono in definitiva in danno delle stesse categorie lavoratrici dell'Arsenale.

(3-01553) « ROBERTI, PAZZAGLIA, SANTAGATI, DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se è esatta la notizia che, in occasione dei gravi incidenti avvenuti al consiglio comunale di Novara, nessuno dei disturbatori è stato, né dalla polizia né dalla magistratura, imputato dei reati di cui agli articoli 328 e 329 del codice penale.

« In tal caso, essendo stati applicati i predetti articoli nei confronti di giovani missini che a Torino hanno compiuto al consiglio comunale atti di modesta rilevanza se confrontati con quelli avvenuti a Novara e tre giovani missini hanno subito di conseguenza due

mesi di detenzione preventiva e uno è tutt'ora in carcere, se i Ministri predetti vogliono chiaramente e ufficialmente disporre che gli articoli 328 e 329 del codice penale sono applicabili solo nei confronti degli iscritti al Movimento sociale italiano, mentre sono caduti in desuetudine per qualsiasi altra categoria di disturbatori.

(3-01554)

« ABELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti intenda prendere per operare il salvataggio dei colli Euganei, eccezionali colli vulcanici isolati nella piana ove gravitano Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Ferrara e Mantova. Le vaste cave di calcare e marna dei cementifici stanno letteralmente distruggendo i celebratissimi colli sulle cui pendici si aprono vaste e deturpanti ferite.

« Il Rusta, Monte Croci, Monte Ricco, Monte Cero, Riva d'Olmo, Monte Lozzo, Monte Venda, Monte Bregale sono altrettante località in cui la devastazione è stata tanto grave da rendere in taluni punti addirittura iriconoscibile un paesaggio in altri tempi celebrato per la sua dolce bellezza.

« Le vaste cave visibili da Monselice, da Este, dalla panoramica Este-Calaone, dalla linea ferroviaria Bologna-Venezia si allargano a macchia d'olio aumentando lo sfacelo paesaggistico ed urbanistico.

« La voragine di Monte Cero per esempio ha deturpato gravemente il panorama di Este verso la caratteristica Forcella col paesino di Calaone tra i Monti Cero e Castello mentre la cava di Chiesette-Branchine incombe ormai sul quartiere Meggiaro di Este.

« L'interrogante rileva che la zona è di preminente interesse turistico ed è caratterizzata da centri termali di rinomanza mondiale (Abano, Montegrotto, Battaglia, ecc.), che risentono negativamente di una situazione di abbandono e di distruzione come quella che caratterizza la lavorazione nelle cave dei circostanti colli Euganei.

« È utile rilevare, da ultimo, che la polvere densa che si solleva dal calcare lavorato nelle cave per essere avviato ai cementifici, si spande all'intorno facendo lentamente deperire e morire la stupenda vegetazione arborea di cui è ricca la zona. Tipico il caso degli alberi vetusti del giardino della stupenda villa di Este imbiancati dalla polvere e destinati alla distruzione.

« L'interrogante ritiene che le autorità di Governo debbano intervenire con prontezza aiutando i privati e le organizzazioni (prima fra tutte " Italia nostra ") che da anni ma con scarso successo si battono per la salvaguardia dei colli. Giornalisti e scrittori, uomini politici e amministratori di enti locali, partiti e associazioni possono essere mobilitati per una crociata di civiltà che deve restituire agli abitanti delle ridenti cittadine euganee i loro colli prima che sia troppo tardi.

(3-01555)

« GUERRINI GIORGIO ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire le condizioni di normalità di ordine pubblico e la possibilità di civile convivenza nella città e provincia di Napoli ove il partito comunista — strumentando a fini di eversione le legittime doglianze delle categorie lavoratrici mortificate dalla colpevole inerzia governativa — tenta di paralizzare progressivamente lo svolgimento della vita sociale, economica e politica.

« Recenti gravi manifestazioni di tale programmata azione eversiva si sono avute negli incidenti verificatisi in Piazza del Municipio a Napoli, con l'impedimento persino della regolare percorrenza del giro d'Italia, nella casa comunale di Acerra, ove parlamentari di vari partiti non comunisti, convocati dal sindaco per discutere problemi di disoccupazione locale, sono stati assaliti e percosi, rendendo loro impossibile di parlare nell'interesse dei lavoratori e della cittadinanza; sono culminati infine nell'inaudito episodio dell'assalto al consiglio comunale di Napoli, effettuato durante la seduta consiliare del 26 maggio 1969 nella quale un corteo comunista, organizzato per una manifestazione di piazza contro la NATO, ha invaso la sala consiliare e, con il sostegno e la partecipazione attiva e con l'incitamento dei consiglieri comunali di estrema sinistra, si è ribellato all'ordine di sgombero della sala del consiglio ed è trascorso a violenti episodi e vie di fatto, durante i quali sono rimasti duramente feriti numerosi carabinieri e vigili urbani, taluni dei quali versano tutt'ora in preoccupanti condizioni.

« Gli interpellanti, nel sottolineare la situazione verificatasi desiderano conoscere al-

trisi in qual modo le autorità di Governo intendano garantire e superare il normale svolgimento delle sedute del consiglio comunale di Napoli e quindi dell'amministrazione della città ed il libero esercizio del mandato consiliare o se non ritengano opportuno procedere allo scioglimento della civica amministrazione stessa con la nomina di un commissario di Governo che provveda a risolvere i più urgenti problemi cittadini che non possono essere affrontati da una amministrazione comunale resa inerte dalla paradossale situazione politica ed intimidita dalle provocazioni sovversive.

(2-00283) « ROBERTI, ALFANO, DI NARDO FERDINANDO ».

MOZIONE

« La Camera,

di fronte alla grave situazione determinatasi nel settore bieticolo-saccarifero in conseguenza della politica perseguita dai grandi gruppi saccariferi e dal Governo nell'ambito degli indirizzi e dei regolamenti comunitari;

constatato che tale politica prescinde da ogni considerazione relativa alla difesa dell'occupazione, alle necessità dell'agricoltura, con particolare riferimento alle aziende contadine, e allo sviluppo del consumo nazionale di zucchero;

consapevole della generale riprovazione e protesta manifestate dai lavoratori, dai produttori di bietole e dalle popolazioni, di cui si sono fatti interpreti gli enti locali, i sindacati, le forze politiche democratiche, le associazioni contadine;

constatato che da ogni parte si è levata la generale richiesta di un deciso intervento dei pubblici poteri per dare al settore bieticolo-saccarifero un nuovo assetto che ne assicuri lo sviluppo in rispondenza alle esigenze dell'economia nazionale, dei produttori di bietole, dei lavoratori e dei consumatori;

impegna il Governo:

1) a garantire ai produttori per la campagna bieticola 1969 il ritiro dell'intera produzione di bietole a prezzo pieno;

2) a promuovere la revisione dei regolamenti comunitari per il settore saccarifero al fine di eliminare le strozzature allo sviluppo della produzione bieticolo-saccarifera;

3) ad intervenire per garantire un rapporto democratico fra industrie saccarifere e produttori di bietole per il tramite delle loro organizzazioni di categoria;

4) a convocare urgentemente, in conformità agli impegni a suo tempo assunti dal Governo, una conferenza nazionale del settore bieticolo-saccarifero — ripetutamente richiesta dai sindacati, dalle associazioni contadine, dagli enti locali, dai partiti e dalle commissioni interne delle fabbriche — per promuovere le scelte programmatiche e gli interventi operativi rivolti:

a) alla difesa dell'occupazione operaia e del reddito dei contadini mediante lo sviluppo della bieticoltura nazionale e del consumo dello zucchero;

b) alla riorganizzazione dell'industria saccarifera basata sull'affermazione e sullo sviluppo della gestione pubblica o associata con la partecipazione dei produttori e dei lavoratori, sull'intervento degli enti di sviluppo

agricolo e delle associazioni cooperativistiche, utilizzando a tali fini i finanziamenti pubblici e comunitari destinati al settore saccarifero.

(1-00059) « INGRAO, GESSI NIVES, RAUCCI, BARDELLI, Busetto, SABADINI, VENTUROLI, FLAMIGNI, MORELLI, IOTTI LEONILDE, LOPERFIDO, BARCA, VIANELLO, MASCHIELLA, MICELI, CHINELLO, ESPOSTO, BALLARIN, FERRI GIANCARLO, PELLIZZARI, GORRERI, LAVAGNOLI, MARTELLI, BOLDRINI, CARUSO, VECCHI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TAGLIAFERRI, OGNIBENE, SANDRI, ZANTI TONDI CARMEN ».